



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1908

Istituzione del Garante nazionale dei diritti umani

30/03/2018 - 05:22

Indice

1. DDL S. 1908 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1908	5
1.3. Trattazione in Commissione	10
1.3.1. Sedute	11
1.3.2. Resoconti sommari	13
1.3.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	14
1.3.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 275 (pom.) del 20/05/2015	15
1.3.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 282 (pom.) del 16/06/2015	20
1.3.2.1.3. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 344 (pom.) del 02/12/2015	26
1.3.2.1.4. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 348 (pom.) del 15/12/2015	38
1.3.2.1.5. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 485 (pom.) del 17/05/2017	45
1.3.2.1.6. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 488 (pom.) del 31/05/2017	75
1.3.2.1.7. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 500 (pom.) dell'11/07/2017	97
1.4. Trattazione in consultiva	105
1.4.1. Sedute	106
1.4.2. Resoconti sommari	107
1.4.2.1. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	108
1.4.2.1.1. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 52 (pom., Sottocomm. pareri (fase disc.)) del 20/06/2017	109
1.4.2.1.2. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 55 (pom., Sottocomm. pareri (fase disc.)) del 18/07/2017	110
1.4.2.1.3. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 56 (pom., Sottocomm. pareri (fase disc.)) del 25/07/2017	112

1. DDL S. 1908 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1908
XVII Legislatura

Istituzione del Garante nazionale dei diritti umani
Titolo breve: *autorità nazionale diritti umani*

Iter
11 luglio 2017: in corso di esame in commissione
Successione delle letture parlamentari
S.1908 **in corso di esame in commissione**

Iniziativa Parlamentare

[Luigi Manconi](#) ([PD](#))

Cofirmatari

[Riccardo Mazzoni](#) ([FI-PdL XVII](#))

[Francesco Palermo](#) ([Aut \(SVP, UV, PATT, UPT\)-PSI-MAIE](#)) (aggiunge firma in data 15 settembre 2015)

Natura
ordinaria

Presentazione

Presentato in data **4 maggio 2015**; annunciato nella seduta pom. n. 442 del 5 maggio 2015.

Classificazione TESEO

AUTORITA' INDIPENDENTI DI CONTROLLO E GARANZIA , DIRITTI DELL'UOMO ,
ISTITUZIONE DI SEDI ED UFFICI PUBBLICI

Articoli

PRESIDENTE DEL SENATO (Art.1), PRESIDENTE DELLA CAMERA (Art.1), INDENNITA' DI
FUNZIONE (Art.1), COMPETENZA (Art.2), VIGILANZA (Art.2), DETENUTI (Art.2), CENTRI E
STRUTTURE DI UTILITA' SOCIALE (Art.2), PROFUGHI E RIFUGIATI (Art.2), CENTRI DI
IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE (CIE) (Art.2), UFFICI (Art.3), PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI (Art.3), UFFICIO NAZIONALE ANTIDISCRIMINAZIONI
RAZZIALI (UNAR) (Art.3), DECRETI MINISTERIALI (Art.3), RUOLI E PIANTE ORGANICHE
(Art.3), NOMINE (Art.1)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Riccardo Mazzoni](#) ([FI-PdL XVII](#)) (dato conto della nomina il 20
maggio 2015) .

Assegnazione

Assegnato alla [1ª Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#) in sede referente il 14 maggio

2015. Annuncio nella seduta pom. n. 451 del 14 maggio 2015.

Pareri delle commissioni 2^a (Giustizia), 3^a (Aff. esteri), 5^a (Bilancio), 7^a (Pubbl. istruzione), 14^a (Unione europea)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1908

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1908

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MANCONI** e **MAZZONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 2015

Istituzione del Garante nazionale dei diritti umani

Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge ha lo scopo di colmare un vuoto normativo del nostro Paese. Sin dal 1978 vari organi delle Nazioni Unite si sono occupati del tema delle istituzioni nazionali per i diritti umani. Nel 1991 la Commissione ONU per i diritti umani, dalla quale deriva il Consiglio dei diritti umani, che è oggi attivo a Ginevra, promosse a Parigi un importante Seminario internazionale nel quale vennero sviluppate le linee-guida tracciate nel 1978 e furono adottati i «Principi di Parigi». Tali principi costituiscono i criteri che debbono informare le istituzioni nazionali indipendenti per i diritti umani, sia in termini strutturali sia in termini funzionali. Essi infatti sono ripresi e contenuti nella risoluzione n. 48/134 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 20 dicembre 1993, che recepisce anche le conclusioni della Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sui diritti umani, tenuta a Vienna nel giugno 1993. La Conferenza mondiale sui diritti umani di Vienna ha ribadito il ruolo cruciale e costruttivo svolto dalle istituzioni nazionali per la promozione e la tutela dei diritti umani, in particolare attraverso la loro capacità di fornire consulenza alle autorità competenti, il loro ruolo nella riparazione delle violazioni dei diritti umani, nella diffusione dell'informazione sui diritti umani e nell'educazione ai diritti umani. La Conferenza ha incoraggiato la costituzione e il rafforzamento di tali istituzioni nazionali, nel rispetto del diritto di ogni Stato di scegliere la struttura politica che meglio risponde alle sue particolari necessità. Tali istituzioni sono state successivamente individuate -- concordemente in ambito ONU, Consiglio d'Europa, OSCE, Unione europea -- in una figura garante per i diritti umani a livello nazionale, articolandola come organo sia collegiale sia monocratico, come nel caso del Difensore civico nazionale. Queste istituzioni devono essere costituite in virtù di un atto legislativo e la loro composizione deve risultare, in via di principio, da decisioni adottate non dall'Esecutivo ma da organi parlamentari. Diverse sono le soluzioni adottate dagli altri Paesi. In Francia, la Commissione nazionale consultiva dei diritti dell'uomo è un organismo prevalentemente di consulenza del Primo Ministro e dei ministri interessati e organo di diffusione di informazioni sulle questioni relative ai diritti umani. In Germania il governo federale include tra i suoi vari organi anche un «Incaricato» o «Commissario» per i diritti umani e gli aiuti umanitari che ha un ruolo eminentemente politico. E sempre in Germania opera l'Istituto tedesco per i diritti umani, che funge da autorità nazionale indipendente per i diritti umani e coopera sia con le altre istituzioni nazionali nel campo dei diritti umani sia con le organizzazioni internazionali. L'Irlanda ha istituito nel 2001 la Commissione per i diritti umani che può essere paragonata alle Autorità indipendenti del nostro ordinamento. Nel Regno Unito la Commissione sull'eguaglianza e i diritti umani, istituita nel 2007, ha poteri di inchiesta e di investigazione sulle violazioni, promuove la conoscenza dei diritti umani, monitora la legislazione sui diritti umani ed ha un ruolo di consulenza rispetto al Governo. In ogni caso, la creazione di una istituzione indipendente per i diritti umani con compiti ispettivi rispetto alla tutela dei diritti umani è un impegno internazionale che l'Italia ha assunto in base alla citata

risoluzione ONU n. 48/134 del 1993. L'Italia ha confermato l'impegno all'atto della sua candidatura, coronata da successo, a membro del Consiglio dei diritti umani di Ginevra del 2007 e del 2011. L'Italia, inoltre, con la ratifica del Protocollo opzionale alla Convenzione ONU contro la tortura (legge 9 novembre 2012, n. 195), si è impegnata a creare entro un anno i meccanismi nazionali indipendenti di controllo previsti all'articolo 17 del Protocollo. In questo contesto va ricordato che l'Italia, quest'anno, così come nel 2010, è stata oggetto della verifica periodica concernente i diritti umani da parte del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite. Così come nel 2010 anche quest'anno, lo scorso 18 marzo 2015, ben 23 raccomandazioni, tutte accettate dall'Italia, hanno chiesto al nostro Paese di procedere alla istituzione di un organismo nazionale indipendente secondo la risoluzione ONU n. 48/134. Inoltre, le 187 raccomandazioni approvate sull'Italia nel corso dell'ultima verifica sul rispetto dei diritti umani svolta sul nostro Paese hanno fatto registrare una forte sollecitazione a valorizzare maggiormente il ruolo dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR) e, in particolare durante il dibattito, è stato sottolineato come il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, pur meritoriamente istituito con il cosiddetto «decreto Cancellieri» del 2013 (decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10), non offra sufficienti garanzie di autonomia e indipendenza, in quanto inquadrato nella struttura del Ministero della giustizia.

Nella scorsa legislatura l'obiettivo di istituire una «Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani», sulla base di un disegno di legge approvato dal Senato il 20 luglio 2011, non è stato centrato in ragione di talune riserve emerse nel corso del dibattito alla Camera, dovute essenzialmente alla necessità di configurare la Commissione in coerenza con esigenze di reale efficacia ed economicità. Da qui nasce l'idea di configurare tale istituzione come organo monocratico, il «Garante nazionale dei diritti umani», e di legarne l'operatività all'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, in modo da evitare duplicazioni delle strutture e valorizzare appieno esperienze e competenze.

Il «Garante», nominato dai Presidenti delle Camere, soddisfa i Principi di Parigi, vale a dire: indipendenza ed autonomia dal Governo, sia operativa sia finanziaria, imparzialità ampio mandato basato sugli *standard* universali dei diritti umani, adeguato potere di indagine e risorse adeguate. Esso ha il compito di promuovere e vigilare sul rispetto, in Italia, dei diritti umani e delle libertà fondamentali così come individuati dalle convenzioni delle Nazioni Unite, dal Consiglio d'Europa, dall'Unione europea e tutelati dalla Costituzione italiana. Tra le funzioni principali del Garante vanno segnalati: il monitoraggio del rispetto dei diritti umani in Italia; la valutazione di eventuali segnalazioni in materia di violazioni o limitazioni dei diritti umani; la verifica del rispetto dei diritti dei detenuti, dei rifugiati e dei migranti; il riscontro sull'attuazione delle convenzioni e degli accordi internazionali ratificati dall'Italia; la collaborazione con difensori civili e garanti dei diritti dei detenuti nonché con gli organismi internazionali preposti alla tutela dei diritti umani, in particolare con quelli delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea, e con gli omologhi organismi istituiti da altri Stati nel settore della promozione e della protezione dei diritti umani; la possibilità di formulare pareri, raccomandazioni e proposte, anche con riferimento a provvedimenti di natura legislativa o regolamentare, al Governo e al Parlamento su tutte le questioni concernenti il rispetto dei diritti umani, sollecitando ove necessario la firma o la ratifica delle convenzioni e degli accordi internazionali; la promozione della cultura e dell'insegnamento dei diritti umani. Della sua attività il Garante, deve dare conto annualmente alle Camere attraverso un'apposita relazione.

L'articolo 1 istituisce il «Garante nazionale dei diritti umani» in Italia; l'articolo 2 ne definisce i compiti; l'articolo 3 ne disciplina l'Ufficio, con espresso riferimento all'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali. Infine, gli articoli 4 e 5 provvedono circa le spese di funzionamento del Garante e la relativa copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Garante nazionale dei diritti umani)

1. È istituito, ai sensi della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 48/134 del 20 dicembre 1993, il Garante nazionale dei diritti umani, di seguito denominato «Garante», con lo scopo di promuovere e di tutelare i diritti fondamentali della persona, riconosciuti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte. A tal fine, l'ordinamento riconosce un ruolo specifico in materia alle amministrazioni dello Stato e, in tema di rapporti internazionali, per le particolari funzioni ad esso attribuite dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, presso il quale opera il Comitato interministeriale per i diritti umani che assicura il raccordo tra le amministrazioni pubbliche, nonché tra queste, gli organismi internazionali e il Garante nazionale dei diritti umani di cui alla presente legge.
2. Il Garante opera con indipendenza di giudizio e di valutazione nonché in piena autonomia decisionale, gestionale e finanziaria; a tal fine, il Garante non può essere nominato tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni.
3. Il Garante è scelto tra persone di alta qualificazione nel settore dei diritti di riconosciuta indipendenza e idoneità alla funzione e che possiedano un'esperienza pluriennale nel campo della tutela e della promozione dei diritti umani.
4. Il Garante è nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. La prima nomina è effettuata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Il Garante dura in carica quattro anni e non può essere confermato per più di una volta. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato sono attivate le procedure per la nomina del nuovo Garante.
6. Per tutta la durata dell'incarico il Garante non può ricoprire cariche elettive o assumere incarichi di governo o altri uffici pubblici di qualsiasi natura, né ricoprire incarichi per conto di un'associazione o di un partito o movimento politico; qualora sia docente universitario di ruolo, è collocato in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.
7. Al Garante compete un'indennità di funzione determinata ai sensi dell'articolo 3, commi da 44 a 52-*bis*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 195, emanato ai sensi del citato comma 52-*bis*.
8. In caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico ovvero grave violazione dei doveri inerenti all'incarico, il Garante è immediatamente sostituito. La valutazione circa l'effettiva esistenza dell'incompatibilità sopravvenuta, dell'impedimento fisico o psichico nonché della grave violazione dei doveri inerenti all'incarico affidato compete ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che vi procedono d'intesa e senza ritardo, e provvedono altresì alla nomina del nuovo Garante ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo. Al Garante così nominato si applicano le altre disposizioni del presente articolo.

Art. 2.

(Compiti del Garante)

1. Il Garante ha il compito di:

a) monitorare il rispetto dei diritti umani in Italia; valutare le segnalazioni in materia di violazioni o limitazioni dei diritti umani che provengano dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano; verificare in particolare il rispetto dei diritti dei detenuti, se del caso prendendo visione, previo consenso anche verbale dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta o privata della libertà personale e accedendo alle strutture in cui si trovano persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, quali istituti penitenziari, ospedali psichiatrici giudiziari ove esistenti nelle more della loro soppressione o strutture sanitarie destinate ad accogliere persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, comunità terapeutiche e di accoglienza, strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o cautelari, comunità di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria; accertare il rispetto dei diritti delle persone trattenute nei centri destinati ai richiedenti asilo ed ai migrati, accedendo senza restrizione alcuna a

qualunque locale;

b) verificare l'effettiva attuazione nel territorio nazionale delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani ratificati dall'Italia;

c) collaborare con le autorità, le istituzioni e gli organismi pubblici, quali i difensori civici e i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati, cui la legge attribuisce, a livello centrale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti umani, nonché con gli organismi internazionali preposti alla tutela dei diritti umani, in particolare con quelli delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea, e con gli omologhi organismi istituiti da altri Stati nel settore della promozione e della protezione dei diritti umani;

d) formulare, anche di propria iniziativa, pareri, raccomandazioni e proposte, anche con riferimento a provvedimenti di natura legislativa o regolamentare, al Governo e al Parlamento su tutte le questioni concernenti il rispetto dei diritti umani, ove necessario sollecitando la firma o la ratifica delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani;

e) promuovere la cultura e l'insegnamento dei diritti umani, nonché la diffusione della conoscenza delle norme nazionali e internazionali che regolano la materia;

f) predisporre e trasmettere alle Camere una relazione annuale sull'attività svolta.

2. Il Garante, nel rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati personali, può chiedere alle pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto o ente pubblico, di fornire informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali; le amministrazioni e gli altri soggetti destinatari devono tassativamente rispondere entro trenta giorni dalla richiesta. Il Garante, inoltre, può chiedere a enti e amministrazioni pubbliche di accedere a banche di dati o ad archivi, comunicando la richiesta al Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 3.

(Ufficio del Garante)

1. Il Garante si avvale, per il suo funzionamento, dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (UNAR), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, in attuazione della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.

2. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, è istituito il ruolo organico del Garante e sono adottate le disposizioni per il transito nel suddetto ruolo del personale in servizio presso l'Ufficio di cui al comma 1, nonché le disposizioni per il funzionamento e l'organizzazione interna, per la predisposizione del bilancio e del rendiconto e quelle concernenti le procedure e le modalità di reclutamento. Il personale in servizio presso l'Ufficio di cui al presente articolo risponde esclusivamente al Garante.

3. Con delibera del Garante, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono definite le procedure di formazione e di adozione degli atti nonché l'articolazione dell'Ufficio.

4. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

Art. 4.

(Spese)

1. Alle spese di funzionamento dell'Ufficio del Garante si provvede a valere sul fondo stanziato a tale scopo e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in euro 662.575 per l'anno 2015 e in euro

1.735.150 a decorrere dall'anno 2016, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1908
XVII Legislatura

Istituzione del Garante nazionale dei diritti umani
Titolo breve: *autorità nazionale diritti umani*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 275 \(pom.\)](#)

20 maggio 2015

Congiunzione di

[S. 865](#)

[N. 282 \(pom.\)](#)

16 giugno 2015

Congiunzione di

[S. 1939](#)

[N. 344 \(pom.\)](#)

2 dicembre 2015

Adottato testo
base S. 1908.
Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 15
dicembre 2015
alle ore 13:00

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 348 \(pom.\)](#)

15 dicembre 2015

Discusso
congiuntamente:
[S. 865](#), [S. 1939](#)
(proposte
audizioni)

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N_485 \(pom_\)](#)

17 maggio 2017

Discusso
congiuntamente:
[S.865](#), [S.1939](#)
Fissato termine
per la
presentazione di
subemendamenti
agli emendamenti
del relatore:
24/05/2017 h. 13.

Allegato al
resoconto testo
emendamenti

[N_488 \(pom_\)](#)

31 maggio 2017

Testo di
emendamenti
allegato al
resoconto

[N_500 \(pom_\)](#)

11 luglio 2017

Testo
emendamento
allegato al
resoconto

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 275 (pom.) del 20/05/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 2015
275ª Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Giuseppe Falcomatà, sindaco di Reggio Calabria, e Francesco Rocca, presidente nazionale della Croce Rossa Italiana, accompagnato da Alessandra Diodati, direttore sanitario dei progetti per l'assistenza migranti

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(865\)](#) *Emma FATTORINI ed altri. - Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la tutela dei diritti umani*

[\(1908\)](#) *MANCONI e MAZZONI. - Istituzione del Garante nazionale dei diritti umani*

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 865, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1908 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 aprile.

Il relatore [MAZZONI](#) (FI-PdL XVII) riferisce sul disegno di legge n. [1908](#), di cui è cofirmatario, insieme al senatore Manconi, che istituisce il «Garante nazionale dei diritti umani», ai sensi della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 48/134 del 20 dicembre 1993.

Diversamente dal disegno di legge n. [865](#), precedentemente illustrato, il disegno di legge in titolo attribuisce la promozione e la tutela dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali a un organo monocratico. Il Garante, nominato dai Presidenti delle Camere, soddisfa i principi richiamati dalla citata risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite: indipendenza e autonomia dal Governo, sia operativa sia finanziaria, imparzialità, ampio mandato basato sugli *standard* universali dei diritti umani, adeguato potere di indagine e opportune risorse.

Tra le funzioni del Garante, indicate all'articolo 2, si segnalano, in particolare, il monitoraggio del rispetto dei diritti umani in Italia; la valutazione di eventuali segnalazioni in materia di violazioni o limitazioni dei diritti umani; la verifica del rispetto dei diritti dei detenuti, dei rifugiati e dei migranti; il riscontro sull'attuazione delle convenzioni e degli accordi internazionali ratificati dall'Italia; la collaborazione con difensori civili e garanti dei diritti dei detenuti, nonché con gli organismi internazionali preposti alla tutela dei diritti umani; la possibilità di formulare pareri, raccomandazioni e proposte, anche con riferimento a provvedimenti di natura legislativa o regolamentare, al Governo e al Parlamento su tutte le questioni concernenti il rispetto dei diritti umani, sollecitando, ove necessario, la firma o la ratifica delle convenzioni e degli accordi internazionali; la promozione della cultura e dell'insegnamento dei diritti umani. Della sua attività il Garante deve dare conto annualmente alle Camere attraverso un'apposita relazione.

L'articolo 3 dispone che il Garante si avvalga, per lo svolgimento delle proprie funzioni, dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (UNAR), già istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in modo da evitare duplicazioni delle strutture e valorizzare esperienze e competenze esistenti.

Infine, gli articoli 4 e 5 provvedono circa le spese di funzionamento del Garante e la relativa copertura finanziaria.

Conclude, proponendo che il disegno di legge n. [1908](#) sia esaminato congiuntamente al disegno di legge d'iniziativa della senatrice Fattorini e altri già all'esame della Commissione, in ragione dell'analogia della materia trattata e delle identiche finalità perseguite.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(1176-B\)](#) **CIAMPI ed altri.** - *Istituzione del "Giorno del dono"*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 maggio.

La presidente [FINOCCHIARO](#) (PD), facente le funzioni di relatrice in sostituzione del relatore Morra, avverte che non sono stati presentati emendamenti.

Si procede quindi alla votazione del mandato al relatore.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*LN-Aut*) preannuncia il proprio voto contrario.

La senatrice [LO MORO](#) (*PD*), a nome del Gruppo, annuncia un voto favorevole.

La senatrice [BERNINI](#) (*FI-PdL XVII*) annuncia che si asterrà dalla votazione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce quindi al relatore il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. [1176-B](#), e con richiesta di autorizzazione a svolgere la relazione orale.

(1870) Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale, approvato dalla Camera dei deputati

(157) Laura BIANCONI. - Modifiche alla legge 11 agosto 1991, n. 266, in materia di organizzazioni di volontariato

- e petizione n. 849 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 maggio e rinviato nella seduta del 19 maggio.

Ha inizio la discussione generale.

Il senatore [MAZZONI](#) (*FI-PdL XVII*) sottolinea, preliminarmente, l'importanza - nell'ambito del sistema sociale italiano - del ruolo degli enti del Terzo settore, che operano per finalità civiche e solidaristiche, in attuazione del principio di sussidiarietà. A tale proposito, ricorda che il Governo di centrodestra, a partire dal 2005, ha adottato diversi provvedimenti per disegnare un nuovo sistema di *welfare*, attraverso il contributo dei corpi intermedi della società.

A suo avviso, la nuova riforma dovrebbe essere ispirata ai principi di trasparenza e misurabilità dell'efficacia delle azioni delle associazioni del terzo settore. In tal modo, ritiene che si possa eliminare quella opacità di rapporti tra le cooperative e la politica, soprattutto di una parte della sinistra, che ha procurato indebiti vantaggi ad una porzione del mondo cooperativistico, finendo per danneggiare l'intero Terzo settore.

Pur riscontrando, nel disegno di legge delega in esame, alcuni aspetti positivi nella direzione auspicata, rileva alcune criticità.

In particolare, la delega al Governo risulta eccessivamente ampia e poco dettagliata. Inoltre, osserva che le risorse stanziare saranno certamente insufficienti, ad esempio per consentire al Ministero del lavoro di svolgere le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo ad esso attribuite sugli enti del Terzo settore e sulle loro attività. Anche in tema di servizio civile universale, sarebbero necessari finanziamenti adeguati, per poter avviare i progetti destinati ai giovani che intendono acquisire competenze attraverso questa esperienza. Infine, critica l'applicazione solo parziale delle agevolazioni fiscali previste in favore delle *start-up* innovative.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 14,20, riprende alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui temi dell'immigrazione: audizione del Sindaco di Reggio Calabria e del Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta antimeridiana del 12 maggio.

La [PRESIDENTE](#) rivolge parole di saluto ai partecipanti all'incontro e introduce i lavori.

Svolge il suo intervento il sindaco del comune di Reggio Calabria, Giuseppe FALCOMATÀ, il quale preannuncia che consegnerà successivamente anche una memoria scritta.

Prendono dunque la parola il senatore [Giovanni MAURO](#) (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)*), la senatrice [LO MORO](#) (*PD*), i senatori [MAZZONI](#) (*FI-PdL XVII*) e [CALDEROLI](#) (*LN-Aut*), nonché la [PRESIDENTE](#) e il senatore [CAMPANELLA](#) (*Misto-ILC*) per porre quesiti, a cui risponde il sindaco FALCOMATÀ.

Intervengono quindi il senatore [CRIMI](#) (*M5S*) e la [PRESIDENTE](#), per chiedere chiarimenti, nonché la senatrice [BERNINI](#) (*FI-PdL XVII*) e i senatori [MIGLIAVACCA](#) (*PD*), [CALDEROLI](#) (*LN-Aut*) e [MAZZONI](#) (*FI-PdL XVII*), per formulare quesiti, a cui risponde il sindaco FALCOMATÀ.

Svolge, successivamente, il suo intervento il presidente nazionale della Croce Rossa italiana, Francesco ROCCA.

Prendono la parola i senatori [CALDEROLI](#) (LN-Aut) e [MAZZONI](#) (FI-PdL XVII), nonché la senatrice [BERNINI](#) (FI-PdL XVII) per porre quesiti, a cui risponde il presidente ROCCA.

Interviene quindi il direttore sanitario progetti assistenza migranti della Croce Rossa italiana, Alessandra DIODATI, per fornire alcuni dati in merito al quesito posto dal senatore Calderoli.

Prende infine la parola il presidente ROCCA per svolgere alcune considerazioni conclusive.

La [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa l'audizione e comunica che i documenti fatti pervenire successivamente saranno resi disponibili per la pubblica consultazione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

[RESOCONTO STENOGRAFICO](#)

1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 282 (pom.) del 16/06/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 16 GIUGNO 2015
282ª Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Interviene il vice ministro dell'interno Bubbico.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

[\(865\)](#) Emma FATTORINI ed altri. - *Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la tutela dei diritti umani*

[\(1908\)](#) MANCONI e MAZZONI. - *Istituzione del Garante nazionale dei diritti umani*

[\(1939\)](#) MORRA. - *Istituzione della Commissione nazionale indipendente per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 865 e 1908, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1939 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 maggio 2015.

Il relatore [MAZZONI](#) (FI-PdL XVII) riferisce sul disegno di legge n. [1939](#), d'iniziativa del senatore Morra, che istituisce la Commissione nazionale indipendente per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, ai sensi della risoluzione n. 48/134, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 1993.

In particolare, si prevede che la Commissione, alla quale è riconosciuta piena autonomia contabile,

organizzativa e gestionale, sia un organo collegiale composto da sette componenti, eletti dai membri delle Commissioni parlamentari competenti tra esperti di elevata professionalità ed esperienza nel campo dei diritti umani, dei diritti dei minori e delle scienze umane in genere, in Italia e all'estero. Il presidente è eletto tra i componenti della Commissione dai componenti medesimi e resta in carica per un anno. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni e sono sottoposti a procedura di controllo dopo metà mandato. Gli incarichi di presidente e di componente della Commissione sono incompatibili con qualsiasi altro impiego pubblico o privato, nonché con qualsiasi attività imprenditoriale o libero professionale o carica, anche elettiva o governativa.

Tra i compiti della Commissione, indicati all'articolo 3, si segnalano: l'istituzione di un osservatorio per il monitoraggio del rispetto dei diritti umani in Italia e all'estero; la verifica dell'attuazione delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani già ratificati dall'Italia e la redazione dei relativi rapporti periodici da sottoporre ai competenti organismi internazionali e al Comitato permanente sui diritti umani istituito presso il Ministero degli affari esteri; la formulazione, anche di propria iniziativa, di proposte al Governo sulla materia; la promozione della firma di accordi internazionali in materia di diritti umani; la cooperazione con analoghi organismi internazionali o istituzioni di altri Paesi; l'accoglimento di segnalazioni relative a violazioni o limitazioni dei diritti umani e l'adozione di conseguenti provvedimenti; l'inserimento, nei codici di deontologia delle categorie professionali, di norme per la promozione e la protezione dei diritti umani; la predisposizione annuale di una relazione sull'attività svolta e sulla situazione relativa all'attuazione e al rispetto dei diritti umani in Italia e all'estero. È prevista, inoltre, una generale facoltà di richiedere informazioni e documenti a soggetti pubblici e privati, fatti salvi i casi di segreto professionale, d'ufficio o di Stato, nonché di disporre accessi, ispezioni e verifiche dei luoghi, previa autorizzazione - in mancanza della collaborazione dei soggetti tenuti a farli effettuare - del presidente del tribunale competente per territorio.

L'articolo 4 disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio della Commissione, i criteri per l'assunzione di personale da parte della Commissione e il trattamento economico.

All'articolo 5, si introducono norme di carattere sanzionatorio, destinate a indicare le pene amministrative comminate a coloro che violino gli obblighi di informazione e documentazione posti all'articolo 3.

Con l'articolo 6 si prevede che la Commissione possa avvalersi di collaborazioni di università, centri di studio e di ricerca, organizzazioni non governative, associazioni e altre istituzioni con comprovate competenza e professionalità in materia di promozione e protezione dei diritti umani.

Con l'articolo 7 si dispone la soppressione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 aprile 2007, che ha istituito, presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio, il Comitato dei ministri per l'indirizzo e la guida strategica in materia di tutela dei diritti umani, il quale si troverebbe a esercitare gli stessi compiti della costituenda Commissione.

L'articolo 8, infine, reca la copertura finanziaria.

Propone quindi che, per l'analogia della materia trattata, il disegno di legge n. [1939](#) sia esaminato congiuntamente ai disegni di legge n. [865](#) e n. [1908](#), già all'esame della Commissione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2013/33/UE, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale ([n. 170](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2014, n. 154. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 9 giugno.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*LN-Aut*) rileva un difetto di coordinamento, suscettibile di interpretazioni difformi, tra l'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari, disciplinato dal testo unico sull'immigrazione, e l'istituto della protezione sussidiaria, fattispecie prevista dal decreto, la quale presenta un ambito di applicabilità per alcuni aspetti coincidente, anche se più circoscritto: i motivi per cui può essere concesso un permesso per motivi umanitari, infatti, sono più numerosi e la decisione può essere assunta unilateralmente dallo Stato.

Il senatore [CRIMI](#) (*M5S*) osserva che, alla luce delle recenti vicende di cronaca, che hanno rilevato l'esistenza di un diffuso fenomeno criminale di sfruttamento dell'immigrazione, sarebbe opportuno prevedere, nello schema di decreto legislativo, forme di controllo più penetranti. Al contrario, l'articolo 19 si limita ad attribuire al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno - attraverso le prefetture - compiti di monitoraggio della gestione delle strutture di accoglienza. Sugli esiti di tale attività di controllo il Ministero dell'interno è obbligato a riferire annualmente alle Camere. Sarebbe preferibile, invece, assegnare alle prefetture poteri ispettivi ed esecutivi, al fine di consentire un intervento immediato, non solo qualora non siano rispettati i livelli di qualità del servizio offerto dalle strutture di accoglienza, ma anche nel caso che siano riscontrate gravi illegalità.

Segnala, inoltre, la necessità di prevedere criteri uniformi di valutazione delle domande di asilo da parte delle commissioni territoriali.

Il vice ministro BUBBICO sottolinea l'impegno del Governo a introdurre i correttivi necessari per superare le inefficienze del complesso sistema di gestione del fenomeno dell'immigrazione. In tal senso, sono particolarmente utili anche le segnalazioni raccolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva in corso di svolgimento presso la Commissione.

Oltre all'esigenza di un maggior coordinamento tra Stato, Regioni ed enti locali, è indiscutibile la necessità di individuare una politica comune europea ispirata ad una visione strategica, piuttosto che limitarsi ad affrontare le sempre più frequenti situazioni di emergenza. Per questo motivo, le istituzioni europee stanno adottando misure che tendono a realizzare un sistema europeo di asilo, anche al fine di superare le difficoltà di natura interpretativa evidenziate dal Regolamento di Dublino.

Con lo schema di decreto legislativo, quindi, si intende recepire nell'ordinamento italiano le nuove direttive assunte dal Parlamento e dal Consiglio europeo in materia di protezione internazionale, anche tenendo conto delle esperienze registrate sul territorio italiano in tema di tempi di permanenza dei richiedenti asilo, in attesa che si concluda l'*iter* della domanda di protezione. A tale proposito, ribadisce che le norme previste sono volte a scoraggiare l'uso strumentale del ricorso al tribunale ordinario contro il rigetto della domanda di protezione da parte delle commissioni territoriali, salvaguardando tuttavia il diritto dei migranti ad ottenere un riesame della loro istanza.

Nel replicare al senatore Calderoli, precisa che il permesso provvisorio per ragioni umanitarie comporta comunque l'identificazione dell'immigrato irregolare e dunque il suo inserimento nel circuito legale; alla scadenza del permesso temporaneo, il soggetto dovrà rientrare nel proprio Paese, a meno che nel frattempo non gli sia stato riconosciuto il diritto di asilo.

In ogni caso, osserva che l'adeguamento della normativa non appare sufficiente a contrastare il traffico di esseri umani e le speculazioni criminali legate al fenomeno dell'immigrazione. A tale scopo, occorrerebbe un'azione politica volta a favorire la cooperazione tra gli Stati dell'Unione europea e i Paesi di origine dei migranti, per la soluzione dei gravi problemi che determinano i tentativi di espatrio.

Conclude, sottolineando la necessità che l'impianto normativo consenta un bilanciamento tra l'esigenza di tutela della sicurezza dei cittadini italiani e il rispetto della dignità di ogni persona.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*LN-Aut*) ribadisce che la forma di protezione sussidiaria non appare chiaramente distinta da quella umanitaria. Ciò, a suo avviso, non consente di applicare in modo puntuale le norme del cosiddetto regolamento di Dublino, in relazione alla domanda di protezione internazionale. In particolare, ricorda che ai beneficiari di protezione umanitaria sarebbe riconosciuta la libertà di circolazione nell'area Schengen, sebbene la Francia abbia introdotto alcune limitazioni, riferite in particolare alla disponibilità di sufficienti risorse economiche.

Auspica, pertanto, una più approfondita riflessione su questo tema.

Il senatore [MAZZONI](#) (*FI-PdL XVII*) ritiene opportuno individuare un tribunale specificamente competente nell'esame dei ricorsi contro le decisioni di rigetto delle domande di protezione adottate dalle commissioni territoriali, al fine di accelerare le procedure e disincentivare la formulazione strumentale di istanze di riesame. A tale proposito, chiede di conoscere quale soluzione sia stata adottata dagli altri Paesi europei.

In secondo luogo, ritiene che l'Italia dovrebbe pretendere quanto meno una puntuale applicazione del cosiddetto regolamento di Dublino III, che all'articolo 17 introduce due clausole: in deroga al principio di sovranità, si stabilisce che ciascuno Stato membro possa decidere di esaminare una domanda di protezione, anche qualora non sia di sua competenza; inoltre, lo Stato competente può chiedere a un altro Stato di prendere in carico la richiesta di protezione, qualora sussistano motivi umanitari o la necessità di ricongiungimento familiare.

Infine, ricorda che la direttiva n. 55 del 2001 prevede misure eccezionali, qualora arrivi nel territorio dell'Unione europea un numero particolarmente consistente di stranieri, i quali non possono rientrare nel loro Paese a causa di una guerra, ovvero perché rischierebbero di subire violenze o altre forme di lesione dei propri diritti fondamentali. Tale normativa stabilisce che sia riconosciuta una tutela immediata e transitoria ai migranti e che sia garantito un riequilibrio degli oneri tra gli Stati membri che offrono la prima accoglienza.

Il vice ministro BUBBICO assicura che il Governo sta esercitando pressioni in sede europea, affinché sia garantita l'attuazione dell'articolo 17 del regolamento di Dublino III e della direttiva n. 55 del 2001. A fronte della scarsa disponibilità dimostrata dagli altri Stati membri, tuttavia, è indispensabile proseguire i negoziati per realizzare un'azione condivisa e costruire un sistema di asilo europeo. Con riferimento ai ricorsi contro le decisioni delle commissioni territoriali, osserva che anche negli altri Stati membri sono previste forme di garanzia, sebbene siano adottate soluzioni differenti.

La [PRESIDENTE](#) osserva che il diritto di presentare ricorso contro il rigetto della domanda di protezione internazionale, sebbene non espressamente previsto, è comunque desumibile dalla normativa dell'Unione. Al fine di accelerare le procedure di riesame, a suo avviso, potrebbe essere valutata l'ipotesi di attribuire la competenza a una specifica sezione di ciascun tribunale, secondo un

criterio di rotazione.

Il senatore [Mario MAURO](#) (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)*) ritiene che la mancanza di solidarietà da parte degli altri Stati membri potrebbe essere determinata da una sostanziale sfiducia nei confronti dell'Italia circa l'integrale applicazione delle norme sull'identificazione dei migranti.

Il vice ministro BUBBICO assicura che anche altri Paesi, solitamente ritenuti particolarmente efficienti, come l'Austria, hanno analoghe difficoltà nell'identificazione dei migranti, che non può essere effettuata con metodi coercitivi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Agenda europea sulla migrazione" (COM (2015) 240 definitivo) ([n. 64](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 giugno.

Si apre la discussione.

Il senatore [PAGLIARI](#) (*PD*) formula considerazioni critiche sull'Agenda europea sulla migrazione, che reca un'indicazione generica degli obiettivi da perseguire, senza prevedere misure concrete per il loro conseguimento.

A suo avviso, la strategia europea in materia di immigrazione sconta le difficoltà derivanti dall'assenza di una visione comune, che dovrebbe tendere piuttosto a prevenire il fenomeno, anche per evitare la perdita di tante vite umane, a causa degli incidenti durante le traversate in mare o nel deserto. Ritiene infatti che l'azione umanitaria non possa limitarsi all'assistenza fornita al momento dello sbarco, che comunque non offre alcuna garanzia per il futuro a tante persone che fuggono dal proprio Paese in cerca di prospettive di vita migliori. Per incentivare l'immigrazione legale, bisognerebbe prevedere misure per il rimpatrio, che invece non sono citate nel documento.

Auspica, infine, una reazione decisa del Governo in sede europea, a fronte della decisione della Francia di sospendere l'efficacia dell'Accordo di Schengen, per impedire l'accesso degli immigrati nel suo territorio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 344 (pom.) del 02/12/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 2015
344ª Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Manzione e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

[\(1908\)](#) MANCONI e MAZZONI. - *Istituzione del Garante nazionale dei diritti umani*

[\(865\)](#) Emma FATTORINI ed altri. - *Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la tutela dei diritti umani*

[\(1939\)](#) MORRA. - *Istituzione della Commissione nazionale indipendente per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 giugno.

Il relatore [MAZZONI](#) (AL-A) propone di adottare il disegno di legge n. [1908](#) come testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

La [PRESIDENTE](#) propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, da riferire al disegno di legge n. [1908](#), adottato quale testo base, alle ore 13 di martedì 15 dicembre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(2092\)](#) *Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Di Lello ed altri; Vendola ed altri; Bressa; Bressa; Caterina Pes ed altri; Sandra Zampa; Caparini ed altri; Bersani ed altri; Vaccaro; Marazziti ed altri; Fedi ed altri; Francesca La Marca ed altri; Caruso ed altri; Gozi; Renata Bueno ed altri; Caruso ed altri; Porta ed altri; Renata Polverini; Sorial ed altri; Merlo e Borghese; Elena Centemero; Bianconi; Dorina Bianchi; Fucsia Fitzgerald Nissoli ed altri; Marilena Fabbri ed altri

[\(17\)](#) *Ignazio MARINO ed altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di introduzione dello ius soli*

[\(202\)](#) *Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza*

[\(255\)](#) *DI BIAGIO e MICHELONI. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza*

[\(271\)](#) *MANCONI e TRONTI. - Disposizioni in tema di acquisto della cittadinanza italiana*

[\(330\)](#) *CASSON ed altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza*

[\(604\)](#) *GIOVANARDI e COMPAGNA. - Disposizioni relative all'acquisto della cittadinanza italiana*

[\(927\)](#) *Stefania GIANNINI ed altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza*

[\(967\)](#) *Laura BIANCONI ed altri. - Modifiche alla legge 9 febbraio 1992, n. 91 recante nuove norme sulla cittadinanza*

- e petizioni nn. 147, 324, 428 e 1030 e voto regionale n. 38 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° dicembre.

Il senatore [CALDEROLI](#) (LN-Aut) avanza una questione pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del Regolamento.

Ritiene opportuna, infatti, una riflessione approfondita sulle complesse questioni connesse al tema della cittadinanza.

In primo luogo, appare indubbio, a suo avviso, che i gravi attentati terroristici di Parigi abbiano determinato l'esigenza di un ripensamento, a livello internazionale, degli accordi relativi alla gestione dei flussi migratori, con riferimento non solo al regolamento di Dublino, ma anche all'applicazione del Trattato di Schengen.

Il testo approvato dalla Camera dei deputati, invece, fa riferimento al quadro normativo vigente nell'Unione europea, soprattutto in relazione al diritto di soggiorno permanente, riconosciuto al cittadino dell'Unione europea che abbia soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale, e al permesso di soggiorno dell'Unione europea per soggiornanti di lungo periodo.

A suo avviso, bisognerebbe modificare le norme in materia di cittadinanza, alla luce dell'attuale contesto storico e tenendo conto delle primarie esigenze di sicurezza dei cittadini, bene primario che le società europee sono oggi chiamate a tutelare.

Con precipuo riferimento alle disposizioni contenute nel disegno di legge all'esame, ritiene che - in alcune ipotesi - sarebbe necessaria una più approfondita riflessione. Alcune norme dovrebbero essere completamente riconsiderate.

Ad esempio, in ragione dell'elevato numero di minori non accompagnati che entrano nel territorio nazionale, potrebbe risultare eccessivamente estensiva la norma di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 91 del 1992, in base alla quale è cittadino italiano il figlio di ignoti trovati nel territorio della Repubblica.

Con i disegni di legge in titolo, invece, si propone una estensione - a suo avviso improvida - delle modalità di acquisto della cittadinanza secondo il principio dello *ius soli*. Con riferimento ai minori, questa misura appare ultronea, dal momento che anche ai minori stranieri non accompagnati sono in ogni caso garantiti dalla legislazione vigente i diritti relativi al soggiorno temporaneo, alle cure sanitarie, all'avviamento scolastico. Si potrebbe ipotizzare, allora, che la normativa sia piuttosto finalizzata al riconoscimento, al compimento del diciottesimo anno di età, del diritto di voto. A suo avviso, tuttavia, sarebbe quanto mai avventata e irresponsabile una scelta che rischia di compromettere l'identità culturale del Paese e la sua sicurezza per mere ragioni elettorali.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*) avanza una questione pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del Regolamento. Osserva che le nuove disposizioni potrebbero determinare una disparità di trattamento nei confronti degli stranieri nati in Italia che abbiano più di 20 anni al momento dell'entrata in vigore della legge, ai quali si applicherebbe la normativa vigente. Costoro, infatti, potrebbero acquisire la cittadinanza solo mediante dichiarazione di volontà espressa, qualora abbiano risieduto legalmente senza interruzioni in Italia, fino al raggiungimento della maggiore età.

Inoltre, la nuova fattispecie di acquisto della cittadinanza per nascita non potrebbe essere applicata ai cittadini europei, dal momento che solo i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione possono essere titolari di permesso di soggiorno dell'Unione europea per soggiornanti di lungo periodo.

Esprime, comunque, forti perplessità sull'impianto complessivo del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, che sembra incentivare ulteriormente l'ingresso di extracomunitari nel Paese, nonostante la crescente pressione dei flussi migratori. Peraltro, si tratta di persone che non parlano la lingua italiana e prive di qualifiche professionali, le quali perciò non sarebbero in grado di contribuire allo sviluppo economico e sociale.

Infatti, con le nuove disposizioni, potrebbero richiedere la cittadinanza italiana, a favore dei figli minori che abbiano concluso un ciclo di istruzione o formazione professionale, anche quei genitori provenienti da Paesi extraeuropei, i quali in realtà non sarebbero interessati a rimanere sul territorio nazionale, preferendo - dopo un breve periodo di soggiorno in Italia - trasferirsi in un altro Paese o tornare in quello di origine.

Si determinerebbe così un notevole incremento della platea, già particolarmente consistente, di quanti - acquisita la cittadinanza italiana - avrebbero diritto alle prestazioni sociali e previdenziali. Ciò potrebbe avere effetti molto negativi sul sistema sanitario e sul *welfare*.

Pertanto, a suo avviso, senza modificare la normativa vigente, sarebbe preferibile accelerare l'*iter* amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza italiana a coloro che hanno maturato i requisiti prescritti, a conclusione di un percorso di integrazione sociale, culturale e linguistica e di effettiva

condivisione dei principi costituzionali.

La [PRESIDENTE](#) avverte che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 93 del Regolamento, sulle proposte di questione pregiudiziale si svolgerà un'unica discussione, nella quale potrà prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare per non più di dieci minuti.

Il senatore [MAZZONI](#) (*AL-A*) concorda sulla opportunità del riconoscimento della cittadinanza solo al termine di un effettivo processo di integrazione. Tuttavia, ritiene imprescindibile l'esigenza di adeguare la normativa in materia, proprio in ragione del mutato contesto internazionale e della trasformazione della società italiana. Ciò consentirebbe di contrastare l'acuirsi di tensioni sociali, connesse anche alla situazione di emarginazione dei giovani immigrati di seconda e terza generazione. Se, da un lato, occorre gestire i flussi migratori, essendo realisticamente impossibile bloccarli, dall'altro bisogna prendere atto del notevole aumento di minori stranieri presenti in Italia, i quali hanno il diritto di acquisire la cittadinanza del Paese nel quale vivono e studiano, senza dover attendere il raggiungimento della maggiore età.

Del resto, con le norme in esame non si determina, a suo avviso, una estensione indiscriminata dell'acquisizione della cittadinanza, in quanto sono previsti specifici requisiti per il suo riconoscimento, in particolare con riferimento al principio dello *ius culturae*. Sottolinea che tale impostazione potrebbe risultare particolarmente efficace e suscettibile di produrre risultati ben più soddisfacenti rispetto a modelli fondati sul multiculturalismo, che invece - a suo avviso - non ha favorito alcun reale processo di integrazione degli stranieri.

Annuncia, pertanto, un voto contrario.

Il senatore [GASPARRI](#) (*FI-PdL XVII*) ritiene insufficienti le analisi di tipo sociologico, che individuano soltanto nella situazione di emarginazione degli immigrati di seconda e terza generazione e nel degrado delle periferie urbane le cause delle reazioni violente o, addirittura, degli atti terroristici. Certamente, l'acquisizione della cittadinanza dovrebbe avvenire solo a seguito di un effettivo processo di integrazione, della verifica di una reale adesione ai valori democratici e ai principi costituzionali, eventualmente anche attraverso cerimonie solenni, finalizzate a enfatizzare l'importanza dell'acquisizione dello *status civitatis*, presupposto per l'esercizio dei diritti, ma anche per l'adempimento dei doveri.

Rileva che, a volte, gli stranieri che hanno acquistato la cittadinanza in un Paese occidentale continuano ad adottare i propri modelli culturali e non accettano gli stili di vita delle democrazie più avanzate. Basti pensare ai casi di mutilazioni genitali femminili o di sottomissione della donna, fenomeni che purtroppo si registrano anche in Occidente.

Pertanto, sarebbe opportuna maggiore prudenza in tema di cittadinanza, anche considerando che la normativa è stata modificata solo nel 1992, peraltro al fine di rendere più rigorosi i criteri per il conseguimento della cittadinanza in base allo *ius soli*. In quell'occasione, infatti, il periodo di permanenza dello straniero sul territorio italiano, quale presupposto per ottenere la cittadinanza, fu elevato da 5 a 10 anni.

Nell'auspicare quindi una riflessione approfondita, annuncia un voto favorevole.

Il senatore [COCIANCICH](#) (*PD*) ritiene fuorviante analizzare la materia della cittadinanza alla luce dei recenti attentati. Infatti, finora non è stata accertata alcuna connessione tra il fenomeno migratorio e quello del terrorismo.

Auspica, pertanto, una riflessione ampia e serena sui disegni di legge in titolo, scevra da condizionamenti legati alla errata percezione - diffusa in molti Paesi e in particolare in Italia, come dimostra un recente studio Ipsos-Mori - circa la reale presenza degli stranieri, e in particolare quelli di

religione musulmana, nel territorio nazionale. Dai dati, infatti, risulta che il fenomeno ha dimensioni piuttosto contenute.

A suo avviso, non sono condivisibili le preoccupazioni sulla tenuta del sistema sanitario e previdenziale: infatti, un'analisi comparativa di costi e benefici della presenza degli stranieri in Italia ha dimostrato l'importanza del loro contributo per il mantenimento dell'attuale organizzazione del *welfare*.

D'altro canto, ritiene indispensabile il riconoscimento della parità sotto il profilo dei rapporti civili, sociali, culturali e politici di persone che comunque vivono e lavorano in Italia, in coerenza con il principio di uguaglianza, sancito dall'articolo 3 della Costituzione, fondamento del patto repubblicano. Annuncia, pertanto, un voto contrario.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*) ritiene che le proposte di questione pregiudiziale siano da respingere, come affermato dal senatore Cociancich, proprio richiamando il principio di uguaglianza. Il riconoscimento della cittadinanza, a suo avviso, è uno degli strumenti indispensabili per rimuovere gli ostacoli che limitano la valorizzazione della persona nella società, per contrastare qualsiasi forma di discriminazione, anche religiosa. Sarebbe irragionevole, infatti, negare la cittadinanza a bambini già pienamente integrati, che condividono il patrimonio linguistico e culturale degli italiani. Auspicando il superamento del principio dello *ius sanguinis*, legato a una concezione ottocentesca della questione della cittadinanza, annuncia un voto contrario.

Il senatore [CRIMI](#) (*M5S*), a nome del Gruppo, annuncia che si asterrà dalla votazione. Ritiene, infatti, che il testo approvato dalla Camera dei deputati non sia del tutto condivisibile, in quanto introduce una forma attenuata di *ius soli*, sostanzialmente al fine di correggere alcune anomalie determinate dalla normativa vigente. Tuttavia, valuta positivamente l'introduzione di norme a vantaggio dei minori, sebbene l'acquisto della cittadinanza nella minore età non determini particolari benefici, essendo già ampie le garanzie a favore dei bambini stranieri. A suo avviso, le considerazioni sul particolare contesto storico e sulla diffusione dell'integralismo islamico non dovrebbero condizionare il dibattito. Del resto, l'estensione delle modalità di acquisto della cittadinanza potrebbe rivelarsi un fattore decisivo proprio per favorire i processi di integrazione, per contrastare il terrorismo e l'intolleranza, attraverso una risposta di tipo culturale, a difesa dei valori di libertà e uguaglianza. Ritiene necessario, quindi, esaminare nel merito i disegni di legge in titolo, anche al fine di apportare alcune modifiche. Ad esempio, sarebbe opportuna una verifica della conoscenza della lingua italiana.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*LN-Aut*), dopo aver annunciato il proprio voto favorevole, ritiene necessario un approfondimento sulla consistenza della platea dei soggetti che potrebbero beneficiare dell'estensione delle modalità di acquisto della cittadinanza italiana. In ogni caso, sottolinea che il testo trasmesso dalla Camera dei deputati presenta numerose incongruenze e molteplici criticità.

La [PRESIDENTE](#) avverte che, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, sulla questione pregiudiziale, benché sollevata con più proposte diversamente motivate, dal senatore Calderoli e dal senatore Malan, si effettuerà un'unica votazione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, la questione pregiudiziale è respinta.

La [PRESIDENTE](#) dichiara, quindi, aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(1870\)](#) *Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(157\)](#) *Laura BIANCONI. - Modifiche alla legge 11 agosto 1991, n. 266, in materia di organizzazioni di volontariato*

- e [petizione n. 849 ad essi attinente](#)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 settembre.

Il relatore [LEPRI](#) (PD) ritira l'emendamento 3.1 e presenta gli ulteriori emendamenti 1.100 e 3.100, pubblicati in allegato.

La [PRESIDENTE](#) propone di fissare alle ore 12 di venerdì 4 dicembre il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti 1.100 e 3.100 del relatore.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(302\)](#) *DE POLI. - Riconoscimento della lingua italiana dei segni*

[\(1019\)](#) *Nicoletta FAVERO ed altri. - Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e per il riconoscimento della lingua dei segni italiana*

[\(1151\)](#) *PAGLIARI ed altri. - Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile, nonché per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere*

[\(1789\)](#) *CONSIGLIO. - Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche*

[\(1907\)](#) *AIELLO. - Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche*

- e [petizione n. 765 ad essi attinenti](#)

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore [RUSSO](#) (PD) riferisce sui disegni di legge in titolo, che introducono importanti disposizioni in favore delle persone non udenti, in coerenza con deliberazioni di organismi comunitari e internazionali, promuovendo il loro inserimento sociale, educativo e lavorativo, anche attraverso il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS), come lingua della minoranza linguistica dei sordi, ritenuta meritevole della tutela di cui all'articolo 6 della Costituzione.

Si sofferma, innanzitutto, sui disegni di legge n. [302](#), d'iniziativa del senatore De Poli, e n. [1019](#), a prima firma della senatrice Favero, che prevedono il riconoscimento della LIS come lingua non territoriale propria della comunità dei sordi, in ragione della sua specifica morfologia, sintattica e lessicale.

È prevista l'adozione di uno o più regolamenti governativi di attuazione, in considerazione dei risvolti tecnici che tale normativa comporta, oltre all'intesa in sede di Conferenza unificata, a motivo delle competenze regionali in materia di assistenza sociale. Nell'elaborazione dei regolamenti sarà possibile coinvolgere l'ente preposto istituzionalmente alla tutela dei sordi, nonché le associazioni maggiormente rappresentative per la tutela e la promozione dei diritti delle persone sorde.

I due provvedimenti stabiliscono, inoltre, che la LIS possa essere utilizzata in giudizio e nei rapporti dei cittadini con le pubbliche amministrazioni.

Il testo proposto dal senatore De Poli garantisce l'insegnamento della LIS nelle scuole primaria e secondaria di primo grado, per consentire ai bambini sordi un pieno sviluppo cognitivo nell'ambito della propria comunità, che includa persone sorde e udenti, nonché un pieno accesso all'istruzione, alla cultura e all'inserimento lavorativo e sociale. A tal fine, è garantito altresì l'utilizzo dell'interprete della LIS nelle scuole superiori e nelle università.

Il disegno di legge n. [1019](#) che, con alcune modificazioni, ripropone il testo del provvedimento esaminato dalla Camera la scorsa legislatura, prevede che gli interventi diagnostici precoci per tutti i bambini nati o divenuti sordi o sordociechi, ai fini dei necessari interventi protesici o logopedici, siano inseriti tra i livelli essenziali delle prestazioni. È altresì promossa la ricerca scientifica e tecnologica per favorire un impiego sempre più diffuso delle tecnologie visive e acustiche necessarie per la comunicazione e l'accesso all'informazione. Sono determinate le modalità di utilizzo della LIS in ambito scolastico e universitario, nonché di altre tecniche, anche informatiche, volte a favorire la comunicazione delle persone con disabilità. È promossa la diffusione della LIS e delle tecnologie per la sottotitolazione, con particolare riferimento alle trasmissioni televisive, ed è favorita la rimozione di ogni barriera che limiti la partecipazione delle persone sorde e sordocieche alla vita collettiva.

Anche i disegni di legge n. [1151](#), a prima firma del senatore Pagliari, n. [1789](#), d'iniziativa del senatore Consiglio, e n. [1907](#), presentato dal senatore Aiello, sono volti a favorire la partecipazione delle persone con disabilità uditiva alla vita collettiva, garantendo la diffusione e l'utilizzo della lingua dei segni e di tutti gli altri strumenti di accesso alla comunicazione.

È assicurata la libertà di scelta delle persone disabili e delle loro famiglie in merito alle modalità di comunicazione, ai percorsi educativi e agli ausili utilizzati per il raggiungimento della piena integrazione sociale.

Particolare attenzione è volta a promuovere l'accessibilità alla comunicazione, all'informazione, ai luoghi e agli spazi pubblici e privati e ai rapporti con la pubblica amministrazione, anche attraverso la prestazione di servizi di interpretariato nella LIS e nella LIS tattile.

In ambito scolastico, è garantita la prestazione di tutti i servizi a sostegno degli alunni sordi, nonché l'accessibilità all'istruzione universitaria e post-universitaria.

Sono altresì previste misure di garanzia delle pari opportunità delle persone con disabilità uditiva nei luoghi di lavoro, così come nelle strutture che forniscono servizi sanitari, di pronto soccorso e cura. Attraverso la realizzazione di servizi di interpretariato nella LIS e di sottotitolazione, è assicurata la piena accessibilità del patrimonio artistico e culturale italiano, la fruizione di eventi culturali e

ricreativi nonché la pratica sportiva e l'uso dei mezzi pubblici di trasporto.

In particolare, i disegni di legge n. [1151](#) e n. [1789](#), oltre a sostenere la prevenzione e la cura della sordità, riconoscono e tutelano la LIS e la lingua dei segni tattile, promuovendo altresì l'insegnamento della lingua italiana parlata e scritta, l'oralismo e il bilinguismo (lingua italiana parlata/LIS).

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1434) GASPARRI e SCOMA. - Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo terroristico

(1715) DI BIAGIO ed altri. - Estensione alle vittime del dovere e della criminalità organizzata dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo

- e petizioni nn. 91 e 715 ad essi attinenti

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore [GOTOR](#) (PD) riferisce sui disegni di legge in titolo, soffermandosi in primo luogo sul disegno di legge n. [1715](#), d'iniziativa del senatore Di Biagio e di altri senatori. Esso ha l'obiettivo di colmare le disparità di trattamento esistenti nei confronti delle vittime del dovere, cioè magistrati, personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei Vigili del fuoco e, più in generale, dipendenti pubblici nell'esercizio delle loro funzioni, che hanno riportato invalidità permanenti o sono deceduti nel servizio prestato alle istituzioni e all'intera collettività, nello svolgimento di attività quali il contrasto alla criminalità, i servizi di ordine pubblico e pubblico soccorso, il presidio di infrastrutture civili e militari, la tutela della pubblica sicurezza.

La stratificazione di diversi interventi normativi, con i quali si sono riconosciuti benefici e provvidenze ai caduti nell'esercizio del dovere a difesa della legalità, nonché ai loro familiari, ha determinato una sperequazione di trattamento, in ragione della differente matrice criminale dei gravi fatti delittuosi. Si è introdotta, in tal modo, una distinzione tra le vittime del terrorismo, quelle della criminalità organizzata e le altre vittime del dovere, con l'attribuzione di differenti misure di ristoro dei danni subiti. Tale disparità si è accentuata con la legge di stabilità per il 2014, che ha attribuito ulteriori benefici alle vittime del terrorismo.

L'articolo 1, quindi, estende alle vittime del dovere e della criminalità organizzata i benefici previsti dalla legge n. 206 del 2004, mentre l'articolo 2 chiarisce la corretta interpretazione delle norme emanate a favore delle vittime del terrorismo ed estese alle vittime del dovere e della criminalità organizzata con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2006. Infatti, in fase applicativa, può accadere che l'estensione dei benefici subisca adattamenti e restrizioni tali da frustrare l'intento perequativo del legislatore.

L'articolo 3 prevede l'introduzione di una Giornata nazionale in memoria delle vittime del dovere, da celebrare il 2 giugno, in coincidenza con la Festa della Repubblica.

L'articolo 4 stabilisce l'assegnazione di un'onorificenza alle vittime del dovere e della criminalità organizzata, come già avviene nei confronti delle vittime del terrorismo. Infine, gli articoli 5 e 6 recano disposizioni relative alla copertura finanziaria e all'entrata in vigore della legge.

Il disegno di legge n. [1434](#), d'iniziativa del senatore Gasparri, prevede - all'articolo 1 - l'istituzione di un Fondo di rotazione, alimentato in parte da contributi statali e in parte da somme derivanti dai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, per il risarcimento dei danni subiti dalle vittime del

terrorismo. Infatti, spesso accade che costoro non riescano a ottenere alcun tipo di ristoro, in quanto i beni dei condannati vengono confiscati dallo Stato, nel medesimo giudizio nel quale le parti offese si sono costituite parti civili, oppure in sede di applicazione delle misure di prevenzione. Le modalità di accesso al Fondo sono disciplinate dall'articolo 2.

L'articolo 3 prevede l'istituzione di un Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo terroristico, presso il Ministero dell'interno.

Gli articoli 4 e 5 regolano, rispettivamente, le modalità di proposizione e di gestione della domanda di accesso al Fondo per il risarcimento dei danni.

Infine, l'articolo 6 prevede che la gestione del Fondo sia disciplinata da un apposito regolamento di attuazione, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, mentre l'articolo 7 reca la copertura finanziaria, valutata in 10 milioni di euro all'anno.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1313) Ornella BERTOROTTA ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno dei costi degli enti costituiti o partecipati nonché delle società partecipate o controllate dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento
- e petizione n. 958 ad esso attinente
(Esame e rinvio)

Il relatore **ENDRIZZI (M5S)** riferisce sul disegno di legge n. **1313**, d'iniziativa della senatrice Bertorotta e di altri senatori, il quale prevede l'istituzione di una Commissione di inchiesta sul fenomeno dei costi degli enti costituiti o partecipati nonché delle società partecipate o controllate dallo Stato, dalle Regioni, dalle province e dai comuni.

L'opinione pubblica e gli organi di informazione hanno da tempo riservato particolare attenzione a questo fenomeno, anche con riferimento ai costi degli amministratori, dei dipendenti e dei consulenti di tali società. Tali costi rappresentano, infatti, una percentuale assai elevata dei costi complessivi, che ovviamente varia considerevolmente da società a società. Inoltre, sono stati evidenziati l'ipertrofia della composizione degli organi e dei consigli di amministrazione di tali società rispetto alla rilevanza economica e alle attività svolte, gli emolumenti dei componenti di tali organi, sensibilmente più elevati rispetto a società private di analoghe dimensioni e volumi di fatturato, nonché gli elevati costi aggiuntivi dell'attività amministrativa sotto forma di spese di rappresentanza e missione, vetture aziendali, arredo di uffici e personale di segreteria esclusivo.

In merito al personale, è stata sottolineata l'esistenza di una percentuale - assolutamente sproporzionata - di personale a cui viene riconosciuto il livello direttivo. In molti casi, l'insieme dei costi di personale amministrativo, direttivo e operativo appare sproporzionato - in percentuale - rispetto agli altri costi aziendali delle società pubbliche, dando luogo a costi complessivi di esercizio non sempre coperti dai proventi ordinari derivanti dall'attività svolta e quindi in molti casi gravanti sul bilancio degli enti pubblici di controllo, con trasferimenti a copertura, diretta o indiretta, dei disavanzi di tali enti e con conseguente concorso all'incremento del disavanzo pubblico, oggi soggetto ai vincoli

del patto di stabilità europeo e a quello nazionale.

A tale proposito, rileva che proprio l'assoggettamento al patto di stabilità anche di tali fonti di spesa e l'eventuale traslazione dei relativi disavanzi sugli enti pubblici controllanti determina una contrazione delle disponibilità di spesa sociale di tali soggetti giuridici e dei relativi enti pubblici.

In questo contesto, il Parlamento, al fine di esercitare pienamente le sue funzioni legislative e di indirizzo politico, deve essere messo nelle condizioni di potere acquisire informazioni circa la complessità del fenomeno in questione, procedendo a una più ampia e dettagliata ricognizione del numero, della tipologia, della qualità delle società pubbliche, dei costi amministrativi e di personale.

Come noto, l'articolo 82 della Costituzione stabilisce che la Commissione di inchiesta proceda alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. I poteri coercitivi che la Commissione d'inchiesta può esercitare sono naturalmente quelli propri della fase "istruttoria" delle indagini giudiziarie, dal momento che la Commissione è priva di poteri giudicanti e non può quindi accertare reati e irrogare sanzioni. La Commissione può quindi disporre ispezioni e perquisizioni personali e domiciliari, sequestri, intercettazioni telefoniche, perizie, ricognizioni, esperimento di prove testimoniali e accompagnamento coattivo dei testi renitenti. La Commissione deve comunque assicurare il rispetto dei diritti fondamentali di difesa discendenti dal disposto dell'articolo 24 della Costituzione, riconoscendo, ad esempio, il diritto all'assistenza del difensore ogni volta che il suo mancato esercizio possa pregiudicare la posizione processuale della persona interrogata.

Il parallelismo con i poteri della magistratura si estende anche agli aspetti relativi alle limitazioni dei poteri della Commissione stessa. In via generale, si può affermare che lo svolgimento dell'inchiesta trova gli stessi limiti che la vigente legislazione pone alle indagini dell'autorità giudiziaria, fermo restando che l'atto istitutivo della Commissione può disporre di ulteriori, ovvero prevedere l'inapplicabilità nei confronti della Commissione stessa di disposizioni limitative dell'attività d'indagine dell'autorità giudiziaria.

Entro questa cornice giuridica di carattere generale si inserisce il disegno di legge ora all'esame della Commissione.

Esso si compone di otto articoli. L'articolo 1 attribuisce alla Commissione il compito di individuare quali siano le società di natura giuridica privatistica controllate o collegate, nonché gli enti, i consorzi di diritto o di fatto, tipici o atipici, costituiti o partecipati dallo Stato, dalle Regioni, dalle province e dai comuni operanti in Italia o all'estero. Per ciascuna società, provvederà ad acquisire dati in ordine alla consistenza di capitale e alle funzioni, ai settori di intervento, al fatturato e ai proventi finanziari ordinari.

La Commissione ha altresì il compito di ricostruire i dati, riferiti agli ultimi cinque anni, relativi alla composizione, ai criteri di nomina e alla remunerazione degli organi amministrativi, alle spese di rappresentanza e di missione, con particolare riferimento al personale direttivo la cui consistenza è rilevata in rapporto col restante personale dipendente. La Commissione, inoltre, acquisisce i dati degli ultimi cinque anni relativi al ricorso a consulenze esterne, con l'indicazione delle specifiche attività richieste e delle modalità di remunerazione, distinguendo tra forme periodiche e forme legate a singoli compiti.

La Commissione dovrà indagare sui rapporti, anche percentuali, tra entrate proprie della società per remunerazione di servizi resi ad utenza ovvero con trasferimenti dell'ente e i costi complessivi, acquisiti per il personale e per consulenti, distinguendo i rapporti per singola categoria di soggetti e per costo complessivo.

Sempre ai sensi dell'articolo 1, i compiti della Commissione sono estesi ai processi di riorganizzazione in atto nel settore oggetto di indagine e al rispetto della normativa vigente, anche con riferimento alla problematica delle incompatibilità e dei conflitti di interesse degli amministratori e dei dirigenti delle società e degli enti medesimi. La Commissione provvederà, infine, ad accertare i criteri adottati e la congruità delle procedure seguite per la costituzione, gestione e organizzazione delle

società, anche con riferimento alle nomine. Ove si rilevino anomalie, dovrà accertare le eventuali responsabilità e le pertinenti cause, anche di ordine normativo, formulando le conseguenti proposte correttive atte a rimuovere tali fenomeni, ovviamente nel rispetto delle competenze costituzionali proprie delle autonomie locali.

I lavori della Commissione devono essere conclusi entro ventiquattro mesi dalla sua costituzione.

I restanti articoli disciplinano la composizione della Commissione, formata da 20 senatori e 20 deputati, nonché l'organizzazione dei suoi lavori, le modalità di svolgimento delle audizioni, le procedure di richiesta di atti e documenti, il relativo regime di pubblicità.

In considerazione dell'importanza e dell'urgenza dell'attività di inchiesta fin qui descritta, auspica un celere e positivo esame della proposta in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

La [PRESIDENTE](#) comunica che è convocata un'ulteriore seduta alle ore 14 di domani, giovedì 3 dicembre.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1870](#)

Art. 1

1.100

[LEPRI](#), relatore

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di disciplina di riforma del Terzo settore. Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale, mediante forme di azione volontaria e gratuita, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi. Non

fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le fondazioni bancarie.».

Art. 3

3.100

[LEPRI](#), relatore

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) rivedere e semplificare il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica, definire le informazioni obbligatorie da inserire negli statuti e negli atti costitutivi, nonché prevedere obblighi di trasparenza e di informazione, anche verso i terzi, attraverso forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell'ente;».

1.3.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 348 (pom.) del 15/12/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 15 DICEMBRE 2015
348ª Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Manzione e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sesa Amici.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2145\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **[COCIANCICH](#)** (PD) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, rimessi alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta odierna, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Previa dichiarazione di voto contraria del senatore **[CALDEROLI](#)** (LN-Aut) e favorevole della senatrice **[LO MORO](#)** (PD), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti ([n. 248](#))

(Osservazioni alla 9ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD) dopo aver riferito sullo schema di decreto legislativo in titolo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta odierna, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

Il senatore [CALDEROLI](#) (LN-Aut) annuncia il proprio voto contrario. Ritiene, infatti, necessario un approfondimento della materia, soprattutto con riferimento alle sanzioni previste per inosservanza delle norme sull'etichettatura dell'olio di oliva e dell'olio di sansa d'oliva, le quali comunque non forniscono garanzie ulteriori circa la qualità del prodotto.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di osservazioni non ostative formulata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

[\(1870\)](#) *Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(157\)](#) *Laura BIANCONI. - Modifiche alla legge 11 agosto 1991, n. 266, in materia di organizzazioni di volontariato*

- e *petizione [n. 849](#) ad essi attinente*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 dicembre.

La [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati subemendamenti all'emendamento 8.101 del relatore, pubblicati in allegato.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione [\(n. 249\)](#)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 21 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame e rinvio)

Il relatore [PAGLIARI](#) (PD) illustra lo schema di decreto legislativo in esame, con il quale si modificano o abrogano disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 124 del 2015, al fine di semplificare il sistema normativo e i procedimenti amministrativi e dare maggiore impulso al processo di attuazione delle leggi.

Il provvedimento, che è stato tempestivamente deliberato dal Governo, cioè entro i 90 giorni per l'esercizio della delega fissati dal predetto articolo 21, è composto di tre articoli.

All'articolo 1, sono indicate dettagliatamente le modifiche da apportare a norme vigenti, mentre l'articolo 2 - attraverso un rinvio all'allegato 1 - reca l'elenco puntuale delle disposizioni da abrogare. Infine, l'articolo 3 concerne l'entrata in vigore del decreto legislativo.

Sottolinea, quindi, che lo schema di decreto legislativo risulta coerente con i termini e i criteri direttivi contenuti nella delega. Inoltre, il testo non presenta profili di costituzionalità in riferimento al riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ed è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza previsti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Gli interventi normativi sono altresì compatibili con l'ordinamento comunitario, in quanto non hanno a oggetto disposizioni di legge che costituiscono adempimento di obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea.

Sottolinea che il testo all'esame non introduce nuove definizioni normative nell'ordinamento giuridico, né contiene disposizioni retroattive o che determinino la reviviscenza di norme precedentemente abrogate, oppure di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Dopo aver rilevato che lo schema di decreto non determina effetti abrogativi impliciti e non contrasta né interferisce con ulteriori disposizioni di delega, propone di esprimere un parere non ostativo. Si riserva, comunque, di accogliere eventuali osservazioni che emergeranno nel corso della discussione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(2092\)](#) **Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge

d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Di Lello ed altri; Vendola ed altri; Bressa; Bressa; Caterina Pes ed altri; Sandra Zampa; Caparini ed altri; Bersani ed altri; Vaccaro; Marazziti ed altri; Fedi ed altri; Francesca La Marca ed altri; Caruso ed altri; Gozi; Renata Bueno ed altri; Caruso ed altri; Porta ed altri; Renata Polverini; Sorial ed altri; Merlo e Borghese; Elena Centemero; Bianconi; Dorina Bianchi; Fucsia Fitzgerald Nissoli ed altri; Marilena Fabbri ed altri

[\(17\)](#) *Ignazio MARINO ed altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di introduzione dello ius soli*

[\(202\)](#) *Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza*

[\(255\)](#) *DI BIAGIO e MICHELONI. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza*

[\(271\)](#) *MANCONI e TRONTI. - Disposizioni in tema di acquisto della cittadinanza italiana*

[\(330\)](#) *CASSON ed altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza*

[\(604\)](#) *GIOVANARDI e COMPAGNA. - Disposizioni relative all'acquisto della cittadinanza italiana*

[\(927\)](#) *Stefania GIANNINI ed altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza*

[\(967\)](#) *Laura BIANCONI ed altri. - Modifiche alla legge 9 febbraio 1992, n. 91 recante nuove norme sulla cittadinanza*

- e petizioni nn. 147, 324, 428 e 1030 e voto regionale n. 38 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 dicembre.

Riprende la discussione generale.

Il senatore [D'ALI](#) (*FI-PdL XVII*) ritiene che sarebbe opportuno il più ampio dibattito sulle modalità di acquisizione della cittadinanza, in ragione della rilevanza della questione e delle sue molteplici implicazioni.

Innanzitutto, osserva che dovrebbe essere valutato l'eventuale impatto economico derivante dall'ampliamento delle opportunità di acquisire la cittadinanza. Storicamente, infatti, i Paesi hanno utilizzato la concessione della cittadinanza come strumento per incentivare flussi migratori funzionali allo sviluppo economico e sociale dei loro territori, salvo poi introdurre limitazioni per ragioni di opportunità, in presenza di una diversa congiuntura economica. Ad esempio, negli Stati Uniti è molto più difficile - oggi rispetto al passato - ottenere la cittadinanza statunitense.

Pertanto, a suo avviso, a prescindere da considerazioni di carattere umanitario, bisognerebbe valutare il complesso degli interessi di una determinata società a consentire l'ingresso di un numero rilevante di stranieri. Del resto, agli stranieri presenti sul territorio italiano è già garantito il godimento dei diritti civili, fuorché la possibilità di concorrere alla vita democratica del Paese. Peraltro, tale diritto si acquisisce solo con la maggiore età. Sarebbe dunque superfluo concedere la cittadinanza a minori nati sul territorio italiano da genitori titolari di permesso di soggiorno dell'Unione europea per soggiornanti di lungo periodo, oppure che abbiano frequentato un ciclo di istruzione negli istituti scolastici nazionali.

Un altro aspetto criticabile è la possibilità che un bambino straniero diventi cittadino italiano su richiesta del genitore, indipendentemente dalla sua effettiva integrazione dal punto di vista sociale e culturale e dalla sua volontà. Infatti, è previsto soltanto che l'interessato possa rinunciare alla cittadinanza acquisita entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.

A suo avviso, è auspicabile maggiore prudenza in relazione al riconoscimento della cittadinanza per *ius soli* e *ius culturae*, anche in rapporto ad altre modifiche normative in corso di esame, che nel loro complesso potrebbero favorire un uso strumentale di alcuni istituti. Basti pensare, infatti, alle proposte di legge in materia di unioni civili e alla recente introduzione della nuova disciplina in tema di separazione e divorzio.

In conclusione, esprime valutazioni critiche sul provvedimento in esame, che - a suo avviso - favorisce l'immigrazione e pone a rischio la coesione della società italiana basata sullo *ius sanguinis*.

Il senatore [MALAN](#) (FI-PdL XVII) ritiene irragionevole un provvedimento che finirebbe per stimolare ulteriormente la pressione migratoria sull'Italia, soprattutto in considerazione del prolungato periodo di difficoltà economica del Paese.

Il riconoscimento della cittadinanza per *ius soli* e *ius culturae*, infatti, comporterebbe certamente un considerevole aumento delle richieste, per la prospettiva di acquisire tutti i diritti conseguenti in materia di istruzione e sanità. Tuttavia, il sistema sanitario italiano non riesce a garantire un'assistenza adeguata neanche alle famiglie italiane con basso reddito, quindi un notevole ampliamento della platea dei beneficiari sarebbe insostenibile, mettendo a rischio la fornitura dei servizi sociali.

Occorre considerare, inoltre, che la forma di *ius soli* vigente negli Stati Uniti non prevede il diritto al ricongiungimento familiare del minore, mentre in Italia anche i suoi genitori, successivamente, potrebbero avere titolo a chiedere la cittadinanza, con un ulteriore grave impatto sul sistema del *welfare*.

Ritiene assolutamente criticabile, poi, la possibilità di riconoscere la cittadinanza a conclusione di un ciclo di istruzione negli istituti scolastici italiani, addirittura senza una verifica del livello di apprendimento, qualora si tratti di formazione professionale. In questo modo, a suo avviso, si incentiva la richiesta di concessione della cittadinanza anche da parte di stranieri che, in realtà, avrebbero intenzione di trattenersi in Italia solo per un periodo di tempo determinato, con l'obiettivo di fare ritorno nel Paese di provenienza dopo aver realizzato - attraverso l'attività lavorativa svolta in Italia - guadagni congrui rispetto alle loro aspettative.

La senatrice [PELINO](#) (FI-PdL XVII) ritiene che le nuove norme in materia di cittadinanza siano in controtendenza rispetto all'attuale contesto politico, sociale ed economico. A suo avviso, appare indispensabile un profondo ripensamento, soprattutto dopo gli attentati terroristici di Parigi, compiuti da immigrati di seconda e terza generazione, ai quali è stata riconosciuta la cittadinanza francese per *ius soli*. Del resto, a suo avviso, le politiche di integrazione sono destinate al fallimento, se i destinatari delle misure volte a favorire il loro inserimento nella società conservano in realtà i propri usi e costumi e rifiutano di adottare uno stile di vita occidentale.

A suo avviso, l'acquisizione della cittadinanza per *ius soli* e *ius culturae*, attraverso un ampliamento indiscriminato degli ambiti di tutela giuridica a favore degli stranieri, si pone in contrasto con le esigenze di sicurezza dei cittadini italiani.

Pertanto, sarebbe opportuno modificare radicalmente le norme in esame, favorendo la concessione della cittadinanza solo agli stranieri che dimostrino di condividere i valori sociali e culturali occidentali, improntati al principio di parità tra uomo e donna e al riconoscimento del valore della vita umana, di rispettare le leggi e le tradizioni del Paese che li accoglie e di contribuire altresì al suo sviluppo.

Il senatore [COCIANCICH](#) (PD) sottolinea positivamente la nuova impostazione culturale proposta dal provvedimento, che propone una società più aperta e integrata, basata su un differente concetto di cittadinanza, intesa come comunanza di valori e principi. Per questo motivo, si prevede la possibilità, qualora un genitore lo richieda, di concedere la cittadinanza anche ai bambini stranieri nati in Italia che siano inseriti in una comunità scolastica.

A suo avviso, è possibile preservare l'identità nazionale solo attraverso l'integrazione e l'incontro di culture diverse, con un arricchimento reciproco e la partecipazione a un progetto comune. È impensabile, infatti, frenare l'ondata migratoria con provvedimenti repressivi e il respingimento ai confini nazionali di persone in fuga da guerre e miseria.

Occorre considerare, peraltro, il consistente apporto degli immigrati allo sviluppo economico del Paese e al mantenimento di un equilibrato sistema di *welfare*. È quindi auspicabile che anche l'Italia introduca finalmente, nel proprio ordinamento, il criterio dello *ius soli*.

Rileva, tuttavia, la necessità di un approfondimento su due aspetti. In primo luogo, osserva che il riferimento al permesso di soggiorno dell'Unione europea introduce il requisito del reddito, seppur minimo, che - a suo avviso - non dovrebbe essere in alcun modo collegato al diritto di cittadinanza.

Inoltre, sarebbe forse opportuno estendere la facoltà di chiedere la cittadinanza anche ad altre persone che siano in particolari situazioni di fragilità, come i figli dei rifugiati o dei richiedenti asilo, e ai cittadini di Paesi dell'Unione europea.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1908 E CONNESSI (AUTORITÀ NAZIONALE DIRITTI UMANI)

La [PRESIDENTE](#), in considerazione del rilievo della materia trattata e tenendo conto di alcune sollecitazioni pervenute, propone di convocare in audizione - dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari - le associazioni e gli enti più rappresentativi in materia di promozione e protezione dei diritti umani.

Conseguentemente, all'esito di tali audizioni, si riserva di fissare un nuovo termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1870](#)

Art. 8

8.101/1

[DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#)

All'emendamento 8.101, lettera h-bis), sopprimere le seguenti parole: «, anche con riferimento alla territorialità e alla rilevanza per ciascun settore di intervento».

8.101/2

[BERTOROTTA](#)

All'emendamento 8.101, lettera h-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo il divieto per i componenti della Consulta stessa di percepire compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese, nonché altro tipo di emolumento o indennità in relazione a tale incarico».

8.101

[LEPRI](#), relatore

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«h-bis) riordino e revisione della Consulta nazionale per il Servizio civile universale, quale organismo di consultazione, riferimento e confronto per l'Amministrazione, sulla base del principio di rappresentatività tra tutti gli enti accreditati, anche con riferimento alla territorialità e alla rilevanza per ciascun settore di intervento».

1.3.2.1.5. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 485 (pom.) del 17/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)
MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 2017
485^a Seduta

Presidenza del Presidente
[TORRISI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(2092\)](#) *Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza,* approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Di Lello ed altri; Vendola ed altri; Bressa; Bressa; Caterina Pes ed altri; Sandra Zampa; Caparini ed altri; Bersani ed altri; Vaccaro; Marazziti ed altri; Fedi ed altri; Francesca La Marca ed altri; Caruso ed altri; Gozi; Renata Bueno ed altri; Caruso ed altri; Porta ed altri; Renata Polverini; Sorial ed altri; Merlo e Borghese; Elena Centemero; Bianconi; Dorina Bianchi; Fucsia Fitzgerald Nissoli ed altri; Marilena Fabbri ed altri

[\(17\)](#) *Ignazio MARINO ed altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di introduzione dello ius soli*

[\(202\)](#) *Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza*

[\(255\)](#) *DI BIAGIO e MICHELONI. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza*

[\(271\)](#) *MANCONI e TRONTI. - Disposizioni in tema di acquisto della cittadinanza italiana*

[\(330\)](#) *CASSON ed altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza*

(604) GIOVANARDI e COMPAGNA. - Disposizioni relative all'acquisto della cittadinanza italiana

(927) Stefania GIANNINI ed altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza

(967) Laura BIANCONI ed altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 recante nuove norme sulla cittadinanza

(2394) CONSIGLIO. - Modifiche all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e disposizioni concernenti l'introduzione di un esame di naturalizzazione per gli stranieri e gli apolidi che richiedono la cittadinanza

- e petizioni [nn. 147, 324, 428, 1030 e 1572](#) e [voto regionale n. 38](#) ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 maggio.

Il [PRESIDENTE](#), in considerazione del dibattito che si è svolto in Commissione nella seduta di ieri e a seguito di ulteriori approfondimenti, espone le sue riflessioni sulle questioni sollevate.

Innanzitutto, prende atto delle comunicazioni rese dal Presidente della Commissione bilancio nella seduta antimeridiana di mercoledì 10 maggio, dalle quali si evince che il parere non potrà essere reso in tempi compatibili con le determinazioni assunte, martedì 2 maggio, dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo, che ha fissato a giovedì 15 giugno l'inizio dell'esame in Assemblea del disegno di legge.

Nel ricordare che la richiesta di parere sugli emendamenti è stata trasmessa il 14 luglio del 2016, e più volte reiterata, ritiene che la Commissione bilancio avrebbe potuto esprimersi almeno su una parte delle proposte emendative, consentendo così alla Commissione di merito di iniziare le votazioni in tempi congrui.

In ossequio al principio di leale collaborazione, che deve ispirare le relazioni tra gli organi interni all'istituzione, ai fini del buon andamento dei lavori e per un corretto e funzionale svolgimento del procedimento legislativo, reputa opportuno, in ogni caso, compiere un ulteriore passaggio con la Presidenza della Commissione bilancio, per sollecitare l'espressione del parere almeno su una parte degli emendamenti all'esame.

Certamente, l'articolo 39, del Regolamento, nel disciplinare in via generale la procedura in sede consultiva, fissa in quindici giorni il termine decorso il quale si intende che la Commissione consultata non reputi di esprimere alcun parere. Pur tuttavia, occorre considerare anche le circolari presidenziali che, nel corso degli anni, sono state emanate. In particolare, la circolare sull'istruttoria legislativa nelle commissioni del 1997, in riferimento ai pareri obbligatori espressi dalla 1a, dalla 5a e dalla 2a Commissione, nonché dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali, prevede l'obbligo di attendere, prima di concludere l'esame in sede referente, che la Commissione consultata si esprima, salvo che ciò risulti impossibile a causa dei tempi imposti dal calendario dei lavori dell'Assemblea.

Qualora, all'esito dell'ulteriore interlocuzione con la Commissione bilancio, non vi fossero le condizioni per l'espressione del parere in tempi congrui, reputa ragionevole, già a partire dalla prossima settimana, procedere alla votazione degli emendamenti, pur in assenza dei prescritti pareri. D'altra parte, ribadisce che sono ormai decorsi infruttuosamente undici mesi dalla iniziale richiesta di parere e che la Conferenza dei Presidenti di Gruppo ha deciso l'inserimento del disegno di legge nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2770) ARRIGONI ed altri. - Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre de' Busi alla provincia di Bergamo, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 aprile.

Il relatore **CALDEROLI** (*LN-Aut*) segnala che la Commissione parlamentare per le questioni regionali, nel parere espresso il 4 maggio scorso, ha posto una condizione con la quale si chiede di sostituire, all'articolo 1, comma 3, il rinvio alle disposizioni di cui alla legge n. 146 del 2004 con una disciplina che tenga conto del complesso degli adempimenti a carico delle province di Lecco e di Bergamo, nonché delle modalità con cui le stesse sono chiamati ad assolverli.

Allo scopo di recepire il rilievo formulato, presenta l'emendamento 1.1, pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2439) Disposizioni in materia di partiti politici. Norme per favorire la trasparenza e la partecipazione democratica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marco Meloni ed altri; Fontanelli ed altri; Formisano; Lorenzo Guerini ed altri; Palese; Roberta Agostini ed altri; Sandra Zampa; D'Alia; Eugenia Roccella ed altri; Elena Centemero; Anna Maria Carloni ed altri; Gigli ed altri; Parrini ed altri; Quaranta ed altri; Mazziotti di Celso ed altri; Toninelli ed altri; D'Attorre ed altri; Mara Mucci e Prodani; Vargiu ed altri; Cristian Iannuzzi; Misuraca; Pisicchio

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 maggio.

Il relatore **MANCUSO** (*AP-CpE-NCD*), nell'evidenziare la portata del disegno di legge all'esame, riconosce che il testo trasmesso dalla Camera dei deputati già regola in modo compiuto la materia. Nondimeno, auspica che il lavoro che sarà svolto in questo ramo del Parlamento possa ulteriormente migliorare la proposta legislativa, colmando le eventuali lacune e risolvendo le criticità in esso presenti.

Segnala, in particolare, l'assenza di un'adeguata regolamentazione delle cosiddette "elezioni primarie" di partito, a suo avviso meritevoli di essere disciplinate secondo *standard* analoghi a quelli di altri ordinamenti europei.

Manifesta, infine, la sua disponibilità a considerare con la massima attenzione tutte le osservazioni e i rilievi che emergeranno nella discussione generale.

Ha inizio la discussione generale.

Il senatore [MAZZONI](#) (*ALA-SCCLP*) ricorda che i partiti ricostituiti nel secondo dopoguerra, protagonisti dei primi decenni della vita repubblicana, furono capaci di esprimere, al loro interno, un elevato tasso di democraticità, favorendo la più ampia partecipazione popolare.

Constata che la crisi di quella forma partito, prodottasi all'esito delle vicende giudiziarie degli anni novanta dello scorso secolo, non sembra essere giunta ad una sua risoluzione, nonostante i numerosi interventi compiuti a livello legislativo.

Con riferimento all'attuale sistema partitico, riconosce che alcune delle formazioni politiche non presentano spiccati caratteri di democraticità al loro interno. Pur tuttavia, se - in ragione della loro scarsa democraticità interna - fosse stato ad essi impedito di presentarsi alle elezioni, la partecipazione dei cittadini alla vita politica sarebbe stata sensibilmente impoverita, a danno del pluralismo e della rappresentanza. A suo avviso, occorre dunque porre la massima attenzione nel momento in cui si sceglie di regolare con legge la vita dei partiti, poiché potrebbero determinarsi effetti non voluti. Sarebbe forse sufficiente, a suo avviso, limitarsi a una ricognizione delle norme vigenti, in vista di un loro opportuno coordinamento.

Con riguardo al testo approvato dalla Camera dei deputati, valuta positivamente la scelta compiuta in favore di una regolazione non invasiva della vita dei partiti, limitata al profilo della trasparenza. Nondimeno, ritiene necessario apportare alcune modificazioni, con particolare riguardo al tema del finanziamento pubblico dei partiti. In proposito, ritiene meritevole di attenzione la posizione di quanti reputano preferibili forme, seppur ridotte e controllate, di finanziamento pubblico piuttosto che finanziamenti privati. In ogni caso, nel momento in cui si opta in favore del finanziamento privato, appare incongruo prevedere limiti rigidi e soglie eccessivamente basse. Al riguardo, formula alcuni rilievi critici sul sistema definito dal disegno di legge all'esame, così come su quello attualmente previsto dalla normativa vigente. In proposito, annuncia la presentazione di emendamenti volti a risolvere quelle che, a suo avviso, costituiscono le più rilevanti criticità.

Non condivide, invece, i contenuti di alcune proposte di legge inizialmente presentate dalla maggioranza, le quali, a suo avviso, erano suscettibili di contraddire lo spirito e la lettera della Costituzione, in quanto ponevano limiti inaccettabili alla vita dei partiti, che sarebbe stata assoggettata a parametri ideologici ed etici, che, per quanto condivisibili nel merito, dovrebbero poter essere adottati in piena libertà da ciascuna formazione politica. D'altra parte, ricorda come in Assemblea costituente, *leader* politici di assoluto rilievo, come Palmiro Togliatti, manifestarono la propria contrarietà ad ogni formula costituzionale che potesse giustificare azioni restrittive in materia di libertà politica. La scelta di indirizzarsi verso una visione privatistica del ruolo dei partiti condusse i costituenti ad approvare l'attuale testo dell'articolo 49 della Costituzione, che, nel riconoscere al cittadino il diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale, deve essere interpretato, a suo avviso, nel senso di riferire il requisito della democraticità alla partecipazione politica, non all'organizzazione interna dei partiti né ai contenuti del loro programma.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1908\)](#) *MANCONI e MAZZONI. - Istituzione del Garante nazionale dei diritti umani*

(865) Emma FATTORINI ed altri. - Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la tutela dei diritti umani

(1939) MORRA. - Istituzione della Commissione nazionale indipendente per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 dicembre 2015.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati emendamenti, pubblicati in allegato.

Il relatore [MAZZONI](#) (ALA-SCCLP) ricorda che il disegno di legge mira a recuperare il ritardo dell'Italia, rispetto agli altri Paesi europei, nella istituzione di un organismo indipendente per la promozione e per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

All'esito di incontri informali con il mondo delle associazioni impegnate sui temi dei diritti umani, reputa opportuno apportare alcune modificazioni al testo, per risolvere alcune delle più significative criticità segnalate, con particolare riguardo all'esigenza che sia creato un consiglio dei diritti umani che possa affiancare e coadiuvare l'attività del Garante. Presenta, quindi, alcuni emendamenti con l'auspicio che possano raccogliere un consenso quanto più ampio possibile.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare alle ore 13 di mercoledì 24 maggio il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti del relatore, pubblicati in allegato.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2770](#)

Art. 1

1.1

[CALDEROLI](#), relatore

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

- «3. Le province di Lecco e di Bergamo provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza necessari all'attuazione del comma 1. Ove gli adempimenti richiedano il concorso di entrambe le province, queste provvedono d'intesa tra loro e con il commissario nominato ai sensi del comma 4.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, nomina un commissario con il compito di promuovere gli adempimenti necessari all'attuazione del comma 1. Il commissario è nominato d'intesa con la provincia di Bergamo, anche al fine di individuare l'amministrazione che, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, dovrà sostenere gli oneri derivanti dall'attività del commissario stesso.
5. Le province di Lecco e di Bergamo provvedono agli adempimenti di cui al comma 3 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ove uno o più tra tali adempimenti non siano stati espletati entro il predetto termine, il commissario di cui al comma 4 fissa

un ulteriore congruo termine; agli adempimenti che risultino non ancora espletati allo scadere di tale ulteriore termine provvede il commissario stesso, con proprio atto, in ogni caso assicurando che tutti gli adempimenti necessari siano posti in essere entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono rideterminate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Lecco e di Bergamo, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni.

7. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti presso organi e uffici dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Lecco e relativi a cittadini o enti compresi nel territorio del comune di Torre de' Busi sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici costituiti nell'ambito della provincia di Bergamo a decorrere dalla data del loro insediamento.

8. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né deroghe ai vincoli stabiliti dal patto di stabilità interno».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1908](#)

Art. 1

1.1

[CALDEROLI](#)

Sopprimere gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5.

1.2

[CALDEROLI](#)

Sopprimere gli articoli 1, 2, 3 e 4.

1.3

[CALDEROLI](#)

Sopprimere gli articoli 1, 2, 3 e 5.

1.4

[CALDEROLI](#)

Sopprimere gli articoli 1, 2, 4 e 5.

1.5

[CALDEROLI](#)

Sopprimere gli articoli 1, 3, 4 e 5.

1.6

[CALDEROLI](#)

Sopprimere gli articoli 1, 2 e 3.

1.7

[CALDEROLI](#)

Sopprimere gli articoli 1, 2 e 4.

1.8

[CALDEROLI](#)

Sopprimere gli articoli 1, 3 e 4.

1.9

[CALDEROLI](#)

Sopprimere gli articoli 1 e 2.

1.10

[CALDEROLI](#)

Sopprimere l'intero articolo.

1.11

CALDEROLI

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente.

«Art. 1. ? 1. A decorrere dal 31 marzo 2015, è soppresso l'Ufficio per il contrasto delle discriminazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede ad apportare le opportune modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2002, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 4 settembre 2002.

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, sono abrogati l'articolo 8 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 e l'articolo 29, comma 2 della legge 1º marzo 2002, n. 39».

1.12

MORRA, CRIMI, ENDRIZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Istituzione e composizione della Commissione nazionale indipendente per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali)*. ? 1. È istituita la Commissione nazionale indipendente per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, di seguito denominata "Commissione", con lo scopo di promuovere e proteggere i diritti fondamentali della persona, in particolare quelli stabiliti dalla Costituzione e quelli individuati e riconosciuti dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte.

2. La Commissione è istituita con poteri autonomi di organizzazione e senza vincoli di subordinazione gerarchica; è dotata di un proprio *staff* e di una propria sede per operare in maniera efficace e in piena indipendenza amministrativa, di giudizio e di valutazione.

3. La Commissione è organo collegiale composto da sette componenti scelti tra persone che offrano garanzie di altissima levatura morale, di riconosciuta indipendenza, di integrità, di coraggio, di elevata professionalità, con comprovate competenza ed esperienza nel campo dei diritti umani, dei diritti dei minori e delle scienze umane in genere, in particolare per aver svolto attività volte alla protezione dei diritti della persona, in Italia e all'estero.

4. Per garantire il pluralismo e la rappresentatività della Commissione, i suoi componenti sono designati nel modo seguente:

a) tre componenti sono scelti nell'ambito delle organizzazioni non governative maggiormente rappresentative nell'attività nazionale e internazionale di difesa dei diritti umani e di protezione contro la discriminazione;

b) due componenti sono scelti nell'ambito della società civile tra soggetti impegnati nella promozione e nella protezione dei diritti umani;

c) due componenti sono scelti tra docenti universitari, in particolare di discipline pertinenti allo studio dei diritti umani o della filosofia.

5. I componenti della Commissione sono nominati con decreto adottato d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nell'ambito di un elenco di nove soggetti indicati dalle Commissioni competenti in materia di promozione e protezione dei diritti umani del Senato della Repubblica per la scelta dei componenti di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo di un elenco di sei soggetti indicati dalle Commissioni competenti in materia di promozione e protezione dei diritti umani della Camera dei deputati per la scelta dei componenti di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo nonché di un elenco di sei soggetti indicati dalle Commissioni competenti in materia di promozione e protezione dei diritti umani della Camera dei deputati per la scelta dei componenti di cui al comma 4, lettera c), ?del presente articolo a maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti, secondo modalità stabilite dai Regolamenti parlamentari. I componenti della Commissione sono scelti a seguito di procedura basata su criteri di trasparenza ed evidenza pubblica, nel rispetto delle pari opportunità, tenendo conto della diversità etnica della società, della gamma di gruppi vulnerabili e garantendo il rispetto della diversità nonché la rappresentanza pluralistica delle forze sociali coinvolte nella promozione e nella protezione dei diritti umani. Il presidente della Commissione è eletto tra i

componenti della Commissione dai componenti medesimi con votazione a maggioranza dei due terzi, resta in carica per un anno e non può essere rieletto fino al termine del suo mandato.

6. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni e il loro mandato è rinnovabile per una sola volta. La prima nomina dei componenti della Commissione e del Presidente è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con le stesse procedure adottate per la loro nomina, i componenti della Commissione possono essere revocati in qualsiasi momento qualora si riscontrino manifeste violazioni degli obblighi di legge. A metà mandato essi sono comunque sottoposti a una procedura di controllo al fine di accertare l'eventuale mancanza delle competenze richieste e di valutare l'efficacia delle determinazioni adottate e dei risultati ottenuti, in funzione di un'eventuale riconferma degli incarichi o di una loro revoca. In ogni caso essi restano in carica fino alla nomina dei nuovi componenti.

7. Gli incarichi di presidente e di componente della Commissione sono incompatibili, a pena di decadenza, con qualsiasi altro impiego-pubblico o privato, incarico dirigenziale o proprietà di azioni di aziende pubbliche o private nonché con ogni professione, attività imprenditoriale o carica, anche elettiva o governativa, e con incarichi in associazioni che svolgono attività nel settore dei diritti umani. Inoltre gli incarichi di presidente e di componente della Commissione comportano l'incompatibilità a svolgere ogni attività per conto di associazioni, partiti o movimenti politici.

8. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i componenti della Commissione sono collocati fuori ruolo se dipendenti di amministrazioni pubbliche; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito. Della Commissione non possono far parte i magistrati in servizio.

9. Ai componenti della Commissione compete un'indennità di funzione pari a un terzo dell'indennità massima lorda prevista dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per il presidente in carica non è prevista alcuna indennità aggiuntiva.

10. Oltre che per la naturale scadenza del mandato o per decesso, l'incarico di componente della Commissione cessa esclusivamente in caso di dimissioni o di sopravvenuta accertata mancanza dei requisiti e delle qualità richiesti per la nomina. Alla nomina del nuovo componente si provvede con le modalità previste dal comma 5.

11. La Commissione, qualora le questioni da esaminare presentino specifiche problematiche, può chiamare a partecipare alle sue riunioni, con funzioni consultive, senza voto deliberativo e senza compenso, rappresentanti delle amministrazioni dello Stato nonché i rappresentanti del Governo italiano negli organismi internazionali che sono deputati al controllo dell'adempimento degli obblighi assunti dall'Italia con la ratifica delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani.

1.13

CALDEROLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? 1. A decorrere dal 31 marzo 2015, è soppresso l'Ufficio per il contrasto delle discriminazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede ad apportare le opportune modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2002, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 4 settembre 2002.

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, sono abrogati l'articolo 8 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 e l'articolo 29, comma 2 della legge 1º marzo 2002, n. 39».

1.14

CALDEROLI

Sopprimere il comma 1.

1.15

[CALDEROLI](#)

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

1.100

[MAZZONI](#), relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «ai sensi della» con le seguenti: «in conformità ai "Principi di Parigi" adottati dalla».

1.200

[MAZZONI](#), relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «con lo scopo», con le seguenti: «con il compito».

1.16

[CALDEROLI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «promuovere e di».

1.17

[CALDEROLI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «e dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte».

1.300

[MAZZONI](#), relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte.» con le seguenti: «dal diritto internazionale».

1.18

[CALDEROLI](#)

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «e, in tema di rapporti internazionali,».

1.19

[CALDEROLI](#)

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «, gli organismi internazionali».

1.20

[CALDEROLI](#)

Sopprimere il comma 2.

1.21

[CALDEROLI](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «e di valutazione».

1.400

[MAZZONI](#), relatore

Al comma 2, dopo la parola: «finanziaria» aggiungere le seguenti: «e di sede;».

1.22

[CALDEROLI](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «il Garante non può essere nominato tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni».

1.23

[CALDEROLI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «il Garante non può essere nominato tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni» con le seguenti: «il Garante non può essere nominato tra i dipendenti della pubblica amministrazione in quiescenza».

1.24

[CALDEROLI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «il Garante non può essere nominato tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni» con le seguenti: «il Garante può essere nominato tra i dipendenti della pubblica amministrazione in servizio da almeno 15 anni».

1.25

[CALDEROLI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «il Garante non può essere nominato tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni» con le seguenti: «il Garante può essere nominato tra i dipendenti della pubblica amministrazione in servizio da almeno 10 anni».

1.26

[CALDEROLI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «il Garante non può essere nominato tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni» con le seguenti: «il Garante può essere nominato tra i dipendenti della pubblica amministrazione».

1.27

[CALDEROLI](#)

Sopprimere il comma 3.

1.500

[MAZZONI](#), relatore

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Il Consiglio per i diritti umani di cui all'articolo 3 della presente legge, elegge il Garante con le modalità indicate al successivo comma 4, tra persone che offrano garanzie di altissima levatura morale, di riconosciuta indipendenza, di integrità, di coraggio, di elevata professionalità, con comprovate competenza ed esperienza nel campo dei diritti umani, dei diritti dei minori e delle scienze umane in genere, in particolare per aver svolto attività volte alla protezione dei diritti della persona, in Italia e all'estero, con procedura basata su criteri di trasparenza ed evidenza pubblica».

1.28

[CALDEROLI](#)

Al comma. 3, sopprimere le parole: «nel settore dei diritti».

1.29

[CALDEROLI](#)

Al comma3, sostituire le parole: «nel settore dei diritti» con le seguenti: «nel settore dei diritti politici, civili, sociali ed economici».

1.30

[CALDEROLI](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «nel settore dei diritti» con le seguenti: «nel settore dei diritti politici, civili».

1.31

[CALDEROLI](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «nel settore dei diritti» con le seguenti: «nel settore dei diritti civili, sociali ed economici».

1.32

[CALDEROLI](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «nel settore dei diritti» con le seguenti: «nel settore dei diritti politici».

1.33

[CALDEROLI](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «nel settore dei diritti» con le seguenti: «nel settore dei diritti civili».

1.34

[CALDEROLI](#)

Sopprimere il comma 4.

1.600

[MAZZONI](#), relatore

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il Garante è nominato dal Presidente della Repubblica su proposta del Consiglio per i diritti umani di cui all'articolo 2-bis della presente legge nella composizione di cui al comma 2 lettere a), b),

c), d), che decide a maggioranza dei componenti, in prima applicazione entro trenta giorni dalla nomina di cui al successivo articolo 2-bis, comma 2».

1.35

[CALDEROLI](#)

Al comma 4, sopprimere le parole: «entro novanta giorni».

1.36

[CALDEROLI](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «entro novanta giorni» con le seguenti: «entro trenta giorni».

1.37

[CALDEROLI](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «entro novanta giorni» con le seguenti: «entro quarantacinque giorni».

1.38

[CALDEROLI](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «entro novanta giorni» con le seguenti: «entro sessanta giorni».

1.39

[CALDEROLI](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «entro novanta giorni» con le seguenti: «entro centoventi giorni».

1.40

[CALDEROLI](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore» con le seguenti: «dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale».

1.41

[CALDEROLI](#)

Sopprimere il comma 5.

1.42

[CALDEROLI](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «quattro anni» con le seguenti: «sei anni».

1.43

[CALDEROLI](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «quattro anni» con le seguenti: «due anni».

1.44

[CALDEROLI](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «quattro anni» con le seguenti: «cinque anni».

1.45

[CALDEROLI](#)

Al comma 5, sopprimere le parole: «non può essere confermato per più di una volta».

1.46

[CALDEROLI](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «non può essere confermato per più di una volta» con le seguenti: «non può essere confermato per più di tre volte».

1.47

[CALDEROLI](#)

Al comma 5, sostituire le parole: « non può essere confermato per più di una volta» con le seguenti: «non può essere confermato per più di due volte».

1.48

[CALDEROLI](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «sei mesi».

1.49

[CALDEROLI](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «quattro mesi».

1.50

[CALDEROLI](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «del nuovo Garante» con le seguenti: «del nuovo Garante solo se sussistano a livello politico, sociale ed economico le condizioni tali da richiedere la presenza di un Garante».

1.51

[CALDEROLI](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «del nuovo Garante» con le seguenti: «del nuovo Garante solo se sussistano a livello sociale le condizioni tali da richiedere la presenza di un Garante».

1.52

[CALDEROLI](#)

Sopprimere il comma 6.

1.53

[CALDEROLI](#)

Al comma 6, sopprimere le parole: «né ricoprire incarichi per conto di una associazione o di un partito o movimento politico».

1.54

[CALDEROLI](#)

Al comma 6, sopprimere le parole: «di una associazione».

1.55

[CALDEROLI](#)

Al comma 6, sopprimere le parole: «o di un partito o movimento politico».

1.56

[CALDEROLI](#)

Al comma 6, sopprimere le parole: «o movimento politico».

1.57

[CALDEROLI](#)

Al comma 6, sopprimere le parole da: «qualora sia» fino alla fine del periodo.

1.58

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#)

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Garante non deve aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale e non può essere scelto tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbia rivestito tali incarichi e cariche nei sei anni precedenti la nomina».

1.59

[CALDEROLI](#)

Sopprimere il comma 7.

1.60

[CALDEROLI](#)

Sopprimere il comma 8.

1.61

[CALDEROLI](#)

Al comma 8, sopprimere la parola: «morte».

1.62

[CALDEROLI](#)

Al comma 8, sopprimere le parole: «, incompatibilità sopravvenuta».

1.63

[CALDEROLI](#)

Al comma 8, sopprimere la parola: «sopravvenuta».

1.64

[CALDEROLI](#)

Al comma 8, sopprimere le parole: «accertato impedimento fisico».

1.65

[CALDEROLI](#)

Al comma 8, sopprimere le parole: «o psichico» ovunque ricorrano.

1.66

[CALDEROLI](#)

Al comma 8, sopprimere le parole: «ovvero grave violazione dei doveri inerenti all'incarico».

1.67

[CALDEROLI](#)

Al comma 8, sopprimere la parola: «immediatamente».

1.700

[MAZZONI](#), relatore

Al comma 8, dopo la parola: «affidato», sostituire il testo fino alla fine, con il seguente: «, compete al Consiglio per i diritti umani di cui all'articolo 2-bis della presente legge nella composizione di cui al comma 2 lettere a), b), c), d) che decide senza ritardo a maggioranza dei componenti, e provvede altresì alla elezione del nuovo Garante ai sensi dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo. Al Garante così nominato si applicano le altre disposizioni del presente articolo».

1.68

[CALDEROLI](#)

Al comma 8, sopprimere le parole: «competete ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati».

1.69

[CALDEROLI](#)

Al comma 8, sostituire le parole: «competete ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati» con le seguenti: «competete al presidente del Senato della Repubblica sentite le commissioni permanenti competenti della Camera dei deputati».

1.70

[CALDEROLI](#)

Al comma 8, sostituire le parole: «competete ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati» con le seguenti: «competete al presidente della Camera dei deputati sentite le commissioni permanenti competenti del Senato della Repubblica».

1.71

[CALDEROLI](#)

Al comma 8, sostituire le parole: «competete ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati» con le seguenti: «competete al presidente della Camera dei deputati».

1.72

[CALDEROLI](#)

Al comma 8, sostituire le parole: «competete ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati» con le seguenti: «competete al presidente del Senato della Repubblica».

1.73

[CALDEROLI](#)

Al comma 8, sostituire le parole: «competete ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati» con le seguenti: «competete al Presidente della Repubblica».

1.74

[CALDEROLI](#)

Al comma 8, sostituire le parole: «competete ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati» con le seguenti: «competete al Presidente della Repubblica sentite le commissioni

permanenti competenti per materia del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati».

1.75

[CALDEROLI](#)

Al comma 8, sopprimere le parole: «senza ritardo».

1.76

[CALDEROLI](#)

Al comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.

Art. 2

2.1

[CALDEROLI](#)

Sopprimere gli articoli 2, 3, 4 e 5.

2.2

[CALDEROLI](#)

Sopprimere gli articoli 2, 3 e 4.

2.3

[CALDEROLI](#)

Sopprimere gli articoli 2, 4 e 5.

2.4

[CALDEROLI](#)

Sopprimere gli articoli 2 e 3.

2.5

[CALDEROLI](#)

Sopprimere gli articoli 2 e 4.

2.6

[CALDEROLI](#)

Sopprimere gli articoli 2 e 5.

2.7

[CALDEROLI](#)

Sopprimere l'interno l'articolo.

2.8

[CALDEROLI](#)

Sopprimere il comma 1.

2.9

[CALDEROLI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), c), d), e) e f).

2.10

[CALDEROLI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), c), d), ed e).

2.11

[CALDEROLI](#)

Al comma 1 sopprimere le lettere a), b), d), e) e f).

2.12

[CALDEROLI](#)

Al comma 1 sopprimere le lettere a), c), d), e) e f).

2.13

[CALDEROLI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), c), e) e f).

2.14

[CALDEROLI](#)

Al comma 1 sopprimere le lettere a), b), c) e d).

2.15

[CALDEROLI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), d) ed e).

2.16

[CALDEROLI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere a), c), d) ed e).

2.17

[CALDEROLI](#)

Al comma 1 sopprimere le lettere a), c), d) e f).

2.18

[CALDEROLI](#)

Al comma 1 sopprimere le lettere a), d), e) e f).

2.19

[CALDEROLI](#)

Al comma 1 sopprimere le lettere a), b) e c).

2.20

[CALDEROLI](#)

Al comma 1 sopprimere le lettere a), c) e d).

2.21

[CALDEROLI](#)

Al comma 1 sopprimere le lettere a), c) ed e).

2.22

[CALDEROLI](#)

Al comma 1 sopprimere le lettere a), c) e f).

2.23

[CALDEROLI](#)

Al comma 1 sopprimere le lettere a), d) e f).

2.24

[CALDEROLI](#)

Al comma 1 sopprimere le lettere a), e) e f).

2.25

[CALDEROLI](#)

Al comma 1 sopprimere le lettere a) e b).

2.26

[CALDEROLI](#)

Al comma 1 sopprimere le lettere a) e d).

2.27

[CALDEROLI](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

2.28

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) monitorare il rispetto dei diritti umani e degli abusi perpetrati ai danni di popoli, in Italia e all'estero con riferimento al diritto interno, a norme e trattati internazionali;».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «monitorare il rispetto dei diritti umani in Italia».

2.29

[CALDEROLI](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «il rispetto dei» con la seguente: «i».

2.30

CALDEROLI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «il rispetto dei» con le seguenti: «ai sensi degli articoli 2, 3, 7, 8, 13, 19, 21, 29, 30, della costituzione il rispetto dei».

2.31

CALDEROLI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «il rispetto dei» con le seguenti: « ai sensi degli articoli 2, 3, 7, 8, 13, 19, 29, 30, della costituzione il rispetto dei».

2.32

CALDEROLI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «il rispetto dei» con le seguenti: «ai sensi degli articoli 2, 3, 13, 19, 29, 30, della costituzione il rispetto dei».

2.33

CALDEROLI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «il rispetto dei» con le seguenti: «ai sensi degli articoli 2, 3, 7, 8, della costituzione il rispetto dei».

2.34

CALDEROLI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «il rispetto dei» con le seguenti: «la tutela».

2.35

CALDEROLI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «il rispetto dei» con le seguenti: «la garanzia».

2.1000

MAZZONI, relatore

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: «valutare le segnalazioni» fino alle altre «senza restrizione alcuna a qualunque locale».

2.36

DLBIAGIO

Al comma 1, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

a) *la parola: «valutare» è sostituita da: «accogliere»;*

b) *dopo le parole: «dei diritti umani» aggiungere le seguenti: «eventualmente avviando un'istruttoria tesa all'approfondimento delle stesse anche attraverso il coinvolgimento delle istituzioni e dei soggetti competenti»;*

c) *le parole: «provengono dagli interessati» sono sostituite da: «provengono dai cittadini».*

2.37

CALDEROLI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «valutare» con le seguenti: «farsi carico».

2.38

CALDEROLI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «che provengono dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano».

2.39

CALDEROLI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «o dalle associazioni che li rappresentano».

2.40

CALDEROLI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «dei detenuti» con le seguenti: «delle persone vittime di crimini».

2.41

CALDEROLI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «dei detenuti» con le seguenti: «dei detenuti che non

hanno commesso crimini contro la persona e contro il patrimonio».

2.42

[CALDEROLI](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «dei detenuti» con le seguenti: «dei detenuti che non hanno commesso crimini contro la persona».

2.43

[CALDEROLI](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «se del caso» fino alle seguenti: «dell'autorità giudiziaria».

2.44

[CALDEROLI](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta o privata della libertà personale».

2.45

[CALDEROLI](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «accertare il rispetto dei diritti delle persone trattenute nei centri destinati ai richiedenti asilo ed ai migranti».

2.46

[CALDEROLI](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «accertare il rispetto dei diritti delle persone trattenute nei centri destinati ai richiedenti asilo ed ai migranti» con le seguenti: «accertare i diritti dei cittadini che vivono una particolare condizione di disagio economico».

2.47

[CALDEROLI](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «accertare il rispetto dei diritti delle persone trattenute nei centri destinati ai richiedenti asilo ed ai migranti» con le seguenti: «accertare i diritti dei cittadini che vivono una particolare condizione di disagio abitativo».

2.48

[CALDEROLI](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «accertare il rispetto dei diritti delle persone trattenute nei centri destinati ai richiedenti asilo ed ai migranti» con le seguenti: «accertare i diritti dei cittadini che vivono una particolare condizione di disagio causata dalla mancanza di idonei servizi pubblici di presa incarico della prima infanzia».

2.49

[CALDEROLI](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «accertare il rispetto dei diritti delle persone trattenute nei centri destinati ai richiedenti asilo ed ai migranti» con le seguenti: «accertare i diritti dei cittadini che vivono una particolare condizione di disagio causata dalla mancanza di idonei servizi pubblici di presa incarico delle persone anziane».

2.50

[CALDEROLI](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «accertare il rispetto dei diritti delle persone trattenute nei centri destinati ai richiedenti asilo ed ai migranti» con le seguenti: «accertare i diritti dei cittadini che vivono una particolare condizione di disagio causata dalla mancanza di idonei servizi pubblici di presa incarico delle diversamente abili».

2.51

[CALDEROLI](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «accertare il rispetto dei diritti delle persone trattenute nei centri destinati ai richiedenti asilo ed ai migranti» con le seguenti: «accertare i diritti dei cittadini che vivono una particolare condizione di disagio causata dalla mancanza di idonei servizi pubblici di presa

incarico delle persone non autosufficienti».

2.52

CALDEROLI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «accertare il rispetto dei diritti delle persone trattenute nei centri destinati ai richiedenti asilo ed ai migranti» con le seguenti: «accertare i diritti dei cittadini che vivono una particolare condizione di disagio causata dalla mancanza di idonei servizi pubblici di presa incarico dei cittadini vittime della crisi economica e finanziaria».

2.53

CALDEROLI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «accertare il rispetto dei diritti delle persone trattenute nei centri destinati ai richiedenti asilo ed ai migranti» con le seguenti: «accertare i diritti dei cittadini che vivono una particolare condizione di disagio causata dalla mancanza di idonei servizi pubblici di presa in carico dei cittadini vittime dell'usura».

2.54

CALDEROLI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «accertare il rispetto dei diritti delle persone trattenute nei centri destinati ai richiedenti asilo ed ai migranti» con le seguenti: «accertare i diritti dei cittadini che vivono una particolare condizione di disagio causata dalla mancanza di idonei servizi pubblici di presa incarico dei cittadini vittime di operazioni aleatorie fondate sulla speculazione finanziaria messe in atto dagli istituti bancari e finanziari».

2.55

CALDEROLI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «accertare il rispetto dei diritti delle persone trattenute nei centri destinati ai richiedenti asilo ed ai migranti» con le seguenti: «accertare i diritti dei cittadini che vivono una particolare condizione di disagio causata dalla mancanza di idonei servizi pubblici di presa incarico dei nuclei familiari numerosi».

2.56

CALDEROLI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «accertare il rispetto dei diritti delle persone trattenute nei centri destinati ai richiedenti asilo ed ai migranti» con le seguenti: «accertare i diritti dei cittadini che vivono una particolare condizione di disagio causata dalla mancanza di idonei servizi pubblici di presa incarico dei genitori separati».

2.57

CALDEROLI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «ai richiedenti asilo».

2.58

CALDEROLI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «ed ai migranti».

2.2000

MAZZONI, relatore

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) valutare le segnalazioni in materia di violazioni o limitazioni dei diritti umani che provengano dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano, ai fini del successivo inoltro agli uffici competenti della pubblica amministrazione, con poteri di accertamento, controllo e denuncia;».

2.59

CALDEROLI

Al comma 1, sopprimere le lettere b), c), d), e) e f).

2.60

CALDEROLI

Al comma 1, sopprimere le lettere b), c), d) ed e).

2.61

[CALDEROLI](#)

Al comma 1 sopprimere le lettere b), c), d) e f).

2.62

[CALDEROLI](#)

Al comma 1 sopprimere le lettere b), d), e) e f).

2.63

[CALDEROLI](#)

Al comma 1 sopprimere le lettere b), c) e d).

2.64

[CALDEROLI](#)

Al comma 1 sopprimere le lettere b), c), e f).

2.65

[CALDEROLI](#)

Al comma 1 sopprimere le lettere b) e c).

2.66

[CALDEROLI](#)

Al comma 1 sopprimere le lettere b) e d).

2.67

[CALDEROLI](#)

Al comma 1 sopprimere le lettere b) ed e).

2.68

[CALDEROLI](#)

Al comma 1 sopprimere le lettere b) e f).

2.69

[CALDEROLI](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

2.3000

[MAZZONI](#), relatore

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «verificare» inserire le seguenti: «e promuovere».

2.70

[CALDEROLI](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «accordi internazionali».

2.71

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#)

Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e contribuire alla redazione dei rapporti periodici che l'Italia è tenuta a sottoporre, nell'adempimento di specifici obblighi da essi derivanti, ai competenti organismi internazionali e al Comitato interministeriale per i diritti umani».

2.72

[CALDEROLI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere c), d), e) e f).

2.73

[CALDEROLI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere c), b) ed e).

2.74

[CALDEROLI](#)

Al comma 1 sopprimere le lettere c), d) ed e).

2.75

[CALDEROLI](#)

Al comma 1 sopprimere le lettere c), d) e f).

2.76

[CALDEROLI](#)

Al comma 1 sopprimere le lettere c), e) e f).

2.77

[CALDEROLI](#)

Al comma 1 sopprimere le lettere c) e f).

2.78

[CALDEROLI](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

2.79

[CALDEROLI](#)

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «e gli organismi pubblici».

2.80

[CALDEROLI](#)

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «difensori civici e».

2.81

[CALDEROLI](#)

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «garanti dei diritti dei detenuti».

2.82

[CALDEROLI](#)

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «o locale».

2.83

[CALDEROLI](#)

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «specifiche competenze competenze in relazione alla tutela dei diritti umani».

2.84

[CALDEROLI](#)

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «nonché con gli organismi internazionali preposti alla tutela dei diritti umani».

2.85

[CALDEROLI](#)

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «in particolare con quelli delle Nazioni Unite del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea».

2.86

[CALDEROLI](#)

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «in particolare con quelli delle Nazioni Unite».

2.87

[CALDEROLI](#)

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «in particolare».

2.88

[CALDEROLI](#)

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea».

2.89

[CALDEROLI](#)

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «del Consiglio d'Europa».

2.90

[CALDEROLI](#)

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «dell'Unione europea».

2.91

[CALDEROLI](#)

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «e con gli omologhi organismi istituiti da altri Stati nel settore della promozione e della protezione dei diritti umani».

2.92

[CALDEROLI](#)

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «della promozione».

2.93

[CALDEROLI](#)

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «e della protezione dei diritti umani».

2.94

[CALDEROLI](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) monitora le condizioni di disagio economico dei cittadini dovute alla congiuntura internazionale».

2.95

[CALDEROLI](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) monitora le condizioni di disagio economico dei cittadini genitori separati».

2.96

[CALDEROLI](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) monitora le condizioni di disagio economico dei cittadini diversamente abili».

2.97

[CALDEROLI](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) monitora le condizioni di disagio economico dei cittadini non autosufficienti».

2.98

[CALDEROLI](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) monitora le condizioni di disagio economico dei cittadini diversamente abili rispetto all'applicazione delle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche».

2.99

[CALDEROLI](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) monitora le condizioni di disagio economico delle famiglie numerose».

2.100

[CALDEROLI](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) monitora le condizioni di disagio economico delle famiglie che non riescono ad accedere ai servizi per la prima infanzia».

2.101

[CALDEROLI](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) monitora le condizioni che non permettono alle giovani coppie di avviare un progetto di vita fondato sulla famiglia».

2.102

[CALDEROLI](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«b-bis) monitora lo stato economico e sociale delle famiglie vittime di reati».

2.103

[CALDEROLI](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) monitora affinché negli istituti scolastici di ogni ordine e grado ai sensi degli articoli 7, 8, 19 e 21 siano rispettati gli usi le consuetudini e le norme che tutelano quale patrimonio della Repubblica le radici cristiane».

2.104

[CALDEROLI](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) promuove interventi sanzionatori nei confronti dei soggetti che non rispettano le normative in materia di abbattimento delle barriere architettoniche».

2.105

[CALDEROLI](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) promuove interventi di sostegno economico per le famiglie in stato di disagio».

2.106

[CALDEROLI](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) promuove interventi di sostegno economico per le famiglie numerose in stato di disagio».

2.107

[CALDEROLI](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) promuove interventi volti ad individuare soluzioni per le famiglie in stato di disagio abitativo».

2.108

[CALDEROLI](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) promuove interventi volti al risarcimento delle persone vittime dei reati attraverso formule di lavoro da svolgersi all'interno dei penitenziari da parte dei detenuti condannati».

2.109

[CALDEROLI](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) promuove interventi finalizzati a garantire la presa in carico dei disabili rimasti senza il sostegno familiare».

2.110

[CALDEROLI](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) promuove interventi finalizzati a garantire progetti di integrazione per gli extracomunitari soggiornanti regolarmente nel territorio italiano».

2.111

[CALDEROLI](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) promuove interventi finalizzati a garantire il sostegno alla famiglia come riconosciuta ai sensi all'articolo 29 della costituzione».

2.112

[CALDEROLI](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) promuove interventi finalizzati ad evitare qualsiasi riconoscimento pubblico, delle unioni civili tra persone dello stesso sesso in quanto non compatibile con il rispetto del riconoscimento della famiglia di cui all'articolo 29 della Costituzione».

2.113

[CALDEROLI](#)

Al comma 1 sopprimere le lettere d) e f).

2.114

[CALDEROLI](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

2.115

[CALDEROLI](#)

Al comma 1, lettera d), sopprimere la parola: «pareri».

2.116

[CALDEROLI](#)

Al comma 1, lettera d), sopprimere la parola: «raccomandazioni e».

2.117

[CALDEROLI](#)

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «e proposte».

2.118

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#)

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «, ove necessario sollecitando la firma o la ratifica delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani», con le seguenti: «. In particolare può proporre al Governo, nelle materie di propria competenza, di adottare le opportune iniziative legislative, nonché i relativi regolamenti e atti amministrativi, e di promuovere la firma o la ratifica degli accordi internazionali in materia di diritti umani e di contrasto delle discriminazioni sul lavoro in base all'orientamento sessuale e all'etnia. Il Governo, a tale fine, sottopone al Garante i progetti di atti, legislativi e regolamentari, che possono avere un'incidenza diretta o indiretta su tali diritti, sentito il Comitato interministeriale per i diritti umani istituito presso il Ministero degli affari esteri;».

2.119

[DLBIAGIO](#)

Al comma 1 lettera d) dopo le parole: «ove necessario» aggiungere le seguenti: «suggerendo rettifiche o correttivi normativi e».

2.4000

[MAZZONI](#), relatore

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) operare in stretto raccordo con la società civile, anche promuovendo occasioni di incontro e dibattiti pubblici;».

2.120

[CALDEROLI](#)

Al comma 1 sopprimere le lettere e) e f).

2.121

[CALDEROLI](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera e).

2.122

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

*«e) promuovere la cultura e l'insegnamento dei diritti umani e la divulgazione attraverso percorsi educativi e informativi dei principi e delle norme che regolano la materia coinvolgendo le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, promuovendo altresì campagne di informazione utilizzando altri mezzi di comunicazione, incluso *internet*, assicurandone l'accessibilità anche alle persone con disabilità sensoriale;».*

2.123

[CALDEROLI](#)

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «e l'insegnamento».

2.124

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#)

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) formulare, anche di propria iniziativa e sulla base degli elementi emersi dall'attività di monitoraggio, pareri, raccomandazioni e proposte al Governo e alle Camere su tutte le questioni concernenti il rispetto dei diritti umani. In particolare può proporre al Governo, nelle materie di propria competenza, di adottare le opportune iniziative legislative, nonché i relativi regolamenti e atti amministrativi, e di promuovere la firma o la ratifica degli accordi internazionali in materia di diritti umani e di contrasto delle discriminazioni sul lavoro in base all'orientamento sessuale e all'etnia. Il Governo, a tale fine, sottopone al Garante progetti di atti, legislativi e regolamentari, che possono avere un'incidenza diretta o indiretta su tali diritti, sentito il Comitato interministeriale per i diritti umani istituito presso il Ministero degli affari esteri;».

2.125

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#)

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) creare un foro permanente per il pubblico confronto sull'operato del Garante anche attraverso la predisposizione sul sito *internet* istituzionale del Garante stesso di una piattaforma che consenta a ogni cittadino di dialogare su ogni tema legato all'operato del Garante;».

2.126

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#)

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) promuovere gli opportuni contatti con le autorità, le istituzioni e gli organismi pubblici, come i difensori civici, cui la legge italiana attribuisce, a livello centrale o locale, specifiche competenze in relazione alla protezione dei diritti umani;».

2.127

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#)

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) ricevere le eventuali segnalazioni relative a specifiche violazioni o a limitazioni dei diritti, riconosciuti negli strumenti internazionali in vigore, e provvedere sulle stesse, attivando i poteri di accertamento, controllo e denuncia di cui al comma 2;».

2.128

[CALDEROLI](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera f).

2.129

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#)

Al comma 1 sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sulla situazione relativa all'attuazione e al rispetto dei diritti umani in Italia e all'estero. La relazione annuale è inviata al Presidente del Consiglio dei ministri, a tutti i Ministri interessati e alle Camere;».

2.130

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis) per le finalità di cui al comma 1, il Garante può, altresì, disporre accessi, ispezioni e verifiche presso le strutture ove la lamentata violazione ha avuto luogo per effettuare rilevazioni utili ai riscontri, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato».

2.131

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis) il Garante, per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, si avvale con funzioni consultive dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle

discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (UNAR)».

2.132

CALDEROLI

Sopprimere il comma 2.

2.133

CALDEROLI

Al comma 2, sostituire le parole: «può chiedere» con le seguenti: «chiede»,

2.0.100

MAZZONI, relatore

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 2-bis.

(Consiglio per i diritti umani)

1. È istituito il Consiglio per i diritti umani, di seguito denominato "Consiglio", che elegge ai sensi dell'articolo 1 comma 3 il Garante e lo coadiuva nella sua attività.

2. Il Consiglio è costituito, per garantire pluralismo e rappresentatività e fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera e), da nove componenti, che agiscono in piena indipendenza e autonomia, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, designati in prima applicazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del Regolamento di cui al successivo comma 4 ? fra gli appartenenti alle seguenti categorie:

a) due componenti scelti rispettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica;

b) tre componenti scelti nell'ambito delle organizzazioni non governative e della società civile maggiormente rappresentative nell'attività nazionale ed internazionale a difesa dei diritti umani e protezione contro la discriminazione;

c) due componenti scelti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e/o dalle categorie professionali;

d) due rappresentanti scelti fra docenti universitari ed esperti di chiara fama in particolare in discipline pertinenti allo studio dei diritti umani, della filosofia e delle religioni;

e) altre personalità, indicate anche per singole riunioni dal Garante, impegnate nella difesa dei diritti umani e la protezione dalla discriminazione.

3. I membri del Consiglio sono scelti tra persone di alta qualificazione nel settore dei diritti umani di riconosciuta indipendenza e idoneità alla funzione e che possiedano un'esperienza pluriennale nel campo della tutela e della promozione dei diritti umani.

4. L'individuazione delle specifiche modalità e criteri per la designazione da parte delle associazioni, collegi e consigli professionali è effettuata con apposito regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni e le categorie interessate.

5. Il Consiglio dura in carica per quattro anni. In caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o-psichico ovvero grave violazione dei doveri inerenti all'incarico di uno dei membri del Consiglio, questi è immediatamente sostituito con le procedure di cui al presente articolo.

Art. 2-ter.

(Compiti e funzioni del Consiglio)

1. Il Consiglio - organo consultivo - collabora con il Garante nell'esame delle problematiche connesse alla promozione e alla protezione dei diritti umani. Formula altresì pareri e raccomandazioni al Garante.

2. Il Consiglio assiste il Garante nell'attività di raccordo con le istanze della società civile, le istituzioni statali e territoriali, anche promuovendo occasioni di incontro e dibattiti pubblici.

3. Il Consiglio è convocato, almeno quattro volte l'anno, dal Garante, per discutere questioni di attualità nell'ambito dei diritti umani e per formulare proposte di lavoro concrete su temi ritenuti di

particolare interesse per il territorio e per la società civile. Il Garante può altresì convocare sedute straordinarie del Consiglio quando lo ritiene necessario o su richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio.

4. Il Consiglio formula proposte di lavoro su temi che reputa rilevanti.

5. Per i componenti del Consiglio non è previsto alcun emolumento o rimborso».

2.0.1

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ulteriori compiti del Garante)

1. Qualora il Garante proceda ad accertamenti in relazione alla presentazione di un'istanza o denuncia da parte di un soggetto per asserita violazione dei diritti umani riconosciuti dalle leggi vigenti, lo stesso è tenuto a dare notizia alle parti interessate dell'apertura del procedimento, eccettuati i casi in cui per la delicatezza delle situazioni rappresentate o per l'urgenza di procedere tale comunicazione debba essere effettuata successivamente.

2. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondata l'istanza o la denuncia di cui al comma 7, fissa al responsabile un termine per la cessazione del comportamento lamentato, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. Il provvedimento è comunicato senza ritardo alle parti interessate.

3. Il soggetto interessato, se disattende la richiesta di cui al comma 2, deve comunicare il suo dissenso motivato nel termine di trenta giorni. Nel caso in cui il soggetto interessato non comunichi il dissenso motivato o nel caso in cui il Garante ritenga insufficiente la motivazione fornita, il Garante si rivolge, ove ne ricorrano i presupposti, all'autorità giudiziaria competente. Qualora il soggetto sia una pubblica amministrazione, nel caso in cui ometta di conformarsi e il dissenso motivato non sia comunicato nel termine di cui al primo periodo o la motivazione non sia ritenuta sufficiente, il Garante si rivolge agli uffici sovraordinati a quelli originariamente interessati. Se gli uffici sovraordinati decidono di provvedere in conformità alla richiesta del Garante, l'attivazione del procedimento disciplinare a carico del dipendente al quale risulta attribuibile l'inerzia è obbligatoria. Se gli uffici sovraordinati decidono di non accogliere la richiesta, il Garante può richiedere all'autorità giudiziaria competente di annullare l'atto che reputa illegittimo ovvero di ordinare agli uffici interessati di tenere il comportamento dovuto».

Art. 3

3.1

[CALDEROLI](#)

Sopprimere gli articoli 3, 4 e 5.

3.2

[CALDEROLI](#)

Sopprimere gli articoli 3 e 5.

3.3

[CALDEROLI](#)

Sopprimere l'intero articolo.

3.4

[CALDEROLI](#)

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3. - 1. A decorrere dal 31 marzo 2015, è soppresso l'Ufficio per il contrasto delle discriminazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede ad apportare le opportune modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2002, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 4 settembre 2002.

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, sono abrogati l'articolo 8 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 15 e l'articolo 29, comma 2 della legge 1º marzo 2002, n. 39».

3.5

[CALDEROLI](#)

Sopprimere il comma 1.

3.100

[MAZZONI](#), relatore

Al comma 1, dopo la parola: «funzionamento,» sostituire il testo fino alla fine con il seguente: «di un Ufficio formato da personale di ruolo la cui composizione è fissata in dieci unità, di cui un dirigente di seconda fascia, sei funzionari esperti, tre fra amministrativi e tecnici».

3.6

[CALDEROLI](#)

Sopprimere il comma 2.

3.200

[MAZZONI](#), relatore

Al comma 2, sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «nove mesi».

3.300

[MAZZONI](#), relatore

Al comma 2, sostituire il periodo dalle parole: «istituito» fino a: «reclutamento» con il seguente: «disciplinata la struttura del Garante, istituendo il ruolo organico del Garante stesso, prevedendo, ove necessario, modalità di integrazione temporanea del personale di ruolo applicando in quanto compatibili le norme del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e adottando le disposizioni per il funzionamento e l'organizzazione interna, per la predisposizione del bilancio e del rendiconto e quelle concernenti le procedure e le modalità concorsuali di reclutamento. Le successive modifiche sono adottate con delibera del Garante da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sentito il Consiglio per i diritti umani di cui all'articolo 3 della presente legge nella composizione di cui al comma 2 lettere a), b), c), d)».

3.7

[CALDEROLI](#)

Sopprimere il comma 3.

3.8

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#)

Al comma 3, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed è pubblicato sul sito web del Garante».

3.9

[CALDEROLI](#)

Sopprimere il comma 4.

3.0.1

[CALDEROLI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. A decorrere dal 31 marzo 2015, è soppresso l'Ufficio per il contrasto delle discriminazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede ad apportare le opportune modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2002, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002.

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, sono abrogati l'articolo 8 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 e l'articolo 29, comma 2 della legge 1º marzo 2002, n. 39».

3.0.2

[CALDEROLI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Abrogazioni)

1. La Legge 12 luglio 2011, n. 112 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 19 luglio 2011, n. 166) Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza è abrogata».

3.0.3

[CALDEROLI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Abrogazioni)

1. La Legge 23 dicembre 1997, n. 451 Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia è abrogata».

3.0.4

[CALDEROLI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Abrogazioni)

1. Le Regioni, nell'ambito della loro autonomia legislativa, valutano l'opportunità di sopprimere il Garante per i detenuti».

3.0.5

[CALDEROLI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Abrogazioni)

1. Le Regioni, nell'ambito della loro autonomia legislativa, valutano l'opportunità di sopprimere il Garante per l'infanzia».

3.0.6

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Obbligo di rapporto, segreto d'ufficio e sanzioni)

1. Il Garante presenta un rapporto all'autorità giudiziaria competente ogni qualvolta venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato e conduce indagini di propria iniziativa sulla base di istanze individuali o collettive anche qualora non sia presentata la relativa denuncia all'autorità competente.

2. Il Garante può richiedere la collaborazione delle agenzie governative e di soggetti pubblici nonché invitare le autorità competenti ad adottare misure per il ripristino dei diritti delle vittime che hanno subito una violazione.

3. Il Garante assicura che le procedure adottate nello svolgimento della propria attività siano basate sui principi di trasparenza e di imparzialità e ha l'obbligo di motivare gli atti adottati.

4. I soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti di cui all'articolo 1, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 4.000 a 15.000 euro. Qualora siano dichiarate o attestate falsamente notizie o circostanze ovvero prodotti atti o documenti falsi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, i responsabili sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.

5. Il Garante, nonché i soggetti di cui lo stesso si avvale per i propri compiti, sono tenuti al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive

modificazioni».

3.0.7

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Collaborazioni con enti di ricerca, centri di studi, università e organizzazioni)

1. Il Garante può avvalersi della collaborazione di università e di centri di studio e di ricerca, nonché di organizzazioni non governative, di organizzazioni sociali e professionali, di associazioni e di osservatori nazionali e di altri organismi istituiti con legge, con riconosciute e comprovate competenza e professionalità, operanti nel campo della promozione e della protezione dei diritti umani.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 4

4.1

[CALDEROLI](#)

Sopprimere l'articolo.

4.100

[MAZZONI](#), relatore

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, vengono allocate le risorse del Garante».

4.0.1

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Abrogazione)

1. Il comitato interministeriale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 20 giugno 2007, è soppresso».

Art. 5

5.1

[CALDEROLI](#)

Sopprimere l'articolo.

5.2

[CALDEROLI](#)

Sopprimere il comma 1.

5.100

[MAZZONI](#), relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «per l'anno 2015» con le seguenti: «per l'anno 2018».

5.200

[MAZZONI](#), relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2019».

5.300

[MAZZONI](#), relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «triennale 2015-2017» con le seguenti: «triennale 2018-2020».

5.400

[MAZZONI](#), relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» con le seguenti: «medesimo Ministero».

5.500

[MAZZONI](#), relatore

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Gli stanziamenti destinati al funzionamento del Garante non sono suscettibili di riduzione se non per esplicita previsione adottata mediante legge ordinaria».

5.3

[CALDEROLI](#)

Sopprimere il comma 2.

1.3.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 488 (pom.) del 31/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 2017
488ª Seduta

Presidenza del Presidente
[TORRISI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all'articolo 55-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di licenziamento disciplinare ([n. 412](#))

(Parere alla Ministra per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 16, commi 1, 2, 4 e 7, e 17, comma 1, lettera *s*), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 maggio.

Il relatore [RUSSO](#) (PD) illustra una proposta di parere favorevole.

Il senatore [CASSINELLI](#) (FI-PdL XVII) sottolinea che lo schema di decreto legislativo all'esame, emanato in attuazione della legge n. 124 del 2015, apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 116 del 2016, già adottato in tema di licenziamento disciplinare. In sostanza, a distanza di un solo anno, si rende opportuno un intervento correttivo, non solo per apportare le modifiche necessarie a

garantire il rispetto del principio di leale collaborazione sulle materie di competenza regionale, come previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016, ma evidentemente anche per rendere più efficace la normativa vigente.

Infatti, il provvedimento prevede, innanzitutto, che sia acquisita l'intesa della Conferenza Stato-Regioni, in luogo del parere.

In secondo luogo, è ampliata da quindici a venti giorni la durata dei termini per la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti dell'avvio del procedimento disciplinare nei casi di falsa attestazione della presenza in servizio.

Conseguentemente, sono portati da centoventi a centocinquanta giorni i termini entro i quali la Corte dei conti può esercitare l'azione di responsabilità nei confronti del dipendente licenziato per danno d'immagine.

Inoltre, si introduce l'obbligo di comunicare all'Ispettorato per la funzione pubblica i provvedimenti di sospensione cautelare senza stipendio del dipendente per falsa attestazione della presenza in servizio - accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze - e di immediata contestazione per iscritto dell'addebito e convocazione del dipendente dinanzi all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, nonché quelli conclusivi dei procedimenti disciplinari. La comunicazione deve avvenire entro venti giorni dal giorno in cui è stata adottata.

Rileva, inoltre, che dall'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica non discende necessariamente un risparmio per i minori oneri connessi al licenziamento dei dipendenti responsabili dell'illecito.

Conclude, ribadendo che la disciplina prevista dal decreto legislativo n. 116 del 2016 non ha fornito i risultati attesi, poiché il licenziamento disciplinare è stato applicato in pochi casi, di cui peraltro è stata data notizia dagli organi di informazione.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*LN-Aut*) precisa che il decreto legislativo n. 150 del 2009, adottato su iniziativa dell'ex ministro Brunetta, già prevede la sanzione del licenziamento disciplinare nei seguenti casi: falsa attestazione della presenza in servizio; presentazione di falso certificato medico giustificativo di un'assenza; assenza ingiustificata per più di tre giorni, anche non continuativi, in un biennio, o di sette giorni in dieci anni; mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'Amministrazione; ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'Amministrazione per motivate esigenze di servizio; presentazione di falsa documentazione o dichiarazione in sede di assunzione o promozione; reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui; condanna penale definitiva con interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Inoltre, all'articolo 55-*quinquies*, si prevede che il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesti falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifichi l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia, sia punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 400 a 1.600 euro. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.

Risulta evidente, quindi, che la nuova disciplina non presenta caratteri sostanzialmente innovativi rispetto a quella introdotta nel 2009 dal Governo di centro-destra, se non per l'introduzione di alcuni elementi, peraltro condivisibili, quali la fattispecie di danno d'immagine, per cui è previsto un risarcimento a carico del dipendente fino a sei mensilità dell'ultimo stipendio in godimento, e la responsabilità dei dirigenti.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SI-SEL*) esprime perplessità circa la reale efficacia delle norme in esame, che sembrano più che altro volte a riscuotere consensi presso l'opinione pubblica. Del resto,

anche la normativa introdotta nel 2009 ha trovato scarsa applicazione, in particolare con riferimento alla sanzione della reclusione da uno a cinque anni per la falsa attestazione della presenza in servizio o la giustificazione dell'assenza attraverso una certificazione medica falsa. A suo avviso, su questo argomento è stata condotta una campagna mediatica finalizzata a distogliere l'attenzione da questioni ben più rilevanti, come il mancato rinnovo contrattuale per il pubblico impiego, settore peraltro già penalizzato da un prolungato blocco del *turnover* e dagli effetti della *spending review*.

Rileva, inoltre, che neanche lo schema di decreto all'esame affronta alcune delle criticità già segnalate dal Consiglio di Stato nel parere reso in sede di esame del decreto legislativo n. 116 del 2016. In particolare, non è stata precisata la natura non retributiva ma assistenziale dell'assegno alimentare da corrispondere al dipendente sanzionato con la sospensione cautelare senza stipendio. Ricorda, inoltre, il rilievo del medesimo organo di giustizia amministrativa circa l'estraneità - rispetto alla responsabilità disciplinare - del danno d'immagine alla pubblica amministrazione, che attiene invece la tutela degli interessi e dei beni pubblici.

Infine, rammenta la necessità di un coordinamento con le disposizioni generali della norma che prevede la conclusione del procedimento disciplinare entro trenta giorni.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante codice del Terzo settore ([n. 417](#))

(Parere alla Ministra per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 2, lettera *b*), 3 e 5, 2, 3, 4, 5, 7 e 9 della legge 6 giugno 2016, n. 106. Esame e rinvio)

La relatrice [PARENTE](#) (PD) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, composto di 104 articoli suddivisi in dodici Titoli, che è emanato in attuazione della delega conferita al Governo con la legge n. 106 del 2016, per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. La delega prevede il riordino e la revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti, relative agli enti del Terzo settore, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito codice del terzo settore.

Il codice intende, dunque, configurarsi come uno strumento unitario in grado di garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica di tutte le componenti del Terzo settore, come previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *d*), della citata legge di delega. Sono pertanto definiti in modo sistematico gli elementi essenziali degli enti del Terzo settore, rintracciabili in particolare nella finalità, nell'attività e nell'iscrizione al registro unico, che viene istituito per la prima volta. Tale razionalizzazione e semplificazione risulta necessaria anche in considerazione dell'apporto del Terzo settore all'economia italiana e al relativo impatto occupazionale, nonché per rafforzare l'attuazione dell'articolo 118 della Costituzione relativo al principio di sussidiarietà, che favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.

Secondo l'ultimo censimento Istat del 2011, sono 301.191 le organizzazioni non profit attive in Italia al 31 dicembre 2011, con 681.000 addetti, 271.000 lavoratori esterni (con contratto di collaborazione) e 5.000 lavoratori temporanei. Le istituzioni non profit si giovano anche dell'apporto di oltre 4 milioni di volontari. Rispetto al 2001, il settore risulta in notevole espansione in termini sia di istituzioni sia di addetti (con un aumento, rispettivamente, del 28 per cento e del 39,3 per cento). I due terzi delle istituzioni *non profit* sono rappresentate da associazioni non riconosciute, che

impiegano un quarto dei lavoratori. Le cooperative sociali, pur essendo il 4 per cento del totale, danno lavoro al 38 per cento di dipendenti e lavoratori esterni.

Quasi due terzi delle istituzioni dichiarano un'attività prevalente nel settore "cultura, sport e ricreazione", ma queste coinvolgono solo il 19 per cento dei lavoratori. I settori più tradizionali del non profit, cioè istruzione, sanità e assistenza, rappresentano il 17 per cento delle istituzioni e coinvolgono il 64 per cento di dipendenti e lavoratori esterni.

La distribuzione territoriale delle istituzioni non profit mostra una relativa concentrazione nell'Italia settentrionale (157.197 unità, pari al 52,1 per cento del totale nazionale) e una minore presenza nel Mezzogiorno (79.317 unità, pari al 26,3 per cento). Secondo i dati di bilancio raccolti con il questionario censuario, le entrate del settore sono state di 64 miliardi di euro e le uscite di 57 miliardi, al lordo dei possibili - ma contenuti - trasferimenti interni al settore. Le entrate del settore non profit provengono per due terzi da fonti private e per il 48 per cento sono rappresentate da ricavi di vendite di beni e servizi sia a soggetti privati che alla PA. Tra le entrate di fonte pubblica, prevalgono nettamente i proventi di contratti e convenzioni con enti pubblici nazionali e internazionali, pari a circa il 29 per cento del totale delle entrate, che raggiungono il 65 per cento nel caso delle cooperative sociali. Tra quelle di fonte privata, prevalgono - nell'ordine - i contributi annui degli aderenti e i proventi di vendite di beni e servizi. Le risorse economiche disponibili vengono impiegate per il 38 per cento in acquisti di beni e servizi e per il 35 per cento in spese di personale.

Il Titolo I, comprensivo dei primi tre articoli, fornisce la definizione normativa del Terzo settore, precisandone le finalità proprie (civiche, solidaristiche e di utilità sociale), e delimita il campo di applicabilità delle disposizioni dello stesso codice, chiarendo che queste si utilizzano, ove non derogate e in quanto compatibili, anche per gli enti del Terzo settore regolati da una disciplina particolare. È previsto, inoltre, che agli enti del Terzo settore si applichino le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nel caso di lacune di previsione accertate nel codice, previa verifica di compatibilità. Infine, si specifica che le disposizioni del codice non si applicano alle fondazioni bancarie, alle quali sono riferibili soltanto le disposizioni raccolte nel Capo II del Titolo VIII, riferite ai centri di servizio per il volontariato.

Il Titolo II, composto dagli articoli da 4 a 16, delimita il perimetro del Terzo settore, enumerando gli enti che ne fanno parte, individuati in: organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali (incluse le cooperative sociali), reti associative e società di mutuo soccorso. È inserita in tale perimetro la nozione di ente del Terzo settore, definito come ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Sono, inoltre, elencati i settori delle attività di interesse generale, con l'obiettivo di armonizzare la normativa attualmente prevista ai fini fiscali con quella prevista ai fini civilistici. Sono introdotti nuovi settori di attività, fra i quali il commercio equo e solidale, l'accoglienza umanitaria e l'integrazione sociale di stranieri, l'agricoltura sociale, le adozioni internazionali e la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. Viene inoltre prevista la possibilità di aggiornare l'elenco delle attività di interesse generale con decreto del Presidente del consiglio dei ministri. Le attività di interesse generale possono essere finanziate anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. Accanto all'esercizio delle attività di interesse generale, si prevede l'esercizio di attività diverse, nonché la possibilità di costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare.

In riferimento alla destinazione del patrimonio e all'assenza di scopo di lucro, si stabilisce che il patrimonio degli enti del Terzo settore sia destinato allo svolgimento dell'attività statutaria di interesse generale per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è integrata la nozione vigente di distribuzione indiretta.

È poi introdotto l'obbligo, per gli enti del Terzo settore, di iscriversi nel registro unico

nazionale del Terzo settore e di indicare gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Sono individuati gli enti tenuti a redigere e pubblicare il bilancio sociale e quelli tenuti ad oneri di pubblicità di emolumenti, compensi e corrispettivi attribuiti ai componenti degli organi sociali, ai dirigenti o agli associati. Si prevede, peraltro, l'adozione, con decreto, di linee guida in materia di bilancio sociale e di valutazione di impatto sociale dell'attività svolta dagli enti del Terzo settore.

Infine, sono introdotte disposizioni in materia di trattamento economico dei dipendenti degli enti del Terzo settore attraverso il principio di proporzionalità tra i diversi trattamenti economici dei lavoratori. In base a tale principio, in ciascun ente, la differenza retributiva tra lavoratori non potrà essere superiore al rapporto di uno a sei, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

Gli articoli da 17 a 19, ricompresi nel Titolo III, reca la definizione dello status del volontario e norme volte a favorire la promozione e il riconoscimento della cultura del volontariato in ambito scolastico e lavorativo.

Il Titolo IV si articola in tre Capi, comprensivi degli articoli da 20 a 31. Esso reca la disciplina della costituzione delle associazioni e fondazioni del Terzo settore.

Nello specifico, si prevedono nuove procedure per la verifica della sussistenza dei requisiti (un patrimonio minimo per le associazioni pari a 15.000 euro e per le fondazioni a 30.000 euro, anche in beni diversi dal denaro). Viene definito, inoltre, il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto, contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, e la procedura per l'acquisto della personalità giuridica che, in deroga alle disposizioni vigenti, può avvenire anche mediante iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. L'ordinamento e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono uniformati a quelli delle associazioni riconosciute, laddove la disciplina codicistica demanda agli accordi tra gli associati la regolazione dell'ordinamento interno e dell'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche.

Il Titolo V, suddiviso in sei Capi comprendenti gli articoli da 32 a 44, è dedicato agli enti del Terzo settore destinatari di una disciplina particolare, ovvero: organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, reti associative e società di mutuo soccorso. Segnala che per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale sono posti parametri quantitativi per la loro formazione (in base ad essi, devono essere composte da un numero non inferiore a nove volontari/persone fisiche o da cinque organizzazioni/associazioni) e che il commercio equo e solidale e l'agricoltura sociale sono esclusi dai settori di attività delle medesime organizzazioni e associazioni.

Il Titolo VI, con gli articoli da 45 a 54, disciplina l'istituzione e il funzionamento a regime del registro unico nazionale del Terzo settore, suddiviso in specifiche sezioni, ciascuna delle quali concerne una delle categorie di enti definite dal codice. Il registro è gestito da ciascuna Regione e Provincia autonoma. Grazie all'iscrizione, tutti gli enti possono accedere ai benefici, non solo di carattere tributario, ad essi riservati. Inoltre, la disciplina assoggetta ciascuno degli enti iscritti al registro a una revisione periodica almeno triennale, intesa alla verifica della permanenza dei requisiti richiesti.

Il Titolo VII, comprendente gli articoli da 55 a 57, reca la disciplina relativa ai rapporti con gli enti pubblici.

Il Titolo VIII, suddiviso in quattro Capi comprensivi degli articoli da 58 a 76, reca norme per la promozione e il sostegno degli enti del Terzo settore, prevedendo l'istituzione del consiglio nazionale del Terzo settore, la disciplina dei centri di servizio per il volontariato e disposizioni in materia di risorse finanziarie destinate agli enti medesimi.

Il Titolo IX, composto dagli articoli 77 e 78, disciplina i titoli di solidarietà degli enti del Terzo settore e le altre forme di finanza sociale. In sintesi, il Titolo in esame prevede che le banche possano emettere obbligazioni e altri titoli di debito, nonché certificati di deposito, con l'obiettivo di sostenere le attività istituzionali degli enti del Terzo settore; si sottolinea che le banche rinunceranno alle loro

commissioni in merito ai titoli sopra esaminati; si disciplina il regime fiscale del social lending, al fine di favorire la raccolta di capitale, assoggettando la remunerazione di quest'ultimo al medesimo trattamento fiscale previsto per i titoli di Stato.

Il Titolo X, con gli articoli da 79 a 89, disciplina il regime fiscale degli enti. Nello specifico, sono introdotti criteri per determinare la natura commerciale o non commerciale degli enti del Terzo settore ed è previsto un regime fiscale opzionale per la determinazione del reddito degli enti non commerciali. È inoltre prevista una disciplina unitaria per le deduzioni e detrazioni per chi effettua erogazioni liberali in favore di enti del Terzo settore non commerciali e di cooperative sociali e sono esentati dall'IRES i redditi degli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato. Infine, si prevede, per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, la possibilità di applicare un regime forfettario, con contabilità semplificata, per le attività commerciali esercitate, a condizione di non superare il limite di ricavi di 130.000 euro.

Il Titolo XI, comprendente gli articoli da 90 a 97, concerne i controlli sugli enti del Terzo settore e il coordinamento delle politiche di governo e delle azioni di promozione e di indirizzo delle attività dei medesimi enti.

In ultimo, il Titolo XII, con gli articoli da 98 a 104, reca disposizioni transitorie e finali.

Evidenzia, quindi, alcune questioni da approfondire. Come sottolinea la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, occorre soffermarsi sull'articolo 3, che individua le fonti di disciplina degli enti del Terzo settore e illustra il rapporto tra le medesime. A tale proposito, ritiene opportuno verificare che non si lasci spazio a contenziosi interpretativi, ad esempio in relazione alla materia fiscale recante la definizione di quelle attività svolte dagli enti del Terzo settore che si considerano in ogni caso non commerciali.

Un particolare approfondimento è necessario in merito al coordinamento normativo, sia con riferimento alle disposizioni abrogate, sia in relazione all'entrata in vigore delle diverse parti del decreto in almeno quattro momenti differenti. In particolare, richiama l'attenzione sul fatto che gli enti del Terzo settore, soprattutto le piccole realtà associative, potrebbero trovarsi in una situazione di difficoltà nell'affrontare un testo particolarmente complesso dal punto di vista tecnico.

Ritiene necessario accertare, inoltre, se l'elenco dei soggetti definiti enti del Terzo settore sia esaustivo, per non escludere soggetti giuridici che fino ad oggi hanno operato in coerenza con i principi ispiratori del codice. A titolo esemplificativo, ricorda l'esigenza di approfondire le ragioni di esclusione dei comitati dal novero degli enti del Terzo settore, che rispondono a specifiche esigenze non più solo connesse allo svolgimento di attività temporanee.

A suo avviso, bisognerebbe formulare il divieto di distribuzione degli utili anche in forma indiretta, che certamente costituisce un requisito centrale per definire l'assenza dello scopo di lucro degli enti, in modo da consentire agli enti del Terzo settore l'impiego di professionalità adeguate e competenti. In tale prospettiva, considera opportuno valutare se la previsione del limite del 20 per cento di aumento delle retribuzioni previste dai contratti collettivi nazionali a lavoratori subordinati o autonomi possa ostacolare l'operatività degli enti, soprattutto in determinati settori, quali ricerca scientifica e tutela beni culturali.

Per quanto riguarda il lavoro negli enti del Terzo settore, fa presente che, mentre il codice prescrive che non sia superato il rapporto di uno a sei nel livello di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nello schema di decreto legislativo sulla riforma dell'impresa sociale si indica un rapporto di uno a otto.

In merito al funzionamento del registro e al procedimento di riconoscimento della personalità giuridica, occorre definire meglio gli obblighi pubblicitari per ciascun ente (registro imprese e registro unico per le imprese sociali, le cooperative sociali e gli enti del Terzo settore che svolgono attività commerciale), nonché l'eventuale duplice controllo sugli statuti da parte dei notai e dell'ufficio del registro unico.

In relazione alle reti associative, bisogna valutare la congruità del requisito dimensionale di 500 associazioni affiliate.

Riguardo ai rapporti con la pubblica amministrazione, è necessario chiarire la relazione tra pubblico ed enti del Terzo settore, nel rispetto delle specificità di ciascun ente.

Inoltre, ritiene opportuno verificare l'armonia tra il principio di salvaguardia della spontaneità e autonomia degli enti e la loro autodeterminazione. Nell'ambito della definizione dello status di volontario e delle attività da esso svolte negli enti del Terzo settore, segnala l'esigenza di approfondire le caratteristiche distintive di tale apporto anche in relazione alle specificità di ciascun ente.

Infine, sottolinea la necessità di un approfondimento in merito agli effetti dell'introduzione del rimborso forfettario per i volontari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale [\(n. 418\)](#)

(Parere alla Ministra per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 2, lettera c), 3 e 5, 2 e 6 della legge 6 giugno 2016, n. 106. Esame e rinvio)

Il relatore [COLLINA](#) (PD) illustra lo schema di decreto legislativo in esame, predisposto in attuazione degli articoli 6, 7, comma 1, e 9, comma 1, lettera f), della legge n. 106 del 2016, che prevede la revisione della disciplina dell'impresa sociale.

Il provvedimento si compone di 21 articoli.

L'articolo 1 reca la definizione di impresa sociale, qualificazione acquisibile da ogni organizzazione privata costituita anche in forma societaria, che esercita in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività. Non possono acquisire la configurazione di impresa sociale le amministrazioni pubbliche e le organizzazioni i cui atti costitutivi limitino ai propri soci o associati l'erogazione di beni e servizi. Per gli enti ecclesiastici e gli enti delle confessioni religiose con le quali lo Stato abbia stipulato patti, accordi o intese, sono ribadite le previsioni già recate dal decreto legislativo n. 155 del 2006. Le cooperative sociali, e i loro consorzi, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali, a prescindere dalla verifica in concreto del possesso dei requisiti, mentre la disciplina non si applica alle fondazioni bancarie.

All'articolo 2, sono elencate le attività di interesse generale da esercitarsi affinché un ente possa assumere la qualifica di impresa sociale, il cui elenco sarà suscettibile di aggiornamento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti. È considerata svolta in via stabile e principale l'attività che produca almeno il 70 per cento dei ricavi complessivi dell'impresa. L'interesse generale ricorre, oltre che nel caso di svolgimento di attività d'impresa riconducibile ad una o più voci riportate nell'elenco, anche con riferimento alle imprese sociali di inserimento lavorativo, nelle quali, indipendentemente dall'attività svolta, sono occupate persone svantaggiate o con disabilità, i beneficiari di protezione internazionale, le persone senza fissa dimora, nonché i lavoratori molto svantaggiati.

L'articolo 3 prevede che ogni utile o avanzo di gestione debba essere destinato dall'impresa sociale allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio. È previsto altresì il divieto della distribuzione indiretta di utili. Tuttavia, l'impresa sociale può destinare una quota inferiore al 50 per cento dei propri utili ed avanzi di gestione, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, all'aumento gratuito del capitale sociale o alla distribuzione di dividendi ai soci, se è costituita in forma di società, ovvero a erogazioni gratuite a enti del Terzo settore a essa non associati, né fondatori della stessa e non aventi la qualifica di imprese sociali.

L'articolo 4, oltre a rinviare a disposizioni del codice civile per la disciplina dell'attività di direzione dell'impresa, sancisce il divieto di direzione o controllo di imprese sociali da parte di soggetti aventi scopo di lucro e di amministrazioni pubbliche. Dispone inoltre l'annullabilità - e impugnabilità nei successivi centottanta giorni - delle decisioni assunte in violazione del divieto.

L'articolo 5 rinvia alla disciplina vigente in tema di costituzione dell'impresa sociale, specificando la necessità dell'atto pubblico e gli elementi caratterizzanti l'impresa sociale, cioè l'oggetto sociale e l'assenza dello scopo di lucro.

L'articolo 6 enuncia il principio dell'obbligatorietà dell'uso della qualifica di impresa sociale nella denominazione sociale, nonché negli atti e nella corrispondenza dell'impresa sociale.

L'articolo 7 disciplina la nomina dei componenti dell'organo di amministrazione dell'impresa sociale, attribuendone la competenza all'assemblea degli associati o dei soci dell'impresa sociale. La norma richiede altresì la previsione, nell'atto costitutivo, di specifici requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza per i titolari di cariche sociali.

L'articolo 8 prevede che l'ammissione e l'esclusione di soci o associati nell'impresa sociale - le cui modalità devono essere regolate nell'atto costitutivo o nello statuto dell'impresa sociale - non possano comunque ledere il principio di non discriminazione.

L'articolo 9 pone a carico dell'impresa sociale l'obbligo di tenuta delle scritture contabili, individuate nel libro giornale e nel libro degli inventari, nonché l'obbligo di redazione e pubblicizzazione del bilancio d'esercizio. L'impresa sociale, oltre a redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio sociale, sarà tenuta anche a pubblicarlo sul proprio sito internet.

Con l'articolo 10 si modifica la disciplina vigente, prevedendo controlli interni più rigorosi. Si stabilisce l'obbligatorietà per tutte le imprese sociali della nomina, da prevedersi nell'atto costitutivo, di uno o più sindaci, in possesso dei requisiti e privi di cause ineleggibilità e di decadenza, secondo le norme del codice civile. I sindaci dell'impresa sociale, oltre ai poteri di controllo interno, sono chiamati a monitorare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa, nonché ad attestare la conformità del bilancio sociale alle linee guida stabilite in materia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'articolo 11 reca disposizioni dirette a favorire il coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli *stakeholder* di riferimento, attraverso strumenti di consultazione o partecipazione, al fine di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'impresa sociale, con specifico riguardo alle condizioni di lavoro e alla qualità dei beni e servizi prodotti o scambiati. Inoltre, è stabilito espressamente l'obbligo di disciplinare, negli statuti delle imprese sociali, casi e modi di partecipazione dei lavoratori e degli utenti all'organo assembleare.

In caso di trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio, l'articolo 12 stabilisce l'obbligo di preservare l'assenza dello scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, è ammissibile la devoluzione del patrimonio residuo solo in favore di un altro ente del Terzo settore, ovvero in favore dei fondi disciplinati dal successivo articolo 16, salvo quanto previsto dalla normativa specifica applicabile alle società cooperative.

L'articolo 13 ribadisce il principio della non inferiorità del trattamento economico e normativo dei lavoratori dell'impresa sociale rispetto a quanto previsto dai contratti collettivi e introduce un limite

all'eventuale divario salariale tra i lavoratori dipendenti dell'impresa sociale, che non può essere superiore al rapporto di uno a otto, calcolato sulla retribuzione annuale lorda. È ammessa la prestazione di attività di volontariato all'interno dell'impresa sociale, ma il numero di volontari non può essere superiore al numero di lavoratori dipendenti.

L'articolo 14 assoggetta l'impresa sociale, in caso di insolvenza, alla liquidazione coatta amministrativa, disposta con un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il quale si provvede anche alla nomina, contestuale o successiva, del commissario liquidatore. Al termine della procedura concorsuale, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo settore o ai fondi di promozione e sviluppo delle imprese sociali.

L'articolo 15 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuova attività di raccordo con le pubbliche amministrazioni, il Consiglio nazionale del terzo settore e le parti sociali, al fine di sviluppare azioni di sistema e svolgere attività di monitoraggio e ricerca nel settore delle imprese sociali. Inoltre, sono stabiliti competenze, criteri e modalità per lo svolgimento delle attività ispettive sulle imprese sociali, nonché procedure e sanzioni in caso di violazioni della disciplina di cui al presente decreto.

L'articolo 16 dà alle imprese sociali facoltà di destinare una quota, non superiore al 3 per cento, dei loro utili o avanzi di gestione annuali per fondi destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali. I soggetti legittimati alla costituzione dei fondi sono gli enti associativi riconosciuti, le associazioni nazionali di rappresentanza degli enti cooperativi riconosciuti dal Ministero dello sviluppo economico e la Fondazione Italia sociale.

L'articolo 17 reca norme di coordinamento e transitorie, mentre l'articolo 18 introduce misure di sostegno e fiscali volte alla promozione e allo sviluppo dell'impresa sociale, per esempio la detassazione degli utili o avanzi di gestione che incrementino le riserve indivisibili dell'impresa sociale in sospensione d'imposta in sede di approvazione del bilancio dell'esercizio in cui sono stati conseguiti e che vengano effettivamente destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

L'articolo 19 prevede l'abrogazione della previgente disciplina in materia di impresa sociale, contenuta nel decreto legislativo n. 155 del 2006, mentre l'articolo 20 individua la copertura finanziaria e l'articolo 21 dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(1908\)](#) **MANCONI e MAZZONI.** - *Istituzione del Garante nazionale dei diritti umani*

[\(865\)](#) **Emma FATTORINI ed altri.** - *Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la tutela dei diritti umani*

[\(1939\)](#) **MORRA.** - *Istituzione della Commissione nazionale indipendente per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati emendamenti, pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(2708\)](#) *Deputato Dalila NESCI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione*, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati emendamenti, pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1908](#)

Art. 1

1.500/1

[FATTORINI](#), [DI GIORGI](#), [TONINI](#), [CHITI](#), [CUCCA](#), [DE BIASI](#), [GIANNINI](#), [LUCHERINI](#), [MIRABELLI](#)

All'emendamento 1.500, al capoverso «3», alle parole: «Il Consiglio per i diritti umani» premettere il seguente periodo: «Il Garante è organo collegiale composto da un Presidente e da due membri scelti assicurando un'adequata rappresentanza dei due sessi».

1.500/2

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#)

All'emendamento 1.500, al capoverso «3», sopprimere le parole: «di coraggio».

1.500

[MAZZONI](#), relatore

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Il Consiglio per i diritti umani di cui all'articolo 3 della presente legge, elegge il Garante con le modalità indicate al successivo comma 4, tra persone che offrano garanzie di altissima levatura

morale, di riconosciuta indipendenza, di integrità, di coraggio, di elevata professionalità, con comprovate competenza ed esperienza nel campo dei diritti umani, dei diritti dei minori e delle scienze umane in genere, in particolare per aver svolto attività volte alla protezione dei diritti della persona, in Italia e all'estero, con procedura basata su criteri di trasparenza ed evidenza pubblica».

Art. 2

2.4000/1

[MALAN](#), [BERNINI](#)

All'emendamento 2.4000, al capoverso «d-bis)», sostituire le parole: «operare in stretto raccordo con la società civile, anche promuovendo» con le seguenti: «promuovere e partecipare, sul tema dei diritti umani, a».

2.4000

[MAZZONI](#), relatore

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) operare in stretto raccordo con la società civile, anche promuovendo occasioni di incontro e dibattiti pubblici;».

2.0.100/1

[MALAN](#), [BERNINI](#)

All'emendamento 2.0.100, al capoverso «Art. 2-bis.», comma 2, lettera a), sostituire la parola: «due» con la seguente: «sei».

Conseguentemente:

- alla lettera b), sostituire le parole: «tre componenti scelti» con le seguenti: «un componente scelto»;
- alla lettera c), sostituire le parole: «due componenti scelti» con le seguenti: «un componente scelto»;
- ;
- alla lettera d), sostituire le parole: «due rappresentanti scelti» con le seguenti: «un rappresentante scelto».

2.0.100/2

[MALAN](#), [BERNINI](#)

All'emendamento 2.0.100, al capoverso «Art. 2-bis.», comma 2, lettera a), sostituire la parola: «due» con la seguente: «quattro».

Conseguentemente:

- alla lettera b), sostituire la parola: «tre» con la seguente: «due»;
- alla lettera c), sostituire le parole: «due componenti scelti» con le seguenti: «un componente scelto».

2.0.100/3

[MALAN](#), [BERNINI](#)

All'emendamento 2.0.100, al capoverso «Art. 2-bis.», comma 2, lettera b), sostituire le parole: «nell'ambito delle organizzazioni non governative e della società civile» con le seguenti: «tra le personalità».

2.0.100/4

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#)

All'emendamento 2.0.100, al capoverso «Art. 2-bis.», dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai membri del Consiglio non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato».

2.0.100/5

[MALAN](#), [BERNINI](#)

All'emendamento 2.0.100, al capoverso «Art. 2-ter.», ai commi 2 e 3, sopprimere la parola: «civile».

2.0.100

[MAZZONI](#), relatore

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 2-bis.

(Consiglio per i diritti umani)

1. È istituito il Consiglio per i diritti umani, di seguito denominato "Consiglio", che elegge ai sensi dell'articolo 1 comma 3 il Garante e lo coadiuva nella sua attività.

2. Il Consiglio è costituito, per garantire pluralismo e rappresentatività e fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera e), da nove componenti, che agiscono in piena indipendenza e autonomia, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, designati in prima applicazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del Regolamento di cui al successivo comma 4 ? fra gli appartenenti alle seguenti categorie:

a) due componenti scelti rispettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica;

b) tre componenti scelti nell'ambito delle organizzazioni non governative e della società civile maggiormente rappresentative nell'attività nazionale ed internazionale a difesa dei diritti umani e protezione contro la discriminazione;

c) due componenti scelti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e/o dalle categorie professionali;

d) due rappresentanti scelti fra docenti universitari ed esperti di chiara fama in particolare in discipline pertinenti allo studio dei diritti umani, della filosofia e delle religioni;

e) altre personalità, indicate anche per singole riunioni dal Garante, impegnate nella difesa dei diritti umani e la protezione dalla discriminazione.

3. I membri del Consiglio sono scelti tra persone di alta qualificazione nel settore dei diritti umani di riconosciuta indipendenza e idoneità alla funzione e che possiedano un'esperienza pluriennale nel campo della tutela e della promozione dei diritti umani.

4. L'individuazione delle specifiche modalità e criteri per la designazione da parte delle associazioni, collegi e consigli professionali è effettuata con apposito regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni e le categorie interessate.

5. Il Consiglio dura in carica per quattro anni. In caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o-psichico ovvero grave violazione dei doveri inerenti all'incarico di uno dei membri del Consiglio, questi è immediatamente sostituito con le procedure di cui al presente articolo.

Art. 2-ter.

(Compiti e funzioni del Consiglio)

1. Il Consiglio - organo consultivo - collabora con il Garante nell'esame delle problematiche connesse alla promozione e alla protezione dei diritti umani. Formula altresì pareri e raccomandazioni al Garante.

2. Il Consiglio assiste il Garante nell'attività di raccordo con le istanze della società civile, le istituzioni statali e territoriali, anche promuovendo occasioni di incontro e dibattiti pubblici.

3. Il Consiglio è convocato, almeno quattro volte l'anno, dal Garante, per discutere questioni di attualità nell'ambito dei diritti umani e per formulare proposte di lavoro concrete su temi ritenuti di particolare interesse per il territorio e per la società civile. Il Garante può altresì convocare sedute straordinarie del Consiglio quando lo ritiene necessario o su richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio.

4. Il Consiglio formula proposte di lavoro su temi che reputa rilevanti.

5. Per i componenti del Consiglio non è previsto alcun emolumento o rimborso».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2708](#)

Art. 1

1.1

[COLLINA](#), [CANTINI](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

1.2

[MAZZONI](#)

Al comma 1, lettera b), numero, 3, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire l'alinea con il seguente: «è aggiunto, in fine, il seguente comma:»;*
- b) *sopprimere il primo capoverso;*
- c) *al secondo capoverso, sopprimere la lettera b).*

1.3

[BRUNI](#)

Al comma 1, lettera b) numero 3), capoverso, alla lettera b), sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «trenta».

1.4

[BRUNI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 3), al capoverso, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) concreta capacità di direzione del meccanismo elettorale per aver già svolto, diligentemente, le funzioni di vicepresidente di seggio, segretario o scrutatore, ovvero il possesso di comprovati requisiti di esperienza ed onorabilità».

1.5

[COLLINA](#), [CANTINI](#)

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).

Conseguentemente:

- a) *all'articolo 3, comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1);*
- b) *all'articolo 4, al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso «a-ter»).*

1.6

[COLLINA](#), [CANTINI](#)

Al comma 1, lettera c), sopprimere i numeri 3) e 4).

1.7

[ORELLANA](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [PALERMO](#)

Al comma 1, lettera c), sopprimere il punto 3).

1.8

[BERNINI](#), [MALAN](#)

Al comma 1, lettera c), numero 4), capoverso f-bis), sostituire le parole: «, anche non definitive», con la seguente: «definitive».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire le parole da: «o decreto penale di condanna», fino a: «due anni di reclusione», con le seguenti: «per delitti contro la pubblica amministrazione, per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.».

1.9

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c), numero 4), capoverso f-bis), sostituire le parole: «, anche non definitive» con la seguente: «definitive».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire le parole da: «o decreto penale di condanna» fino a: «due anni di reclusione» con le seguenti: «per delitti contro la pubblica amministrazione, salvo l'articolo 323 del codice penale, per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.».

1.10

[MAZZONI](#)

Al comma 1, lettera c), numero 4), capoverso f-bis), primo periodo, sopprimere le parole: «nonché coloro che siano stati condannati in via definitiva per reato non colposo ovvero coloro che siano stati condannati per reati colposi con pena detentiva uguale o superiore a due anni di reclusione».

1.0.1

[CALDEROLI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98)

1. All'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-quater. Nel caso in cui nel medesimo anno debbano tenersi uno o più referendum di cui all'articolo 123 della Costituzione, la convocazione degli elettori avviene per tutti i referendum nella medesima data di cui al comma 1 del presente articolo».

Art. 2

2.1

[COLLINA, CANTINI](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[MALAN](#)

Sostituire la parola: «sessantacinque», con la seguente: «settanta».

Art. 3

3.1

[COLLINA, CANTINI](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

3.2

[MAZZONI](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3), apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire l'alinea con il seguente: «è aggiunto, in fine, il seguente comma:»;*
- b) sopprimere il primo capoverso;*
- c) al secondo capoverso, sopprimere la lettera b).*

3.3

[ORELLANA, ZELLER, LANIECE, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, URAS, PALERMO](#)

Al comma 1, lettera a), punto 3), capoverso ultimo comma, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso «comma 2», sopprimere la lettera a-ter).

3.4

[BRUNI](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso, lettera b), sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «trenta».

3.5

[BRUNI](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) concreta capacità di direzione del meccanismo elettorale per aver già svolto, diligentemente, le funzioni di vicepresidente di seggio, segretario o scrutatore, ovvero in possesso di comprovati requisiti di esperienza ed onorabilità».

3.6

[COLLINA, CANTINI](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere i numeri 3) e 4).

3.7

[ORELLANA](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [PALERMO](#)

Al comma 1, lettera b), punto 3), capoverso «lettera f)», dopo le parole: «con i candidati medesimi», aggiungere le seguenti: «anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76».

3.8

[BERNINI](#), [MALAN](#)

Al comma 1, lettera b), numero 4), capoverso f-bis), sostituire le parole: «, anche non definitive», con la seguente: «definitive».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire le parole da: «o decreto penale di condanna», fino a: «due anni di reclusione», con le seguenti: «per delitti contro la pubblica amministrazione, per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo».

3.9

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b), numero 4), capoverso f-bis), sostituire le parole: «, anche non definitive», con la seguente: «definitive».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire le parole da: «o decreto penale di condanna», fino a: «due anni di reclusione», con le seguenti: «per delitti contro la pubblica amministrazione, salvo l'articolo 323 del codice penale, per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo».

3.10

[MAZZONI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 4, capoverso lettera f-bis), sopprimere le parole: «nonché coloro che siano stati condannati in via definitiva per reato non colposo ovvero coloro che siano stati condannati per reati colposi con pena detentiva uguale o superiore a due anni di reclusione».

Art. 4

4.1

[MAZZONI](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere la lettera a-ter).

4.2

[BERNINI](#), [MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.3

[MAZZONI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.4

[BRUNI](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 6.», sostituire le parole da: «alla presenza» fino a: «, se designati», con le seguenti: «alla presenza dei delegati dei partiti, delle coalizioni o delle liste della prima sezione del comune interessato»,.

4.5

[BRUNI](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 6.», all'ultimo periodo, dopo le parole: «, se designati», inserire le seguenti: «ovvero dei delegati dei partiti, delle coalizioni o delle liste».

4.6

[ORELLANA](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 6.», al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) a riservare il numero di nominativi occorrente ai sensi della lettera a), in favore di coloro

che al momento del sorteggio di cui al presente comma e nei trenta giorni precedenti, si trovano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Qualora il numero di disoccupati iscritti all'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui al comma 1, si procede con l'estrazione dei restanti nominativi secondo le modalità di cui alle lettere precedenti».

4.7

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 6.», sopprimere il comma 4.

4.8

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 6.», comma 4, dopo la parola: «per» inserire le seguenti: «più di».

Art. 5

5.1

[COLLINA](#), [CANTINI](#)

Sopprimere l'articolo.

5.2

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2018», con le seguenti: «1° giugno 2018».

Art. 6

6.1

[COLLINA](#), [CANTINI](#)

Sopprimere l'articolo.

6.2

[BRUNI](#)

Al comma 1, capoverso «2-ter.», sostituire il periodo: «È fatto divieto di assunzioni di personale dipendente, a qualsiasi titolo,» con il seguente: «E' fatto divieto di instaurare rapporti di lavoro dipendente e non,».

6.3

[BERNINI](#), [MALAN](#)

Al comma 1, capoverso «2-ter.», dopo le parole: «È fatto divieto», inserire le seguenti: «, ad eccezione dei casi di comprovata ed assoluta urgenza,».

6.4

[BERNINI](#), [MALAN](#)

Al comma 1, capoverso «2-ter.», sostituire le parole: «sessanta giorni antecedenti e successivi», con le seguenti: «centottanta giorni antecedenti e i sessanta giorni successivi».

6.5

[BRUNI](#)

Al comma 1, capoverso «2-ter.», sostituire le parole: «sessanta giorni antecedenti», con le seguenti: «sei mesi antecedenti».

6.6

[MALAN](#)

Al comma 1, capoverso «2-ter.», sostituire la parola: «sessanta», con la seguente: «novanta».

6.7

[COLLINA](#), [CANTINI](#)

Al comma 1, capoverso «2-ter.», sostituire le parole: «limitatamente ai comuni o alle regioni interessati» con le seguenti: «qualora la sede di assegnazione sia quella del comune o della regione che detiene la partecipazione interessata dalle elezioni comunali o regionali».

6.8

[COLLINA](#), [CANTINI](#)

Al comma 1, capoverso «2-ter.», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle società che hanno acquisito la titolarità di contratti a seguito di procedura ad evidenza pubblica e alle società di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.».

6.9

[COLLINA](#), [CANTINI](#)

Al comma 1, capoverso «2-ter.», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle società quotate su mercati regolamentari e alle società da queste controllate.».

Art. 8

8.0.1

[ORELLANA](#), [ZELLER](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [EAUSTO GUILHERME LONGO](#), [URAS](#),
[PALERMO](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Norme in materia di esercizio di voto degli elettori affetti da disabilità)

All'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al comma 1, dopo le parole: "In occasione di consultazioni elettorali", sono inserite le seguenti: "o referendarie".

Consequentemente sostituire l'articolo 9 con il seguente:

«Art. 9.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *a*), è autorizzata la spesa di euro 738.744 annui a decorrere dall'anno 2017. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 6, comma 5, della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera *b*), della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 60.000 per l'anno 2017.

2. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'articolo 8-bis della presente legge, è attribuito un contributo di 500.000 euro per l'anno 2017, 1 milione di euro per l'anno 2018 e 500.000 mila euro per l'anno 2019. Al riparto dei contributi stanziati per l'esercizio delle funzioni di cui al presente comma tra gli enti territoriali interessati, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri di cui ai precedenti commi, pari complessivamente euro 1.298.744 per l'anno 2017, a euro 1.738.744 per l'anno 2018, a-euro 1.238.744 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio-decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.».

ordini del giorno

G/2708/1/1

[ORELLANA](#), [ZELLER](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [EAUSTO GUILHERME LONGO](#), [URAS](#),
[PALERMO](#)

Il Senato,

premesso che:

in Italia molte scuole vengono utilizzate come seggi durante le consultazioni elettorali, sia a carattere nazionale, sia nel caso di elezioni amministrative locali (regionali provinciali, comunali), sia

per le consultazioni referendarie;

in tali casi i sindaci, assumendo poteri prefettizi, individuano con propria ordinanza gli edifici scolastici dove insediare i seggi elettorali;

solo nel 2016, le scuole hanno dovuto interrompere la regolare attività didattica in occasione del referendum di aprile, per le amministrative di giugno (nei Comuni in cui erano previste votazioni per l'elezione dei sindaci) e per il referendum costituzionale di ottobre;

l'Associazione nazionale presidi aveva stigmatizzato in diverse occasioni «i giorni rubati alla didattica» con gli insegnanti costretti ad interrompere i programmi per consentire il regolare svolgimento delle elezioni, sottolineando, tra l'altro, l'esistenza altri uffici pubblici che potrebbero essere presi in considerazione;

a tal fine, la realizzazione da parte dei Ministeri competenti di un'anagrafe degli edifici pubblici, finalizzata all'individuazione di sedi alternative per lo svolgimento delle consultazioni elettorali, sarebbe sicuramente auspicabile;

anche i genitori; in particolar modo quelli degli alunni che frequentano le scuole dell'infanzia e primaria, da tempo lamentano i disagi derivanti dall'interruzione delle lezioni scolastiche in concomitanza con le consultazioni elettorali e referendarie, che costringe molti di loro a doversi assentare dal posto di lavoro o a sostenere spese aggiuntive per l'assistenza dei figli;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di accogliere le istanze dell'Associazione nazionale presidi, provvedendo alla realizzazione di un'anagrafe degli edifici pubblici, così da individuare sedi più opportune dove insediare i seggi elettorali, in alternativa agli edifici scolastici, salvaguardando il diritto all'istruzione degli studenti;

escludere, in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie, le scuole dell'infanzia e le scuole primarie dall'elenco degli edifici utilizzati come seggi elettorali, per non creare disagi alle famiglie di bambini che sono in una fascia di età per cui richiedono ancora assistenza.

G/2708/2/1

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 5, comma 4, dispone che con decreto del Ministro dell'interno siano definite le modalità atte ad assicurare, anche in collaborazione con gli uffici elettorali comunali, un'adeguata formazione in fine ai soggetti nominati componenti dei seggi elettorali sulle corrette procedure di spoglio, anche in relazione alla materia dello scambio elettorale;

la disposizione summenzionata contribuisce a mettere in sicurezza uno dei momenti maggiormente critici nell'ambito del procedimento elettorale: le operazioni preliminari di autenticazione delle schede e, come detto, le operazioni di spoglio;

considerato che:

segnatamente, per quanto concerne le operazioni preliminari, la legge vigente prevede che l'autenticazione delle schede consistente nella firma di uno scrutatore e nell'apposizione del timbro della sezione sia compiuta e conclusa nel pomeriggio del sabato, e che il numero delle schede da autenticare sia pari al numero di eletti iscritti nelle liste della sezione. A rimarcare la delicatezza di tale procedimento, la legge prevede anche che durante le operazioni di autenticazione delle schede nessuno dei componenti del seggio possa allontanarsi dalla sala;

si registra, invero, che molti presidenti di sezione elettorale tendono ad autenticare un numero di schede difforme dal numero di elettori iscritti nelle liste di sezione o, addirittura, a non concludere le operazioni di autenticazione nel pomeriggio del sabato rimandandole al giorno successivo, limitandosi alla autenticazione di un numero minimo che garantisca l'avvio delle operazioni di voto la domenica mattina;

considerato, inoltre, che:

per quanto concerne le operazioni di spoglio, la legge vieta espressamente di estrarre dall'urna

una scheda se quella precedentemente estratta, dopo averne spogliato e registrato il voto, non sia stata riposta nella cassetta o scatola. Pertanto« non è consentito estrarre contemporaneamente dall'urna più schede e accantonare provvisoriamente una o più di esse per un successivo spoglio o riesame;

anche in tal caso, la cronaca ha avuto modo di evidenziare come tali obblighi di legge siano regolarmente disattesi dai presidenti dei seggi elettorali che tendono a estrarre o a far estrarre e suddividere le schede accantonandole per una successiva-assegnazione, o addirittura, nei casi più gravi, riversando le schede dall'urna sul tavolo;

valutato, dunque, che:

tali condotte, oltre a violare la normativa vigente, risultano pericolosissima: non solo ostacolando le verifiche necessarie al fine di garantire la correttezza delle operazioni di voto, ma risultando strumentali ai noti meccanismi di controllo e di gestione del voto;

impegna il Governo:

far impartire agli Uffici Territoriali del Governo le opportune disposizioni a tutti i presidenti di sezione elettorale sul rigoroso rispetto di quanto previsto dalla legge, con particolare riferimento alle operazioni sopra descritte.

G/2708/3/1

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Il Senato,

premessi che:

ai sensi della norma vigente (articolo 34 del d.P.R. n. 223 del 1967, Testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali) ciascuna sezione elettorale è costituita di regola da un numero di elettori iscritti non superiore a 1.200 e non inferiore a 500;

l'articolo 5 del disegno di legge reca novella incidente sulla 'ampiezza' delle sezioni elettorali. Sebbene nella versione originaria del provvedimento si prevedeva un numero minimo pari ad 800, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati si è incrementato il limite inferiore dei seggi ordinari sopra indicato, elevandolo soltanto a 700 elettori iscritti;

l'esigenza dell'incremento è scaturita dalla *ratio legis*, consistente nell'adottare misure in grado di contrastare il fenomeno dei brogli elettorali e scoraggiare il fenomeno del controllo del voto, dei votanti e dello scambio elettorale;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche normative, finalizzate ad incrementare ulteriormente il numero minimo di elettori per ciascuna sezione elettorale, fissandolo a 800.

G/2708/4/1

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Il Senato,

premessi che:

con il provvedimento in esame viene introdotta la possibilità di votare, in occasione delle consultazioni referendarie di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, nel luogo dove il cittadino elettore si trovi, all'interno dell'ambito territoriale nazionale, per ragioni di studio, lavoro o cure mediche, con ciò evitando che sia costretto ad esprimere il voto nel comune di residenza;

ciò costituisce un primo passo per introdurre nuove modalità di espressione del voto, volte, in particolare, ad incentivare l'affluenza degli elettori, anche utilizzando, a tal fine, le innovazioni offerte dalle tecnologie;

da tempo si discute della possibilità di introdurre nel nostro Paese il cosiddetto voto elettronico, suscettibile di semplificare le operazioni e le procedure di espressione del voto,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche normative, finalizzate all'introduzione del voto elettronico in via sperimentale, anche limitatamente a porzioni del territorio nazionale.

G/2708/5/1

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Il Senato,

premessi che:

con il provvedimento in esame viene introdotta la possibilità di votare, in occasione delle consultazioni referendarie di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, nel luogo dove il cittadino elettore si trovi all'interno dell'ambito territoriale nazionale, per ragioni di studio, lavoro o cure mediche, con ciò evitando che sia costretto a votare nel comune di residenza;

il provvedimento in titolo conteneva, nella sua versione originaria, la possibilità soppressa nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati ? di votare nel luogo in cui gli elettori si trovassero stabilmente per ragioni di lavoro, studio o cure mediche, anche nel caso di elezioni politiche nazionali;

a tal fine era disposto l'allestimento di uffici elettorali presso i tribunali e la trasmissione delle schede elettorali votate ai seggi di appartenenza di ciascun elettore, ai fini del conteggio

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere l'espressione del voto in loco nel caso di elezioni politiche nazionali, a tal fine prevedendo l'istituzione presso ciascun ufficio elettorale circoscrizionale di uno o più seggi elettorali per lo spoglio centralizzato delle schede pervenute dagli uffici elettorali allestiti nei tribunali e la loro conseguente integrazione delle cifre elettorali circoscrizionali o subcirconsrizzionali.

G/2708/6/1

[ORELLANA](#), [ZELLER](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#), [URAS](#),
[PALERMO](#)

Il Senato,

premessi che:

nel nostro ordinamento il primo decisivo passo verso la digitalizzazione dei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione è stato fatto con l'entrata in vigore del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che, all'articolo 3, sancisce un diritto all'uso delle tecnologie per cittadini ed imprese;

altrettanto rilevanti sono le disposizioni contenute nell'articolo 8, in base al quale: «lo Stato promuove iniziative volte a favorire l'alfabetizzazione informatica dei cittadini con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire l'utilizzo dei servizi telematici delle pubbliche amministrazioni»; nonché, nell'articolo 9, ai sensi del quale: «le pubbliche amministrazioni favoriscono ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici Civili sia individuali che collettivi»;

di particolare interesse sono gli strumenti previsti dall'articolo 64 del decreto legislativo citato, ossia la carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi, mediante i quali è consentito l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l'identificazione informatica;

il comma 2-bis del citato articolo istituisce; inoltre, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), il cui scopo è quello di favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità. Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese per conto delle pubbliche amministrazioni, in qualità di erogatori di servizi in rete, ovvero, direttamente, su richiesta degli interessati;

il primo provvedimento di attuazione previsto dall'articolo 64, comma 2-sexies, del decreto legislativo n. 82 del 2005 è il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 9 dicembre 2014;

di particolare rilievo in merito è l'articolo 6, che disciplina i livelli di sicurezza delle identità

digitali, prevedendo, a tal scopo, 3 livelli di sicurezza di autenticazione informatica, il terzo dei quali corrisponde al Level of Assurance LoA4 dello standard ISO/IEC DIS 29115, che obbliga il gestore dell'identità digitale a rendere disponibili sistemi di autenticazione informatica a due fattori basati su certificati digitali, le cui chiavi private siano custodite su dispositivi che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato 3 della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo;

altrettanto importanti sono le misure previste dagli articoli 10 e 11, che fissano una serie di stringenti requisiti ed obblighi, quali l'adozione di adeguate misure contro la contraffazione, idonee anche a garantire la riservatezza, l'integrità e la sicurezza nella generazione delle credenziali di accesso, la verifica di conformità alle disposizioni vigenti da parte di un organismo di valutazione accreditato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, o l'obbligo di monitorare ininterrottamente la sicurezza dei sistemi, garantendo la gestione degli incidenti da parte di un'apposita struttura interna;

con la realizzazione dello SPID i cittadini hanno, pertanto, a disposizione uno strumento per accedere ai servizi online delle pubbliche amministrazioni che garantisce l'identificazione certa del soggetto che richiede il servizio;

considerato che:

tale certezza circa l'identità del soggetto e le ulteriori garanzie fornite dallo SPID assicurerebbero il definitivo superamento delle obiezioni in ordine all'identificazione certa del cittadino che sottoscrive una richiesta di *referendum* per via telematica e sulla necessità di autenticazione della firma;

di fatti, il procedimento previsto dalla citata legge n. 352 del 1970 per la richiesta di *referendum* è caratterizzato da modalità obsolete e, pertanto, sempre più inadatte a tutelare l'alto valore di democrazia diretta, di cui esso è portatore, ostacolando la possibilità dei cittadini di esercitare le forme di partecipazione democratica che la Costituzione riconosce;

in proposito, particolarmente rilevante è il disposto degli articoli 7 e 8 della citata legge, i quali regolano le modalità di raccolta delle firme in relazione alla richiesta di *referendum* di cui all'articolo 13 della Costituzione, prevedendo, tra l'altro, che: «per la raccolta delle firme devono essere usati fogli di dimensioni uguali a quelli della carta, bollata ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni facciata, a stampa o con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta del *referendum*, con le indicazioni prescritte dall'articolo 4»;

inoltre, secondo quanto previsto dagli articoli 27 e 49, le disposizioni sancite dai citati articoli 7 e 8 si applicano che al *referendum* di cui all'articolo 75 della Costituzione e alle leggi di iniziativa popolare;

appare evidente come le modalità esclusivamente cartacee di raccolta e certificazione delle firme, l'obbligo di autenticare le sottoscrizioni, in assenza di un servizio pubblico apposito e le difficoltà dei Comuni di adempiere ai loro obblighi, facciano sì che il diritto dei cittadini a promuovere *referendum* di cui all'articolo 75 della Costituzione, sia di fatto fortemente limitato. Le stesse criticità limitano l'esercizio dell'iniziativa legislativa da parte dei cittadini; il provvedimento in esame, all'articolo 7 introduce delle misure atte ad agevolare il ricorso ad uno dei principali strumenti di democrazia diretta del nostro ordinamento, autorizzando per i *referendum* abrogativi e costituzionali il voto in Comune diverso da quello di residenza da parte degli elettori che, per una serie tassativa di motivi, si trovino in un altro Comune, sito in una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali siano iscritti;

impegna il Governo:

a realizzare una revisione ed attualizzazione del disposto della legge 25 maggio 1970, n. 352, prevedendo, specificatamente, l'introduzione della possibilità di usare strumenti informatici nell'ambito dei procedimenti di indizione dei referendum sanciti dalla Costituzione e di esercizio dell'iniziativa legislativa, al fine di velocizzare e semplificare i suddetti processi di partecipazione riducendone, al contempo, i costi.

1.3.2.1.7. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 500 (pom.) dell'11/07/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 11 LUGLIO 2017
500ª Seduta

Presidenza del Presidente
[TORRISI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Manzione e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1978\)](#) **Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Luisa Bossa ed altri; Micaela Campana ed altri; Michela Marzano ed altri; Sarro; Antimo Cesaro ed altri; Anna Rossomando ed altri; Michela Vittoria Brambilla; Milena Santerini ed altri
(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere non ostativo su emendamenti)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, il cui esame era stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri del 4 luglio.

In primo luogo, a suo avviso, occorre invitare la Commissione di merito a valutare se la normativa introdotta realizzi un congruo bilanciamento tra il diritto alla riservatezza, con particolare riguardo all'anonimato della madre biologica, e il diritto del figlio a conoscere le proprie origini biologiche e i

dati sanitari, i quali, in ogni caso, potrebbero essere resi disponibili, fin dal momento della nascita, in apposite banche dati, con modalità che assicurino l'anonimato.

Occorre valutare, al riguardo, se non sia più congruo prevedere un sistema che presuma la volontà della madre di mantenere l'anonimato, anche al compimento del diciottesimo anno del figlio naturale, salvo espressa dichiarazione contraria.

Segnala, peraltro, che la procedura dell'interpello, prevista all'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso 7-*bis*, presenta, in ogni caso, profili di criticità, in quanto potrebbero risultare compromesse le garanzie di anonimato della madre biologica, soprattutto nella parte in cui si dispone che il tribunale per i minorenni contatti la madre, avvalendosi preferibilmente del personale dei servizi sociali, per verificare se intenda mantenere l'anonimato.

Propone, quindi, di esprimere un pare non ostativo con le osservazioni nei termini indicati.

Quanto ai relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La senatrice [LO MORO](#) (*Art. 1-MDP*) condivide le osservazioni avanzate dal relatore nella proposta di parere, le quali, a suo avviso, individuano con efficacia gli aspetti più critici, con particolare riguardo all'esigenza prioritaria di assicurare un corretto equilibrio tra il diritto alla riservatezza della madre biologica e il diritto del figlio naturale a conoscere le proprie origini e i relativi dati sanitari. Al riguardo, ritiene particolarmente congruo il rilievo circa l'opportunità che quei dati possano essere resi disponibili, fin dal momento della nascita in apposite banche dati, con modalità tali da assicurare l'anonimato della madre.

Il senatore [CASSINELLI](#) (*FI-PdL XVII*), nel convenire con le osservazioni poste dal relatore nella sua proposta di parere, ritiene particolarmente opportuno aver esplicitamente rilevato l'opportunità di prevedere un sistema che presuma la volontà della madre di restare anonima, anche dopo il raggiungimento della maggiore età del figlio naturale, salvo che non sia espressa una dichiarazione contraria.

Rileva, in proposito, che l'esigenza di assicurare nella misura più intensa l'anonimato della madre appare di assoluto rilievo anche allo scopo di ridurre, per quanto possibile, il fenomeno dell'abbandono dei neonati.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*LN-Aut*), nell'esprimere il proprio apprezzamento per la proposta di parere, invita il relatore a valutare la possibilità di formulare come condizione l'invito a valutare se la normativa introdotta realizzi un congruo bilanciamento tra il diritto alla riservatezza della madre e il diritto del figlio a conoscere le proprie origini biologiche e i relativi dati sanitari.

Il senatore [CRIMI](#) (*M5S*), nel condividere i rilievi contenuti nella proposta di parere, invita il relatore a formulare in modo più incisivo l'osservazione riguardante l'opportunità di prevedere un sistema che presuma la volontà della madre di mantenere l'anonimato, salvo una sua espressa dichiarazione contraria.

Quanto all'esigenza di un adeguato bilanciamento tra diversi diritti, ritiene che debba essere considerato e adeguatamente valorizzato anche il diritto alla vita del nascituro che, qualora fossero ridotte le garanzie di anonimato della madre biologica, potrebbe risultare compromesso, in quanto la madre potrebbe orientarsi ad interrompere la gravidanza.

Il senatore [CUCCA](#) (*PD*), nell'assicurare che la Commissione giustizia, di cui fa parte, terrà nella massima considerazione il parere espresso dalla Commissione affari costituzionali, osserva che - fin dall'inizio dell'esame in sede referente - è stata posta la massima attenzione all'esigenza di garantire un

adeguato bilanciamento tra i diritti e i valori coinvolti, tutti di rango costituzionale. Saranno dunque, certamente, apportate tutte le modificazioni necessarie, affinché il testo approvato sia coerente con i canoni costituzionali. Con particolare riguardo alla procedura dell'interpello, ove questi profili emergono con maggiore criticità, la Commissione di merito interverrà certamente per tutelare, nella misura più intensa, l'anonimato della madre.

Il senatore [Mario MAURO](#) (*FI-PdL XVII*) conviene con i rilievi posti dal senatore Crimi in riferimento all'esigenza di esplicitare, nella proposta di parere, la necessità che - nel bilanciamento tra i diversi diritti e interesse coinvolti - sia contemplato anche il diritto alla vita del nascituro.

Il senatore [PAGLIARI](#) (*PD*), nel convenire con le osservazioni poste nella proposta di parere, ritiene che sia necessario approvare un testo che assicuri un bilanciamento corretto e coerente con la Costituzione tra il diritto di accesso all'informazione da parte del figlio naturale, con particolare riguardo ai dati sanitari, e il diritto all'anonimato della madre biologica.

Al riguardo, invita il relatore a valutare se non sia opportuno formulare le osservazione in modo più cogente, considerando l'assoluto rilievo delle questioni sollevate.

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver ringraziato i senatori intervenuti nel dibattito, integra la sua proposta di parere, inserendo un esplicito orientamento favorevole della Commissione per un sistema che presuma la volontà della madre di mantenere l'anonimato, salvo una sua espressa dichiarazione contraria.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni, avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio "Dodicesima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento" (COM (2017) 260 definitivo) ([n. 404](#))

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio "Tredicesima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento" (COM (2017) 330 definitivo) ([n. 410](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario n. 404, congiunzione con l'esame dell'atto comunitario n. 410 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 luglio.

La relatrice [LO MORO](#) (*Art. I-MDP*) riferisce sulla relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio "Tredicesima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento".

La tredicesima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento, aggiornata a maggio 2017, conferma la tendenza positiva del ritmo delle ricollocazioni.

Quasi tutti gli Stati membri accolgono ormai persone ricollocate dall'Italia e dalla Grecia. Gli unici Stati membri che non hanno mutato la loro posizione e hanno continuato a non assumere impegni e a non eseguire ricollocazioni dalla Grecia o dall'Italia, in violazione dei loro obblighi giuridici, sono Ungheria, Polonia e Repubblica ceca.

In particolare, l'Ungheria e la Polonia rimangono gli unici Stati membri a non aver ricollocato una sola persona mentre la Repubblica ceca non ha assunto impegni da maggio 2016 e non ricolloca nessuno da agosto 2016. Anche l'Austria non ha effettuato alcuna ricollocazione, ma ha di recente assunto l'impegno di ricollocare a breve 50 persone dall'Italia.

La ricollocazione è diventata una procedura consolidata in Grecia: quasi tutti gli Stati membri stanno ora assumendo impegni e ricollocando dalla Grecia su base mensile o ogni due mesi. Malta ha effettuato tutte le ricollocazioni assegnatele, la Lettonia è in procinto di farlo mentre la Norvegia sta per adempiere al suo impegno. Estonia, Finlandia, Lituania, Lussemburgo e Portogallo si stanno impegnando per adempiere ai loro obblighi. Solo la Repubblica ceca, l'Ungheria, la Polonia e l'Austria risultano ancora inadempienti, mentre la Slovacchia continua con la sua rigida politica preferenziale che porta a tassi di rifiuto sproporzionatamente elevati.

Per quanto riguarda i minori non accompagnati, continuano i progressi positivi. Nel periodo intercorso dall'ultima relazione, altri Stati membri hanno offerto posti per questa categoria di richiedenti vulnerabili.

Con riferimento alla situazione italiana, la relazione segnala la necessità di implementare gli sforzi per assicurare la ricollocazione di tutti i richiedenti ammissibili presenti sul territorio nazionale, attraverso l'applicazione di rapide procedure di identificazione e registrazione. A tal fine, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), con la collaborazione della Commissione, è pronto a lanciare una campagna di informazione mirata che consenta la registrazione di un maggior numero di richiedenti ammissibili. L'Italia dovrebbe fornire il sostegno necessario per attuare questa campagna di informazione e di sensibilizzazione in merito al meccanismo di ricollocazione, presso le Prefetture e le Questure, nonché nei centri di accoglienza.

È altresì fondamentale che l'Italia acceleri i suoi sforzi per concentrare le ultime fasi della procedura di ricollocazione in alcuni centri appositamente designati, nonché per trasferire, dieci giorni prima della partenza, tutti i candidati alla ricollocazione in centri di accoglienza situati a Roma o nelle vicinanze. Il sistema attuale, infatti, basato sull'accoglienza diffusa in tutto il territorio italiano dei migranti ammissibili alla ricollocazione, complica il processo di ricollocazione e determina problemi logistici soprattutto nelle sue ultime fasi, in particolare riguardo alla messa in opera di adeguati controlli sanitari prima del trasferimento.

Il ritmo delle ricollocazioni dall'Italia segna una costante tendenza positiva e la ricollocazione di tutti i candidati ammissibili attualmente presenti in Italia rappresenta un obiettivo realistico, considerato che gli obiettivi fissati dalla Commissione sono generalmente seguiti dagli Stati membri. Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Irlanda, Polonia, Slovacchia e Austria, rimangono gli unici Stati membri a non aver ricollocato nessuna persona dall'Italia. In particolare, la Bulgaria e la Slovacchia non hanno effettuato ricollocazioni in considerazione delle loro rigide politiche preferenziali: la prima infatti non è disposta ad accettare gli eritrei, mentre la Slovacchia ammette solamente donne sole con bambini e persone in possesso dei documenti di viaggio.

La Commissione esorta tutti gli Stati membri a continuare a ricollocare dall'Italia, in base agli impegni assunti, ad aumentare la capacità di elaborazione delle richieste, a evitare preferenze eccessivamente restrittive, nonché a limitare i requisiti che causano ritardi nella procedura di trasferimento e a dare priorità alle richieste riguardanti le persone vulnerabili, in particolare i minori non accompagnati. La Repubblica ceca, l'Ungheria e la Polonia dovrebbero iniziare ad assumere impegni e a ricollocare dall'Italia immediatamente per adempiere ai loro obblighi giuridici, mentre la Bulgaria e la Slovacchia sono invitate a rivedere la loro politica preferenziale per le richieste di ricollocazione in modo da

allinearle alle decisioni del Consiglio e avviare quanto prima la ricollocazione dall'Italia.

L'Italia, dal canto suo, è invitata a fornire una soluzione reciprocamente accettabile sull'organizzazione dei colloqui di sicurezza supplementari che vengono richiesti da diversi Stati membri per valutare i rischi legati alla sicurezza in linea con le decisioni del Consiglio.

Per quanto riguarda il programma di reinsediamento, si continuano a registrare progressi nell'attuazione delle conclusioni del 20 luglio 2015, con il completamento di oltre due terzi dei reinsediamenti concordati. Sebbene rispetto agli anni precedenti sia attivo nei reinsediamenti un numero maggiore di Stati membri, dieci Stati membri non hanno finora accettato alcun reinsediamento nell'ambito del programma.

Poiché diversi Stati hanno adempiuto ai loro impegni rivolgendo i propri sforzi all'attuazione della dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016, i reinsediamenti più recenti sono avvenuti dalla Turchia, anche se continua ancora il reinsediamento su scala minore dalla Giordania e dal Libano. Sono in corso preparativi per ulteriori operazioni di reinsediamento negli Stati membri nell'ambito della dichiarazione UE-Turchia, che comprendono anche missioni in Turchia per svolgere colloqui con i candidati al reinsediamento. La Romania ha recentemente dato seguito alla sua intenzione, già annunciata, di voler iniziare a reinsediare, ammettendo 11 cittadini siriani.

Per sostenere il reinsediamento in virtù della dichiarazione UE-Turchia e per colmare le lacune evidenziate in una relazione precedente, la delegazione dell'Unione europea ad Ankara ha proposto agli Stati membri una revisione del documento sulle domande e risposte usato dall'UNHCR, al fine di garantire che i richiedenti siriani ricevano informazioni complete sulle condizioni di accoglienza e sulle norme culturali, sociali e giuridiche degli Stati membri dell'Unione. L'UNHCR e la maggioranza degli Stati membri hanno approvato la versione riveduta del documento e 13 Stati membri hanno già inviato i loro documenti rivisti sulle domande e risposte.

In conclusione, data la consistenza dei flussi migratori in Grecia e Italia, la ricollocazione di tutte le persone presumibilmente ammissibili appare realizzabile entro settembre 2017. Pertanto, per raggiungere tale obiettivo, gli Stati membri dovrebbero urgentemente impegnarsi di più e attuare le azioni necessarie secondo le indicazioni della Commissione.

Purtroppo, malgrado ripetuti inviti, la Repubblica ceca, l'Ungheria e la Polonia non hanno ancora adottato le misure necessarie ad ottemperare ai loro obblighi giuridici derivanti dalle decisioni del Consiglio e ai loro impegni nei confronti degli altri Stati membri. In tale contesto, e come indicato nella precedente relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento, la Commissione ha deciso di avviare procedure di infrazione nei confronti di questi tre Stati membri.

L'atto comunitario n. 410 costituisce un aggiornamento rispetto alla Dodicesima relazione, comunicata con atto comunitario n. 404, della situazione e delle azioni intraprese fino a maggio 2017, al fine di attenuare le raccomandazioni formulate per accelerare l'attuazione dei meccanismi di ricollocazione e reinsediamento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(1908\)](#) MANCONI e MAZZONI. - *Istituzione del Garante nazionale dei diritti umani*

(865) Emma FATTORINI ed altri. - Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la tutela dei diritti umani

(1939) MORRA. - Istituzione della Commissione nazionale indipendente per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 31 maggio.

Il **PRESIDENTE** comunica che il Governo ha presentato l'emendamento 2.5000, pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2208) Deputato Francesca BUSINAROLO ed altri. - Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato, approvato dalla Camera dei deputati

(2230) Maria MUSSINI. - Disposizioni a tutela degli autori di segnalazioni di condotte illecite nel settore pubblico e privato

- e **petizione [n. 1578 ad essi attinente](#)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 giugno.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono stati presentati alcuni subemendamenti, pubblicati in allegato, riferiti agli emendamenti del relatore.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1978 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo, invitando la Commissione di merito a valutare se la normativa introdotta realizzi un congruo bilanciamento tra il diritto alla riservatezza, con particolare riguardo all'anonimato della madre biologica, e il diritto del figlio a conoscere le proprie origini biologiche e i dati sanitari, i quali, in ogni caso, potrebbero essere resi disponibili, fin dal momento della nascita, in apposite banche dati, con modalità che assicurino l'anonimato.

In primo luogo, la Commissione ritiene che sia più congruo prevedere un sistema che presuma la volontà della madre di mantenere l'anonimato, anche al compimento del diciottesimo anno del figlio naturale, salvo espressa dichiarazione contraria.

Si segnala, inoltre, che la procedura dell'interpello, prevista all'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso 7-bis, presenta, in ogni caso, profili di criticità, in quanto potrebbero risultare compromesse le garanzie di anonimato della madre biologica, soprattutto nella parte in cui si dispone che il tribunale per i minorenni contatti la madre, avvalendosi preferibilmente del personale dei servizi sociali, per verificare se intenda mantenere l'anonimato.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1908](#)

Art. 2

2.5000

Il Governo

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La presente disposizione non si applica ai dati e alle informazioni conservati nel Centro Elaborazioni Dati previsto dall'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, nonché nella Banca dati nazionale del DNA, di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2208](#)

Art. 1

1.100/1

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

All'emendamento 1.100, alle parole: «in buona fede» *premettere le seguenti:* «, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione,».

1.100/2

[RICCHIUTI](#), [GUERRA](#), [LO MORO](#)

All'emendamento 1.100, alle parole: «in buona fede» *premettere le seguenti:* «dell'integrità della pubblica amministrazione,».

Consequentemente, al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», al comma 1, primo periodo, alle parole: «segnala al responsabile» *premettere la seguente:* «pubblico,».

1.100/3

[MUSSINI](#), [SIMEONI](#), [BENCINI](#), [VACCIANO](#)

All'emendamento 1.100, al secondo capoverso, dopo le parole: «al comma 2,», *sostituire le parole:* «sopprimere i primi due periodi» *con le seguenti:* «sostituire i primi due periodi con i seguenti: "La tutela di cui al comma 1 è riconosciuta solo nei casi in cui il dipendente pubblico effettui una segnalazione circostanziata nella ragionevole convinzione, fondata su elementi di fatto, che la condotta

illecita segnalata si sia verificata. È esclusa qualora il segnalante abbia agito con colpa grave"».

1.100/4

[MUSSINI](#), [SIMEONI](#), [BENCINI](#), [VACCIANO](#)

All'emendamento 1.100, al terzo capoverso, dopo la parola: «Conseguentemente,», sostituire le parole: «al comma 8, sopprimere le parole: "e che la stessa non è stata effettuata in buona fede" con le seguenti: «sopprimere il comma 8».

1.100

[MARAN](#), relatore

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «in buona fede».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere i primi due periodi.

Conseguentemente, al comma 8, sopprimere le parole: «e che la stessa non è stata effettuata in buona fede».

1.200/1

[MUSSINI](#), [SIMEONI](#), [BENCINI](#), [VACCIANO](#)

All'emendamento 1.200, dopo le parole: «al comma 6,» inserire le seguenti: «al primo periodo, sostituire le parole: "da 5.000 a 30.000 euro" con le seguenti: "da 10.000 a 50.000 euro" e, al».

1.200

[MARAN](#), relatore

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «da 5.000 a 20.000 euro.», con le seguenti: «da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute da parte del responsabile si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l'entità in concreto della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'ente cui si riferisce la segnalazione».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1908
XVII Legislatura

Istituzione del Garante nazionale dei diritti umani
Titolo breve: *autorità nazionale diritti umani*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

Attività

14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 52 \(pom.\)](#)

Esito: Favorevole

20 giugno 2017

Sottocomm. pareri (fase disc.)

Parere destinato
alla Commissione
**1^a (Affari
Costituzionali)**

Esito: Non
ostativo **su
emendamenti**

[N. 55 \(pom.\)](#)

Esito: **Esame e
rinvio**

18 luglio 2017

Sottocomm. pareri (fase disc.)

[N. 56 \(pom.\)](#)

Esito: Non
ostativo **su
emendamenti**

25 luglio 2017

Sottocomm. pareri (fase disc.)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 14[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.1.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 52 (pom., Sottocomm. pareri (fase disc.)) del 20/06/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
Sottocommissione per i pareri (fase discendente)**

**MARTEDÌ 20 GIUGNO 2017
52ª Seduta**

Presidenza della Presidente
[CARDINALI](#)

Orario: dalle ore 13,05 alle ore 13.15

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 1ª Commissione:

[\(1908\)](#) MANCONI ed altri. - Istituzione del Garante nazionale dei diritti umani : parere favorevole
sul testo e parere non ostativo su emendamenti.

1.4.2.1.2. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 55 (pom., Sottocomm. pareri (fase disc.)) del 18/07/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
Sottocommissione per i pareri (fase discendente)

MARTEDÌ 18 LUGLIO 2017
55ª Seduta

Presidenza della Presidente
[CARDINALI](#)

Orario: dalle ore 13,10 alle ore 13,35

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1ª Commissione:

[\(2208\)](#) *Deputati Francesca BUSINAROLO ed altri. - Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*, approvato dalla Camera dei deputati : parere non ostativo su ulteriori emendamenti e subemendamenti;

[\(1908\)](#) *MANCONI ed altri. - Istituzione del Garante nazionale dei diritti umani* : esame e rinvio

1.4.2.1.3. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 56 (pom., Sottocomm. pareri (fase disc.)) del 25/07/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
Sottocommissione per i pareri (fase discendente)**

**MARTEDÌ 25 LUGLIO 2017
56ª Seduta**

Presidenza della Presidente
[CARDINALI](#)

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,20

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 1ª Commissione:

[\(1908\)](#) MANCONI ed altri. - Istituzione del Garante nazionale dei diritti umani : seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo sull'emendamento 2.5000.

